

LEXAMBIENTE

RIVISTA TRIMESTRALE
DI DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE

Con il supporto di



DIPARTIMENTO DI
GIURISPRUDENZA
SCHOOL OF LAW

ISSN 2612-2103

Rivista scientifica **Classe A** per **Area 12**



NUMERO 1\2026

- La nascita del diritto penale ambientale in Italia. Un deformato gioco di formanti di C. RUGA RIVA
- Il d.lgs. n. 81/2026 e l'attuazione della Direttiva (UE) 2024/1203: gli interventi incidenti sul sistema dei delitti codicistici contro l'ambiente di G. M. VAGLIASINDI
- Considerazioni sulla circostanza aggravante 'dei siti contaminati' dopo il decreto 'terra dei fuochi' (d.l. n. 116/2025) di M. TELESCA
- Problemi e prospettive della confisca "allargata" nel diritto penale dell'ambiente di C. TULLII
- Osservatori (normativa, dottrina, giurisprudenza)



LEXAMBIENTE

Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente

PROPRIETARIO EDITORE

Luca RAMACCI

DIRETTORE RESPONSABILE

Laura BIFFI

DIREZIONE SCIENTIFICA

Andrea DI LANDRO - Luca RAMACCI - Carlo RUGA RIVA

COMITATO SCIENTIFICO

Giuseppe AMARELLI, Roberto BARTOLI, Mauro CATENACCI, Donato CASTRONUOVO, Luigi CORNACCHIA, Francesco D'ALESSANDRO, Monica DELSIGNORE, Michael FAURE, Eliseu FRIGOLS BRINES, Gianluigi GATTA, Alberto GARGANI, Antonino GULLO, Vittorio MANES, Anna Maria MAUGERI, Alessandro MELCHIONDA, Claudia PECORELLA, Marco PELISSERO, Chiara PERINI, Nicola PISANI, Luis Ramon RUIZ RODRIGUEZ, Paulo SOUSA MENDES, Antonio VALLINI, Gastone ANDREAZZA, Pasquale FIMIANI

COMITATO REVISORI

Aldo ACETO, Maurizio BELLACOSA, Costanza BERNASCONI, Mario Caterini, Giovanni DE SANTIS, Massimiliano DOVA, Fabio FASANI, Emanuela FRONZA, Antonio FINIZIO, Gabriele FORNASARI, Alberto GALANTI, Marco GAMBARDELLA, Elio LO MONTE, Giuseppe LOSAPPIO, Roberto LOSENGO, Adelmo MANNA, Gabriele MARRA, Luca MASERA, Antonella MASSARO, Carlo MELZI D'ERIL, Giuseppe NOVIELLO, Andrea PERIN, Marco PIERDONATI, Giuseppe ROTOLO, Ivan SALVADORI, Elisa SCAROINA, Alessandro SEMPRINI, Licia SIRACUSA, Carlo SOTIS, Mariangela TELESICA, Grazia Maria VAGLIASINDI, Alberta Leonarda VERGINE, Stefano ZIRULIA,

RESPONSABILE REDAZIONE

Anna SCIACCA

REDAZIONE

Niccolò BALDELLI, Mattia COLOMBO, Riccardo Ercole OMODEI, Maria Ludovica PARLANGELI, Giuditta RUSSO

LEXAMBIENTE è una rivista online, completamente gratuita che ha lo scopo di stimolare la discussione critica nella comunità scientifica dei penalisti accademici, nel mondo degli avvocati e dei magistrati, tutti fautori, nei rispettivi ruoli, di un diritto penale da sempre dominato dal formante giurisprudenziale, e proprio per questo bisognoso, ci pare, di attenzione critica da parte della dottrina.

L'autorevolezza dei contributi è garantita da una doppia revisione cieca (double blind peer review) ad opera dei componenti del comitato scientifico, dotati di specifiche competenze in materia penale ambientale.

La Rivista ospiterà articoli, saggi, note a sentenza e recensioni, anche di diritto straniero e comparato, concernenti il diritto penale ambientale in senso ampio, comprensivo non solo degli inquinamenti ma anche della tutela del territorio, del paesaggio, degli animali, degli OGM, della salute pubblica ecc.

Verrà dedicata particolare attenzione ai temi più attuali nella discussione pubblica e scientifica così come nella realtà giudiziaria.

L'ambizione è di far dialogare in modo costruttivo teoria e prassi, partendo dai problemi di tutela per giungere a soluzioni teoricamente fondate e rispettose dei principi e delle garanzie costituzionali e sovranazionali.

I contributi (articoli, saggi, note a sentenza, recensioni) vanno sottoposti alla redazione all'indirizzo redazione.lexambiente@gmail.com e dovranno dare conto in modo sintetico del quadro normativo pertinente e dei relativi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali. L'autore non dovrà essere coinvolto come parte processuale nelle sentenze o nei contributi oggetto di commento. La rivista è autonoma rispetto alla già nota lexambiente.it che continua ad essere operativo pubblicando, come sempre dal 1998, contributi più snelli e di taglio meno teorico e novità legislative e giurisprudenziali, tutti conservanti nell'archivio di oltre 18.000 documenti.

La rivista è edita con il supporto del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Milano Bicocca.

Coordinamento editoriale, progetto grafico e supporto redazionale sono a cura dell'Associazione Lexambiente



INDICE N. 1/2026

Editoriale.....	I
La nascita del diritto penale ambientale in Italia. Un deformato gioco di formanti di C. RUGA RIVA	1
Il d.lgs. n. 81/2026 e l'attuazione della Direttiva (UE) 2024/1203: gli interventi incidenti sul sistema dei delitti codicistici contro l'ambiente di G. M. VAGLIASINDI	18
Considerazioni sulla circostanza aggravante 'dei siti contaminati' dopo il decreto 'terra dei fuochi' (d.l. n. 116/2025) di M. TELESCA	53
Problemi e prospettive della confisca "allargata" nel diritto penale dell'ambiente di C. TULII.....	75
Osservatorio normativo.....	98
Osservatorio dottrina.....	108
Osservatorio giurisprudenza.....	113



LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Fasc. 1/2026

Il primo numero del 2026 contiene quattro contributi.

Carlo Ruga Riva analizza la nascita del diritto penale dell'ambiente, in Italia, dagli anni '60 ad oggi, mettendo in luce il ruolo fondante e preponderante del formante giurisprudenziale, così come le peculiarità del formante dottrinale, composto in larga parte da magistrati.

Grazia Maria Vagliasindi esamina le innovazioni recate dal d.lgs. n. 81/2026 in sede di attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente, con particolare riferimento alle nuove norme definitorie e agli ulteriori interventi incidenti sui delitti codicistici contro l'ambiente. Il contributo ne valuta la portata innovativa e l'impatto, la rispondenza agli obblighi di matrice unionale e la conformità ai fondamentali principi penalistici.

Mariagrazia Telesca approfondisce il tema della circostanza aggravante "dei siti contaminati" dopo il d.l. "Terra dei Fuochi". Per l'individuazione di tali aree il legislatore si limita a rinviare agli articoli 240 e seguenti del d.lgs. n. 152/2006; si tratta, però, di norme emanate per le operazioni di bonifica e non utilizzabili per l'identificazione dei siti contaminati. Il contributo, dopo aver sostenuto che le modifiche legislative sui siti contaminati vanno qualificate nei termini di circostanze aggravanti e non di fattispecie autonome di reato, affronta la questione della loro imputazione nell'ambito delle figure criminose di pericolo astratto.

Chiara Tullii si occupa della confisca "allargata", disciplinata dall'art. 240 *bis* c.p., analizzandone criticamente l'estensione a delitti avulsi dalla criminalità organizzata, fino a ricomprendere anche (alcuni) ecodeitti. Tale estensione a "macchia d'olio" dell'ambito applicativo della misura, in uno con l'interpretazione estensiva adottata dalla giurisprudenza con riferimento a taluni dei suoi presupposti applicativi, rischia secondo l'Autrice di generare alcuni problemi di irragionevolezza della misura.

Auguriamo ai nostri sempre più numerosi lettori una bella estate, e segnaliamo loro il Convegno che la nostra Rivista ha organizzato per il 18 settembre presso l'Università di Milano-Bicocca, dedicato a "Temi e problemi attuali di diritto penale dell'ambiente", nel quale si discuteranno i temi più "caldi" della nostra materia, con contributi in larga parte di giovani studiosi.

Buona lettura

Andrea di Landro Carlo Ruga Riva Luca Ramacci



LEXAMBIENTE

Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente

Fasc. 1/2026

**LA NASCITA DEL DIRITTO PENALE AMBIENTALE IN ITALIA.
UN DEFORMATO GIOCO DI FORMANTI**

**THE BIRTH OF ENVIRONMENT CRIMINAL LAW IN ITALY.
A DEFORMED GAME OF FORMANTS**

di Carlo RUGA RIVA

Abstract. Il contributo si propone di tracciare le coordinate temporali entro le quali è nato e si è sviluppato il diritto penale dell'ambiente in Italia. La storia presa in esame, che si dipana dal finire degli anni '60 ad oggi, mostra il ruolo di apripista giocato dalla giurisprudenza, con il legislatore che spesso insegue e cristallizza quanto elaborato in via pretoria. Infine, si riflette sulle peculiarità della dottrina, composta in larga misura da magistrati. Si conclude nel senso che l'interazione tra formanti appare anomala.

Abstract. This paper aims to outline the chronological framework within which environmental criminal law emerged and developed in Italy. The history examined, spanning from the late 1960s to the present day, highlights the pioneering role played by case law, with the legislature often following and codifying what has been established in the courts. Finally, the paper reflects on the distinctive features of legal scholarship in this field, which is largely composed of judges. It concludes that the interaction between the various components of the legal system appears anomalous.

Parole chiave: storia del diritto ambientale, formanti

Key words: history of environmental criminal law; legal formants



SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il contesto socioeconomico e normativo. – 3. I Pretori corsari della legalità: l'impiego di fattispecie codicistiche "aliene" a tutela dell'ambiente. – 3.1. La norma-jolly: il disastro innominato diventa disastro ambientale. – 4. Il legislatore timido inseguitore: le leggi di settore. – 4.1. Il c.d. Testo Unico Ambientale (d.lgs. n. 152/2006). – 5. L'ingresso degli ecodelitti nel codice penale: la l. n. 68/2015. – 6. Le peculiarità della dottrina penale-ambientale. – 7. Conclusioni: un deformato gioco di formanti.

1. Premessa

In questo contributo proveremo a tracciare le coordinate temporali entro le quali è nato e si è sviluppato il diritto penale dell'ambiente in Italia.

Parallelamente tenteremo di leggere questa breve storia – poco più di mezzo secolo – alla luce dei formanti che l'hanno plasmata, dando forma ad un diritto peculiare.

2. Il contesto socioeconomico e normativo

Il diritto penale dell'ambiente, in Italia, nasce indissolubilmente legato alla tutela della salute dei cittadini, ed è un diritto che si sviluppa su base pretoria.

Negli anni '60 il Paese vive un vero e proprio boom economico, legato tra l'altro ad un rapido sviluppo economico-industriale, specie nei settori chimico, tessile e siderurgico, settori ad alto impiego di manodopera ma ad alto impatto ambientale, come dimostreranno i maxiprocessi ambientali instaurati a partire dagli anni '90, su siti talora dismessi (Eternit) o comunque ridimensionati (Ilva, Petrolchimico di Porto Marghera per citare i casi più noti).

La Costituzione non menziona l'ambiente, a dimostrazione della scarsa attenzione che esso comprensibilmente attirava nel primo dopo guerra, di fronte ad altri diritti, interessi e valori drammaticamente messi in gioco dall'esperienza bellica.

Il codice penale e le varie leggi speciali, a loro volta, non prevedono fattispecie ritagliate sulle offese all'ambiente.

In questo spazio libero dal diritto (scritto) si inserisce la giurisprudenza, non solo penale.



La giurisprudenza civile elabora il diritto all'ambiente salubre;¹ la giurisprudenza costituzionale, fin dagli anni '80, riconosce a sua volta il bene ambiente ricavandolo dalla salute (art. 32 Cost.) e dal paesaggio (art. 9 Cost.).²

Tale opera di supplenza è ovviamente più delicata in ambito penale, governato dal principio della riserva di legge e dal divieto di analogia in *malam partem*.

3. I Pretori corsari della legalità: l'impiego di fattispecie codicistiche "aliene" a tutela dell'ambiente.

Sono i cosiddetti Pretori d'assalto, sul finire degli anni '60, a istruire i primi procedimenti penali contro imprenditori inquinatori e (talvolta) contro pubblici amministratori inerti, in assenza di normative penali *ad hoc*, se si eccettua la c.d. legge antismog (l. n. 615/1966) peraltro largamente inapplicabile e inapplicata per varie ragioni,³ in particolare a causa della farraginosa disciplina amministrativa a monte cui era collegata, a valle, la disciplina penale sanzionatoria.

I giudici vanno alla ricerca di fattispecie penali pensate dal legislatore per tutelare altri beni e interessi (incolumità pubblica, salute pubblica, patrimonio, fauna ittica ecc.), e le (im-)piegano per contrastare varie forme di inquinamento (delle acque, dell'aria e del suolo).

Si celebrano così processi penali per avvelenamento (art. 439 c.p.) e adulterazione delle acque (art. 440), per danneggiamento di acque pubbliche (art. 635 cpv n. 3 c.p.), per danneggiamento delle risorse biologiche marine e della relativa fauna ittica (artt. 15 e 24 l. n. 963/1965; art. 6 R.D. n. 1604/1931) per getto pericolose di cose (art. 674 c.p.) e per deturpamento di bellezze naturali (art. 734 c.p.)⁴ in caso di inquinamento dell'aria, dell'acqua e dei suoli.

Non mancano procedimenti incentrati sull'inosservanza di provvedimenti dati dal Sindaco, ad es. in base al T.U. sanitario, o da altre autorità, per motivi di igiene e sanità pubblica (art. 650 c.p.).

I pretori puntano all'applicazione diretta della Costituzione, e più precisamente dell'ambiente salubre come preconditione per la tutela della salute dei cittadini; si sentono e agiscono come «corsari della legalità»,⁵ di una legalità appunto sostanziale.

¹ Cass. civ, sez. un., n. 5172, del 6/10/1979.

² Vedi ad es. Corte cost. n. 220/1987.

³ Parla a proposito di tale legge di «pressoché totale fallimento in termini di repressione del fenomeno dell'inquinamento atmosferico», VERGINE, *Scarichi nell'aria (reati relativi)*, Torino, *Digesto discipline penalistiche*, 1997, p. 41.

⁴ Per una rassegna delle applicazioni giurisprudenziali di quel tempo, relative ai reati citati, v. CICALA, *La tutela dell'ambiente nel diritto amministrativo penale e civile*, Torino, Utet, 1976, specie p. 86 ss.

⁵ Così li definisce (e così definisce i suoi colleghi) il Pretore di Legnano Vincenzo Tardino, il quale fu impegnato dal 1969 in un clamoroso procedimento penale per l'inquinamento del fiume Olona (artt. 439 e 440 c.p.), nel quale indagò il



Proseguendo nella metafora, i Pretori tentano una sorta di pirateria giurisprudenziale, pescando dal *mare magnum* della legislazione (codicistica e speciale) alcuni relitti normativi; è un'operazione se vogliamo archeologica, che cerca nel passato la chiave per reagire ad offese attuali sentite come sempre più gravi e intollerabili.

Si tratta di «esperimenti giudiziari» che non sempre portano a condanne, ma che hanno il sicuro merito storico di portare all'attenzione del dibattito pubblico e del legislatore esigenze di tutela ambientale ormai indifferibili.

Per un quadro emblematico della situazione spirituale dell'epoca, lasciamo la parola al Pretore di Abbiategrasso, il quale, nel 1972, in un delicato procedimento penale per inquinamento del fiume Ticino, ove erano contestati vari reati (avvelenamento e adulterazione delle acque; danneggiamento delle stesse; getto pericoloso di cose; pesca con immissione di sostanze velenose) afferma "...con profonda amarezza...che non esiste un sistema sanzionatorio e normativo pienamente valido contro i portatori di inquinamento e a maggior ragione contro i dequalificatori dell'ambiente ecologico. Si è potuto anche rilevare quali siano stati i faticosi sforzi interpretativi con cui si è cercato di adeguare pochissime norme scoordinate e frammentarie al gravoso compito di reprimere o quanto meno contenere settorialmente il progressivo aggravarsi del fenomeno d'inquinamento, e come siano risultati inani, in quanto tali norme sono ispirate a finalità diverse da quelle della tutela degli imperativi ecologici". Coerente con tale impostazione è l'assoluzione degli imputati, sia perché i fatti oggetto di imputazione non sarebbero sussumibili sotto le diverse fattispecie tipiche contestate, sia perché, con riferimento al c.d. danneggiamento idrico, mancherebbe la prova del dolo; infine, il Pretore di Abbiategrasso conclude nel senso che "il problema della dequalificazione ecologica, come d'ora in poi è stato più volte evidenziato, può e deve risolversi con opportuni interventi in sede legislativa e amministrativa".⁶

La vicenda del fiume Ticino non era certa isolata; in piena industrializzazione, con una fiorente industria chimica, tessile e siderurgica, l'Italia produceva e al contempo inquinava massicciamente.

I giudici si imbattevano in fatti ambientali anche gravi, senza trovare norme adeguate allo scopo di tutela; alcuni, come visto, assolvevano, auspicando l'intervento del legislatore; altri, più

Prefetto di Milano e altre Autorità, finendo poi per essere indagato egli stesso, verosimilmente come reazione del "sistema". Si rinvia alla istruttiva intervista contenuta in *I pretori d'assalto*, Rai Teche, caricato da Magistratura Democratica il 24.5.2018 su www.youtube.com; nel documentario vengono intervistati vari Pretori, tra i quali, per primo, Gianfranco Amendola, anch'egli nelle vesti di Pretore impegnato nella lotta all'inquinamento.

⁶ Pret. Abbiategrasso, 19 maggio 1972, Formis, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1972, p. 878 ss., con nota di BAJNO, *Evento e dolo nel delitto di danneggiamento di acque pubbliche*.



propensi per sensibilità personale o per ideologia, abbracciarono interpretazioni assai estensive delle fattispecie penali citate.

Un autorevole magistrato, qualche anno dopo, riferendosi al periodo 1970-1976, osservò che «nella stessa magistratura di merito si distinguevano i “falchi” dalle “colombe”, intendendo con questa ultima definizione coloro i quali ritengono che la lotta all'inquinamento non possa essere giudiziaria, essendo demandata solo alle autorità amministrative. Si inizia a parlare di “supplenza”». ⁷

3.1. La norma-jolly: il disastro innominato diventa disastro ambientale.

Le fattispecie penali citate – con l'eccezione dell'avvelenamento delle acque – vennero impiegate per contrastare la delinquenza ecologica di gravità medio-bassa, spesso relativa a singole matrici ambientali.

Si trattava in prevalenza di contravvenzioni di pericolo astratto, destinate a chi gestiva i rifiuti senza le prescritte autorizzazioni, a chi effettuava scarichi idrici senza titolo abilitativo o in superamento di determinati valori soglia, a chi effettuava emissioni in atmosfera senza previa autorizzazione, contravvenzioni tutte punite con sanzioni penali dell'arresto e/o dell'ammenda, proporzionate allo scarso disvalore della condotta incriminata, punita appunto in sé e non per gli effetti di eventuale effettiva compromissione della matrice ambientale, evento che rimaneva estraneo al tipo penale.

Rimaneva “scoperto” il fenomeno dei macro-inquinamenti.

A tale scopo la giurisprudenza, a partire dal noto e tragico caso di Seveso, è ricorsa alla fattispecie programmaticamente indefinita del c.d. disastro innominato (art. 434 c.p.), contestata perlopiù in forma colposa (art. 449 c.p.): nel procedimento penale concernente gli amministratori e tecnici di vertice della Icmesa di Meda per fuoriuscita e dispersione nell'aria di tetracloro-dibenzo-diossina, intervenne appunto condanna per disastro colposo, ⁸ prima applicazione del cosiddetto disastro ambientale, che verrà codificato circa quaranta anni dopo come specifico delitto contro l'ambiente (art. 452-*quater* c.p. introdotto dalla l. n. 68/2015).

⁷ AMENDOLA, *La tutela penale dall'inquinamento idrico. Manuale operativo*, Milano, Giuffrè, 1996, p. 4.

⁸ Sul punto la sentenza del Tribunale di Monza del 24.9.1983, in *Riv. Giur. del lavoro e della previdenza sociale*, 1984, p. 458 ss., è stata confermata dalla Corte di appello di Milano, che ha viceversa assolto alcuni imputati, e infine da Cass. sez. 4, n. 1112, del 23/05/1986 in *Cass. pen.* 1988, 1250; su tale vicenda v. per tutti C. PERINI, *Rischio tecnologico e responsabilità penale*, in *Rassegna italiana di criminologia*, 2002, 389 ss.



Altro *leading case* è rappresentato dal procedimento, risalente alla fine degli anni '90, concernente il Petrolchimico di Porto Marghera, con contestazioni varie che comprendevano l'avvelenamento, l'adulterazione delle acque e il disastro innominato sub specie disastro ambientale (finito con assoluzione per i reati ambientali),⁹ cui seguirono, per rimanere ai più noti, i casi Eternit (risolti con assoluzione per intervenuta prescrizione) e Ilva (ad oggi è stata dichiarata la incompetenza per territorio in grado di appello).

Il disastro innominato non ha interessato solo maxi-processi ambientali legati a grandi industrie pericolose e a fenomeni di progressivo e massiccio inquinamento, ma è stato contestato anche in altri contesti, a riprova della natura duttile e malleabile della figura, nata programmaticamente vaga e cresciuta a dismisura nella realtà giurisprudenziale: esplosione di un pozzo petrolifero con fuoriuscita di idrocarburi per trentasei ore; distruzione di una montagna a ridosso di centri abitati, strade e linee elettrificate per mezzo di coltivazione abusiva di cava; reiterata coltivazione abusiva di cava con alterazione di corsi d'acqua, inondazioni, infiltrazioni, instabilità ambientale e pregiudizio per la dinamica costiera; sversamento continuo e ripetuto di rifiuti di origine industriale, cancerogeni, in zone morfologicamente e idrogeologicamente vulnerabili; sprigionarsi di gas pericolosi con moria di animali e parziale distruzione di un immobile di proprietà con pericolo per la salute di persone; creazione di varie discariche collegate, in parte abusive, con inquinamento del suolo e della falda acquifera; abbandono al suolo per diversi mesi di sottoprodotti di origine animale potenzialmente diffusori di agenti patogeni.¹⁰

Ai fini della nostra ricerca è interessante notare come il delitto in esame è pur sempre reato contro l'incolumità pubblica, e che dunque occorre provare il nesso di pericolo tra il fatto di offesa all'ambiente e l'evento di pericolo per la pubblica incolumità; va peraltro sottolineato che, nella prassi, il nesso di pericolo viene spesso considerato quasi implicito senza troppi approfondimenti di natura epidemiologica.

4. Il legislatore timido inseguitore: le leggi di settore

Il legislatore segue i giudici, e lo fa con ritardo e timidezza.

⁹ La vicenda processuale è ricostruibile in www.petrochimico.it; per un commento alla sentenza di primo grado v. D'ALESSANDRO-CENTONZE, *La sentenza del Tribunale di Venezia sul petrolchimico di Porto Marghera*, in *Riv. Giur. amb*, 2003, 119 ss.

¹⁰ Per i necessari riferimenti giurisprudenziali si rinvia a RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, V ed., Torino, Giappichelli, p. 330.



Risale al 1966 la c.d. legge antismog, pochissimo applicata, sostituita solo sul finire degli anni '80 dal DPR n. 203/1988.

La legge sulle acque viene emanata nel 1976, dopo estenuanti dibattiti parlamentari,¹¹ e sotto il profilo penale partorisce un topolino, nel senso che la disciplina penale, tutta contravvenzionale, è destinata a trovare applicazione «graduale», nel corso del tempo, per dare modo agli imprenditori di adeguare i propri scarichi secondo un calendario piuttosto elastico.

Buona parte della magistratura considera troppo blanda la nuova disciplina penale delle acque, tanto da sollevare diverse questioni di illegittimità costituzionale,¹² sempre respinte dalla Corte costituzionale in quanto volte ad ampliare l'ambito del penalmente rilevante.¹³

La normativa sui rifiuti, superata la lacunosa e sostanzialmente non penalistica disciplina più risalente (l. n. 366/1941 sui rifiuti solidi urbani) è del 1982 (D.P.R. n. 915/1982), e vede sul piano sanzionatorio l'articolazione di illeciti sia amministrativi che penali.¹⁴

4.1. Il c.d. Testo Unico Ambientale (d.lgs. n. 152/2006)

Il c.d. Testo Unico ambientale¹⁵ (d.lgs. n. 152/2006) non rappresenta almeno originariamente una novità dal punto di vista contenutistico, limitandosi a ordinare e racchiudere in un unico testo normativo ciò che prima era collocato in leggi speciali sparse in materia di AIA, acque, aria e rifiuti; solo con il d.lgs. n. 4/2008 il testo in parola si dota di una parte generale di principi e regole destinate a orientare l'applicazione e l'interpretazione delle tante norme che lo compongono, acquisendo il significato di un vero proprio codice.

Le sanzioni penali in tema di AIA, acque, aria e rifiuti seguono il medesimo schema: la fattispecie penale, anche topograficamente, è posta in chiusura di articolate discipline amministrative,

¹¹ ROMEO, *La tutela delle acque in Italia. Il percorso travagliato della «legge Merli» (1955-79)*, in *Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali*, 108, Roma, Viella, p. 39 ss.

¹² Corte cost. n. 327/2008, in *Giur. Cost.* 2008, p. 3529 ss.

¹³ Ben 67 fino alla fine del 1979, secondo quanto riferisce AMENDOLA, *La tutela penale dall'inquinamento idrico. Manuale operativo*, Milano, Giuffrè, 1996, p. 4.

¹⁴ Per ulteriori questioni di illegittimità costituzionale sollevate da numerosi Pretori all'indomani della l. n. 172/1996, modificativa della l. Merli, vedi AMENDOLA, *La tutela penale dall'inquinamento idrico*, cit., p. 98 ss.

¹⁵ Sottolinea come le sanzioni previste dal D.P.R. n. 915/1982 siano sia amministrative che penali, a differenza delle sole sanzioni penali sulle quali erano articolate la c.d. legge antismog (l. 615/1966) e la c.d. legge Merli (l. n. 319/1976), PEDRAZZI, *Profili penalistici di tutela dell'ambiente*, in *Diritto penale*, IV *Scritti di diritto penale dell'economia*, Milano, Giuffrè, 2003, 1084; si tratta di contributo comparso originariamente su *L'indice penale* nel 1991, p. 617 ss.

¹⁶ La formula è entrata nell'uso corrente dei giuristi e degli operatori; tuttavia, a rigore, non si tratta di un autentico testo unico, in quanto rimangono escluse alcune discipline ambientali (ad es. in materia di sostanze pericolose, inquinamento acustico, OGM).



le quali stabiliscono a quali condizioni, con quali modalità ed entro quali limiti siano autorizzate determinate attività di scarico idrico (art. 137 d.lgs. n. 152/2006), di emissione in atmosfera (art. 279 d.lgs. n. 152/2006) o di gestione dei rifiuti (art. 256 d.lgs. n. 152/2006).

Si tratta di una tecnica normativa che fotografa reati di condotta e di pericolo astratto a tutela di un certo livello di salubrità di singole matrici ambientali; in negativo, si consente un certo livello di inquinamento, reputato accettabile alla luce di altri interessi di rilievo costituzionale.

La salute non entra nel mirino delle fattispecie penali, se non indirettamente, laddove determinate sostanze (scaricate, immesse in atmosfera o depositate sul suolo) siano qualificate come pericolose per la salute, ad es. perché cancerogene o tossiche per l'uomo.

Nel testo in commento il reato di combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis, introdotto nel 2013), al pari di quello di traffico organizzato di rifiuti (art. 260, introdotto nel 2001), rappresentano due eccezioni; reati costruiti in forma delittuosa (non contravvenzionale) da un legislatore che trae ispirazione dall'osservazione dei fenomeni criminali – come rappresentati dalla Commissione di inchiesta sui rifiuti¹⁶, istituita per la prima volta nel 1995 – rispetto a lacune repressive che la giurisprudenza non aveva colmato in funzione di supplenza.

Casi cioè in cui il legislatore, per così dire è «arrivato prima» della magistratura.

La tutela delle matrici ambientali attraverso le fattispecie contravvenzionali contenute nel d.lgs. n. 152/2006 era però pacificamente considerata insufficiente a contrastare i fenomeni di inquinamento più grave.

D'altro canto, la figura del disastro innominato applicata ai fenomeni di disastro ambientale, pur salvata con una sentenza-monito dalla Corte costituzionale¹⁷, era fortemente criticata dalla dottrina, che la reputava sostanzialmente analogica.

Queste ragioni, in anni di accresciuta sensibilità ecologica, hanno portato ad una riforma epocale, consistente nella introduzione nel codice penale di un apposito titolo (VI-*bis*) dedicato agli ecolittiti: inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico di rifiuti radioattivi, impedimento del controllo, omessa bonifica, oltre all'ormai risalente delitto di traffico organizzato di rifiuti, spostato dal testo unico ambientale al codice penale in forza della riserva di codice.

¹⁶ Sulla storia di tale Commissione v. CARNÌ, *Alle origini della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti. Genesi, componenti e attività (1994-96)*, in *Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali*, 106, Roma, Viella, p. 93 ss.

¹⁷ Corte cost. n. 327/2008, in *Giur. Cost.* 2008, p. 3529 ss.



5. L'ingresso degli ecodelitti nel codice penale: la l. n. 68/2015

Nel 2015, dopo anni di dibattiti e sulla spinta delle associazioni ambientaliste, viene emanata, quasi all'unanimità, la l. n. 68/2015, una vera e propria mini-codificazione "verde".

Entrano nel codice penale, nel nuovo titolo VI-*bis* intitolato ai delitti contro l'ambiente i cinque nuovi delitti sopra menzionati; compaiono un'aggravante "verde" collegata ai reati di associazione per delinquere e di associazione di tipo mafioso (art. 452-*octies*) e una aggravante applicabile ad ogni reato commesso per realizzare un delitto ambientale (art. 452-*nonies*). Viene ampliata la responsabilità degli enti da reato ambientale; vengono raddoppiati i termini di prescrizione; compaiono norme premiali in caso di ravvedimento operoso (art. 452-*decies*) e misure in senso lato sanzionatorie e accessorie (confisca anche per equivalente; confisca di valori ingiustificati; ripristino dello stato dei luoghi; pene accessorie ex art. 32-*quater* c.p.).

Si tratta di una riforma importante sia sul piano simbolico che pratico.

Gli ecodelitti guadagnano la vetrina del codice penale, con un chiaro messaggio di centralità nella tavola dei valori meritevoli di tutela penale; risulta esplicito il bene giuridico tutelato, ovvero l'ambiente.

La tutela non è più settoriale, per singole matrici ambientali, ma riguarda sia ciascuno di essi che gli ecosistemi nel loro complesso.

Sembra dunque spezzarsi il vincolo con la salute pubblica, ovvero con l'interesse su cui aveva fatto leva la giurisprudenza più risalente (cfr. *supra*, par. 2.1.).

Si consideri però che tale legame si allenta ma non sparisce del tutto; il titolo VI-*bis* «*Dei delitti contro l'ambiente*» segue proprio il titolo VI («*Dei delitti contro l'incolumità pubblica*»); riferimenti alla incolumità pubblica compaiono nel delitto di disastro ambientale (art. 452-*quater* n. 3 c.p.) e nell'art. 452-*sexies*, co. 3 c.p.; l'art. 452-*ter* c.p. incrimina la causazione di morte o lesioni personali non lievi come conseguenza del delitto di inquinamento.

Sul piano pratico i nuovi ecodelitti, per le robuste pene minacciate e per il raddoppio dei termini di prescrizione, dischiudono all'autore-tipo di questi reati (l'imprenditore) l'inedito scenario del carcere, mai prima evocato dalle blande contravvenzioni precedenti.

Contravvenzioni che peraltro affiancano i nuovi delitti, dando vita ad un sistema piramidale che copre le più svariate tipologie di offesa all'ambiente.



Il diritto penale dell'ambiente, dal 2015, si va costruendo come *diritto di lotta* agli inquinamenti; non siamo (ancora?) ad un diritto penale del nemico (qui l'imprenditore-inquinatore), ma certo la legislazione penale si fa più dura e articolata¹⁸.

Il legislatore, con la novella del 2015, sembra essersi almeno in parte riappropriato del proprio ruolo, prima largamente supplito dalla giurisprudenza; ad esempio, di fronte a fenomeni di contaminazioni ambientali disastrose troverà applicazione il nuovo art. 452-*quater* c.p. (o 452-*quinquies* nella forma colposa), interamente scritto dal legislatore, e non più la figura dell'«altro disastro» (artt. 434 e 449 c.p.), il cui contenuto era stato demandato alla giurisprudenza, che ne aveva ricavato, tra l'altro, la figura del disastro ambientale inteso come accadimento di dimensioni straordinarie atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi e idoneo a causare un pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone.¹⁹

Ad un esame più attento dei nuovi ecodeletti, e del disastro ambientale in particolare, l'immagine di un legislatore «autosufficiente» si rivela fallace.

Requisiti come «compromissione significativa e misurabile» delle acque, dell'aria o del suolo (art. 452-bis c.p.), «alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema» (art. 452-*quater*, n. 1 c.p.), «alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali» (art. 452-*quater*, n. 2 c.p.), «materiali ad alta radioattività» (art. 452-*sexies* c.p.) ecc., sono talmente vaghi da necessitare di una essenziale opera di riempimento da parte della giurisprudenza, che dunque concorrerà, come attore co-protagonista, alla scrittura della norma penale.

A parziale giustificazione del legislatore va detto che la Direttiva 2008/99 CE, che ha ispirato la novella, conteneva a sua volta requisiti altrettanto vaghi, e che in effetti non è facile tradurre in norme sufficientemente precise offese ad un bene (l'ambiente) di difficile delimitazione.

L'ambiente oggetto di protezione da parte del diritto penale non è infatti un ideale ambiente incontaminato, ma un ambiente antropizzato nel quale un certo livello di inquinamento è ammesso in ragione di valori, beni e interessi confliggenti (iniziativa economica, lavoro, turismo, agricoltura ecc.); sicché il legislatore anche penale è tenuto a selezionare, nella vastissima gamma di condotte

¹⁸ Cfr. RUGA RIVA, *L'inquinatore nuovo tipo di autore?* In *Riv. it. dir. e proc. pen.* 2020, 1081 ss.

¹⁹ La definizione riportata è quella consolidatasi in giurisprudenza e oggetto di sindacato da parte di Corte cost. n. 327/2008, in *Giur. Cost.* 2008, 3529 ss.



offensive dell'ambiente, quelle sole reputate meritevoli di tutela sulla base di determinate caratteristiche e potenzialità lesive, sempre contemperando gli interessi in gioco.

6. Le peculiarità della dottrina penale-ambientale

Leggendo la breve ma intensa storia del diritto penale dell'ambiente a partire dalla metà degli anni '60 del secolo scorso, ci si imbatte in un fenomeno evidente: buona parte degli autori che si sono cimentati nell'analisi dei nuovi testi normativi, nella annotazione di sentenze e nella redazione di voci enciclopediche²⁰ e di monografie²¹ provengono dalle fila della magistratura.

La dottrina accademica, con rare eccezioni²², non si occupa frequentemente ed approfonditamente della nostra materia, almeno fino alla fine degli anni 70.

Anche i prodotti editoriali risentono della matrice magistratuale: nascono prontuari scritti da magistrati ad uso degli operatori²³, e in particolare della polizia giudiziaria; i primi manuali hanno esplicitamente un taglio pratico-operativo²⁴ e si rivolgono tanto al pubblico degli studenti universitari

²⁰ BERTOLINI, *Ambiente (tutela penale dell')*, penale, Enc. Giur. Treccani, II, 1988, 1 ss.; CICALA, *Ambiente (tutela del)*, dir. pen. e proc. pen, Nov. Dig. Utet, App., I, 1980, p. 265 ss.; P. GIAMPIETRO, *Rifiuti (smaltimento dei)*, Enc. Giur., Milano, 1989, p. 786 ss.

²¹ Troppo numerosi per essere citati qui sono i contributi monografici di AMENDOLA e di P. E. F. GIAMPIETRO; tra i molti altri v. ad es. CICALA, il quale diventerà Presidente dell'ANM, *La tutela dell'ambiente nel diritto amministrativo penale e civile*, cit.; PAONE, *I reati in materia di inquinamento*, Torino, Utet, 1993, in *Giurisprudenza sistematica di diritto penale*, diretta da BRICOLA e V. ZAGREBELSKY; dei manuali e dei prontuari si dirà oltre.

²² Il primo Autore accademico ad occuparsi in modo approfondito del diritto penale dell'ambiente, se non andiamo errati, è stato BAJNO, *Contributo allo studio del bene giuridico nel diritto penale "accessorio": l'ipotesi urbanistico-ambientale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1979, 120; Id. *La tutela penale del governo del territorio*, Milano, 1980; e in contributi più agili, ad es. BAJNO, *Evento e dolo nel delitto di danneggiamento di acque pubbliche*, *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1972, 896; Id. *L'evoluzione della giurisprudenza in materia di tutela delle acque*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1978, 829; Id. *Problemi attuali di diritto penale ambientale*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1988, 445 ss. e di numerosi altri; tra gli autori di contributi più snelli si vedano in particolare NUVOLONE, *I Pretori e l'inquinamento delle acque*, *L'indice penale*, 1971, 311 ss.; Id. *Responsabilità penali per inquinamento idrico e leggi penali*, *L'indice penale*, 1975, 161 ss.; Id., *La delinquenza ecologica in Italia*, *L'indice penale*, 1978, 15 ss. sporadici sono i contributi di autorevoli studiosi come FIANDACA-TESSITORE, *Diritto penale e tutela dell'ambiente*, in *Materiali per una riforma del sistema penale*, Milano, 1984, 145 ss.; BRICOLA, *Aspetti penalistici degli inquinamenti*, in *Riv. Agr.* 1973, 573 ss.; PEDRAZZI, *Profili penalistici di tutela dell'ambiente*, in *L'Indice penale*, 1991, 617 ss.; PADOVANI, *Sugli aspetti penali dell'inquinamento di acque*, *Riv. Dir. agr.* 1971, 531; SGUBBI, *Plurisoggettività eventuale e permanenza nelle fattispecie in tema di inquinamento*, *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1971, 1181 ss.

²³ BERTOLINI, *Prontuario degli illeciti contro l'ambiente e il territorio: le nuove sanzioni penali e amministrative per l'inquinamento atmosferico, idrico, rifiuti transfrontalieri, pesca, pesticidi*, III ed., Rimini, Maggioli, 1991.

²⁴ il Manuale di L. RAMACCI e VILLONI si autodefinisce, dopo il titolo *Reati ambientali e indagini di polizia giudiziaria*, *Manuale tecnico-operativo con formulario*, Rimini, Maggioli, 1993, giunto ora alla XVI ed. Sempre a L. RAMACCI si deve il *Manuale di diritto penale dell'ambiente*, Cedam, Padova, 2001; nella premessa alla prima edizione l'Autore scrive che "dopo quasi quindici anni di esperienza nell'applicazione di disposizioni penali a tutela dell'ambiente prima come giudice e poi come pubblico ministero, ho voluto tentare di fare il punto della situazione e verificare la possibilità di sintetizzare in un volume i principi fondamentali di questa sfuggente materia"; nel 2002 viene pubblicato un altro Manuale, intitolato *Reati ambientali*, Cedam, Padova, 2002, scritto da Giuseppe DI NARDO, magistrato, e Giovanni DI NARDO, avvocato; successivamente i manuali puntano ad esposizioni più sistematiche; nel 2006 esce



e degli accademici, quanto ad un pubblico di professionisti, magistrati ed operatori della p.a. e della polizia giudiziaria.

Rivendicata è l'opera di "alfabetizzazione" della potenzialmente vasta gamma di soggetti che, si auspica, dovranno applicare il nascente diritto penale dell'ambiente, in nome del popolo inquinato, come recita un fortunato titolo di Gianfranco Amendola.

Molti di questi scrittori sono magistrati impegnati quotidianamente (anche) nel contrasto agli inquinamenti, specialmente come Pretori o Pubblici Ministeri.

I nomi più ricorrenti nella letteratura di quel tempo (anni 70 e 80) sono, tra gli altri, quelli di Gianfranco Amendola, Mario Cicala, Pasquale e Franco Giampietro e Luigi Bertolini.

Nei decenni successivi ad animare il dibattito si aggiungono Luca Ramacci, Vincenzo Paone e Luigi Fimiani, solo per citare gli autori più prolifici.

Si tratta, forse generalizzando, di una dottrina di "lotta", che vede nella interpretazione del diritto – e di un diritto spesso mal scritto come tipicamente quello penale ambientale, che dunque largo spazio lascia spazio di manovra ai suoi interpreti – un mezzo per contrastare inquinamento e inquinatori.

Così, ad esempio Gianfranco Amendola, nella premessa alla monografia *Inquinamento idrico e legislazione penale*, scrive che "(...) appare chiaro lo scopo di questo lavoro. Esso è dedicato alla lotta all'inquinamento idrico sotto il profilo dell'applicazione della legge penale, nella speranza che un sempre maggior numero di magistrati italiani si decida ad usare gli strumenti legislativi a disposizione onde combattere il grave fenomeno", per poi aggiungere che "trattasi di un lavoro, frutto, in massima parte, dell'esperienza giudiziaria di due anni in una grande città come Roma, ed in esso si rispecchiano i tanti problemi sorti, giorno per giorno, nella istruzione e nella decisione di quasi mille procedimenti penali attinenti all'inquinamento idrico".²⁵

Diritto penale dell'ambiente, Cacucci editore, Bari, a cura di AMATO, MUSCATIELLO, NITTI, ROSSI e TRIGGIANI; diversi degli Autori sono magistrati. Nel 2008 esce *La tutela penale dell'ambiente dopo il d.lgs n. 4/2008*, Milano, Giuffrè, di FIMIANI, magistrato presso la Corte di Cassazione. Nel 2011 viene pubblicato *Diritto penale dell'ambiente*, Giappichelli, Torino, di RUGA RIVA, con suddivisione in parte generale e parte speciale; nel 2016 *Il diritto penale dell'ambiente*, Roma, EPC, di AMENDOLA, già magistrato; nel 2018 viene pubblicato *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, diretto da CORNACCHIA e N. PISANI, Bologna, Zanichelli; nel 2021 viene pubblicato *I delitti contro l'ambiente. Analisi normativa e prassi giurisprudenziale*, Pisa, Pacini Battaglia, di GALANTI, magistrato di Cassazione con pregresse esperienze di Pubblico Ministero; nello stesso anno compare il *Manuale di diritto penale ambientale*, Bologna, Zanichelli, 2021, di E. NAPOLETANO, avvocato; infine, CORNACCHIA pubblica *Diritto penale dell'ambiente. Diritto penale d'impresa e reati ecologici*, Bologna, Zanichelli, 2024.

²⁵ AMENDOLA, *Inquinamento idrico e legislazione penale*, Milano, Giuffrè, 1972, 8 s. Anche G. VASSALLI, nella Prefazione al libro, segnala che "della formazione attraverso l'esperienza giudiziaria l'opera serba (...) tracce più che evidenti (...) il criterio che è prevalso nella scelta di un ordine da dare alla complessa trattazione è stato quello proprio



La passione civile di questi Autori alimenta una dottrina inevitabilmente e legittimamente orientata a interpretazioni tendenzialmente estensive e di segno “punitivista”, volte cioè a consentire l'applicazione della legge penale agli imputati di reati ambientali.

Restano invece spesso trascurate le istanze garantiste tradizionalmente coltivate dalla dottrina accademica, sia “pura” che svolgente la professione di avvocato, la quale, beninteso, è a sua volta debitrice di una simmetrica e altrettanto legittima propensione a preoccuparsi più delle garanzie che delle esigenze di tutela.

Intendiamoci: l'attitudine persuasiva di una interpretazione dipende dalla maggiore o minore forza delle argomentazioni che la sorreggono, e dal suo livello di coerenza con superiori principi e valori costituzionali ed eventualmente sovranazionali, e non ovviamente dalla formazione di chi la sostiene né dall'effetto (estensivo o restrittivo) nei confronti dell'imputato, almeno qualora si ritenga che il *favor rei* sia canone processuale e non anche sostanziale.²⁶

Non vi è qui spazio per una digressione sull'ermeneutica e sulle (eventuali) differenze tra interpretazione estensiva e divieto di analogia, né modo di approfondire l'argomento con questioni specifiche che a suo tempo hanno impegnato dottrina e giurisprudenza.

Basti a titolo esemplificativo pensare alla questione del dolo nel delitto di danneggiamento delle acque, ammesso senza particolari tentennamenti dalla giurisprudenza e dalla dottrina “magistratuale”²⁷ e viceversa oggetto di maggiori cautele e distinguo da parte della dottrina accademica²⁸.

Si vuole solamente sottolineare, in prospettiva storica, il ruolo centrale svolto dalla dottrina di matrice magistratuale, e provare a coglierne le influenze non solo sulla giurisprudenza e sulla dottrina accademica, ma anche sul dibattito pubblico.

Sotto quest'ultimo profilo vale la pena ricordare come taluni esponenti di spicco di questa dottrina hanno coerentemente pubblicato opere dirette ad un pubblico ben più vasto di quello circoscritto agli addetti ai lavori, e cioè ai cittadini, con l'obiettivo, in qualche caso, di *aprire un*

del magistrato, chiamato a registrare il fenomeno e a cercare di contenerlo e, ove possibile, a punirne i responsabili” (p. V).

²⁶ La questione è assai delicata e non vi è qui spazio per i dovuti approfondimenti, al pari dell'altra questione relativa alla distinguibilità dell'interpretazione estensiva dall'interpretazione analogica in *malam partem*.

²⁷ Cfr. per tutti AMENDOLA, *Inquinamento idrico e legislazione penale*, cit., p. 107.

²⁸ BAJNO, *Evento e Dolo nel delitto di danneggiamento di acque pubbliche*, cit., 891 ss., il quale passa in rassegna varie ipotesi di possibile errore (ad es. sulle capacità autodepurative delle acque contaminate), escludente il dolo.



*dibattito di massa su colpe e responsabilità del governo, del Parlamento, dei partiti, degli enti locali, della magistratura, del sindacato. Per smascherare una volta per tutte il partito degli inquinatori*²⁹.

L'interesse della dottrina accademica si accende negli anni '80, con le prime monografie dedicate alla tutela penale dell'ambiente di Riccardo Bajno³⁰, Paolo Patrono³¹, Salvatore Panagia³², seguite nei decenni successive da quelle di Mauro Catenacci³³, di Gianmarco Azzali³⁴ e di Elio Lo Monte³⁵; dopo l'emanazione del c.d. Testo Unico ambientale (d.lgs. n. 152/2006) la produzione scientifica specialistica si intensifica notevolmente, con le opere di Licia Siracusa³⁶, Costanza Bernasconi³⁷, Vito Plantamura³⁸, Giuseppe Maria Palmieri³⁹, Giovanni de Santis⁴⁰ e numerose altre più recenti, pubblicate specie dopo l'introduzione, nel 2015, degli ecolitt nel codice penale.

In tali opere vengono approfonditi temi (bene giuridico, struttura dei reati ambientali, tecniche di tutela, riconoscibilità del precetto penale ecc.) che riportano al centro della riflessione dottrinale le tradizionali categorie e i "venerabili" principi penali messi in crisi da una legislazione caratterizzata da peculiarità (ad es. la presenza di rinvii a fonti extrapenali talora di fonte non primaria; la complessità dei precetti, la marcata anticipazione di tutela, la tutela di funzioni ecc.) e da una giurisprudenza tutta orientata ad interpretazioni che consentano l'applicazione dei reati ambientali come pressoché unico strumento di tutela effettiva dell'ambiente di fronte alle inerzie della pubblica amministrazione.

Compaiono anche i primi codici dell'ambiente commentati da penalisti⁴¹ e i primi volumi dedicati al diritto penale ambientale in alcuni Trattati⁴².

²⁹ AMENDOLA, *Inquinati e inquinatori. Storia e cronaca della legge Merli*, La nuova Italia Scientifica, 1980, I.

³⁰ *La tutela penale del governo del territorio*, Milano, 1980.

³¹ *Inquinamento industriale e tutela penale dell'ambiente*, Padova, Cedam, 1980.

³² *La tutela dell'ambiente naturale nel diritto penale d'impresa*, Padova, Cedam, 1993.

³³ *La tutela penale dell'ambiente. Contributo all'analisi delle norme penali a struttura "sanzionatoria"*, Padova, Cedam, 1996.

³⁴ *La tutela penale dell'ambiente: un'indagine di diritto comparato*, Padova, Cedam, 2001.

³⁵ *Diritto penale e tutela dell'ambiente. Tra esigenze di effettività e simbolismo involutivo*, Milano, Giuffrè, 2004.

³⁶ *La tutela penale dell'ambiente. Bene giuridico e tecniche di incriminazione*, Milano, Giuffrè, 2007.

³⁷ *Il reato ambientale. Tipicità, offensività, antigiuridicità, colpevolezza*, Pisa, Edizioni ETS, 2008.

³⁸ *Diritto penale e tutela dell'ambiente*, Bari, Cacucci editore, 2007.

³⁹ *Contributo ad uno studio sull'oggetto della tutela nel diritto penale dell'ambiente*, Napoli, Edizioni Scientifiche italiane, 2007.

⁴⁰ *Diritto penale dell'ambiente. Un'ipotesi sistematica*, Milano, Giuffrè, 2012.

⁴¹ GIUNTA (a cura di), *Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali*, Padova, Cedam, 2005.

⁴² *Reati contro l'ambiente e il territorio*, a cura di PELISSERO, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, Torino, Giappichelli, 2013.



Vengono pubblicate voci enciclopediche sia sulla tutela penale dell'ambiente⁴³ unitariamente intese che sulla tutela di singole matrici ambientali.

Si segnala infine un genere letterario peculiare, costituito da Manuali di autodifesa ambientale, volti a spiegare ai cittadini i reati ambientali e a suggerire modi per denunciarli e in generale a fornire strumenti per la protezione ambientale.

Ci si riferisce al libro *In nome del popolo inquinato: manuale giuridico di autodifesa ecologica* di Gianfranco Amendola, del 1973, e al libro di Luca Ramacci, intitolato *Manuale di autodifesa ambientale del cittadino*, uscito nel 2002 e giunto alla quarta edizione, scritto in collaborazione con Legambiente, cui sono devoluti i diritti di autore; volume che nella quarta di copertina precisa di *non* essere un libro che parla di diritto. “*Vuole invece essere un piccolo ausilio per il semplice cittadino che intende difendere il proprio diritto a vivere in un ambiente salubre*”; il libro in realtà parla di diritto, e molto di diritto penale ambientale, ma con linguaggio chiaro e non troppo tecnico – non da legulei, insomma – e si chiude con una serie di modelli per aiutare il cittadino a denunciare, diffidare, accedere agli atti amministrativi ecc.

Questi Manuali gettano un ponte tra esperti e profani, tra diritto e società, e mirano a sensibilizzare l'opinione pubblica ma anche, pragmaticamente, ad aumentare il numero di denunce e segnalazioni da parte della vera vittima degli inquinamenti, e cioè della cittadinanza.

7. Conclusioni: un deformato gioco di formanti

Come visto, il diritto penale ambientale, in Italia, ha una storia relativamente recente ma intensa, che un poco semplificando si può far risalire alla fine degli anni '60.

In assenza di reati *ad hoc*, una parte della giurisprudenza è andata con alterne fortune alla ricerca di surrogati penali, rinvenuti nel codice penale e in varie leggi speciali.

Il formante giurisprudenziale ha fatto da apripista, anticipando il formante legislativo, che ha agito con lentezza e prudenza, impastoiato dapprima nella contesa tra Stato e nascenti Regioni sulla distribuzione di competenze amministrative, determinanti anche a valle delle correlate discipline

⁴³ Anche in relazione alle voci enciclopediche l'antesignano nella dottrina accademica è BAJNO, *Ambiente (tutela dell') nel diritto penale*, 1987, 115, seguito dalla sua allieva VERGINE, *Inquinamento delle acque*, in *Digesto disc. pen.* Utet, VII, 1993, p. 100 ss.; Id. *Ambiente nel diritto penale*, in *Digesto disc. pen.* Utet, App. IX, 1995; Id. *Scarichi nell'aria (reati relativi)*, 1997, XIII, p. 38 ss., autrice anche di numerosi e importanti contributi su questioni più specifiche; F. MUCCIARELLI, *Rifiuti (reati relativi)*, *Digesto disc. pen.* UTET, v. XII, 1997, p. 262 ss.; GIUNTA, *Tutela dell'ambiente (dir. pen.)*, in *Enc. Dir., Annali*, 2, t. II, Giuffrè, Milano, 2008, 1161.



penali⁴⁴, e comunque ben attento a non pregiudicare gli interessi economici (e politici) connessi alle attività imprenditoriali inquinanti, in una epoca nella quale le istanze ambientaliste faticavano a farsi strada nell'opinione pubblica.

D'altro canto, il formante dottrinale si è caratterizzato fin da subito per essere composto in parte consistente da autori magistrati, impegnati in prima persona nel contrasto giudiziario agli inquinamenti.

Abbiamo dato conto della vasta letteratura (commenti monografici alle nuove leggi penali ambientali; voci enciclopediche; manuali operativi, prontuari oltre a molti contributi più agili) che ha veicolato nel dibattito dottrinale (influenzando verosimilmente la giurisprudenza) interpretazioni e tesi spesso volte a massimizzare la tutela dell'ambiente più che a preoccuparsi di garanzie e di principi penali costituzionali.

Abbiamo anche accennato alla scarsa attenzione prestata dalla dottrina accademica – salvo alcune eccezioni – al diritto penale ambientale, almeno fino alla fine degli anni '70.

L'interesse della dottrina accademica si è acceso a partire dagli anni '80 crescendo progressivamente fino ai giorni nostri: volendo tentare una periodizzazione, il numero di pubblicazioni più strutturate cresce in corrispondenza dei più rilevanti *turning point* normativi: il c.d. Testo Unico ambientale (d.lgs. n. 152/2006); la legge sugli ecolitti (l. n. 68/2015); la riforma costituzionale degli artt. 9 e 41 (l. cost. n. 1/2002).

Complessivamente, si assiste ad una anomala sequela di formanti: prima il giurisprudenziale, poi il legislativo – che talora si limita a cristallizzare determinati approdi giurisprudenziali – ed infine, *last and least*, il dottrinale, suddiviso in due anime; l'una «efficientista», incarnata prevalentemente da autori-magistrati, che con libri ed articoli rafforza il formante giurisprudenziale in un gioco di specchi; l'altra «garantista», di formazione accademica (o accademica-avvocatesca) che poco o punto influisce sul diritto vivente.

Infine, va sottolineato come il ruolo preponderante del formante giurisprudenziale sopravvive ed anzi prospera anche laddove il legislatore ha almeno formalmente ripreso in mano il proprio ruolo di *law maker*: vuoi per una certa insipienza nella scrittura delle norme, vuoi per oggettive difficoltà nella descrizione di offese ad un bene sfuggente quale l'ambiente, elementi normativi di centrale importanza nella interpretazione delle fattispecie penali – si pensi alla compromissione o

⁴⁴ Esemplare in questo senso la gestazione della c.d. legge Merli (n. 319/1976), secondo la ricostruzione di ROMEO, *La tutela delle acque in Italia*, cit., specie 40 ss.



LEXAMBIENTE

Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente

Fasc. 1/2026

deterioramento significativi e misurabili di una matrice ambientale o di un ecosistema – sono tuttora rimessi all'opera di riempimento della giurisprudenza, e specialmente della terza sezione della Corte di Cassazione, da tempo occhiuta custode della tutela penale dell'ambiente.



LEXAMBIENTE

Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente

Fasc. 1/2026

**IL D.LGS. N. 81/2026 E L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2024/1203:
GLI INTERVENTI INCIDENTI SUL SISTEMA DEI DELITTI CODICISTICI CONTRO
L'AMBIENTE***

**LEGISLATIVE DECREE N. 81/2026 AND THE IMPLEMENTATION OF DIRECTIVE
(UE) 2024/1203: THE AMENDMENTS RELEVANT TO THE ENVIRONMENTAL
FELONIES PROVIDED FOR IN THE CRIMINAL CODE**

di Grazia Maria VAGLIASINDI

Abstract. Tra le innovazioni recate dal d.lgs. n. 81/2026 in sede di attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente, il contributo analizza criticamente le disposizioni recanti nuove norme definitorie e gli ulteriori interventi incidenti sui delitti codicistici contro l'ambiente. Il contributo ne valuta la portata innovativa e l'impatto, la rispondenza agli obblighi di matrice unionale e la conformità ai fondamentali principi penalistici, nel quadro del contesto normativo in materia di tutela penale dell'ambiente risultante dai numerosi interventi di riforma che nel corso degli ultimi anni hanno interessato il settore e alla luce dell'elaborazione dottrinale e della prassi applicativa rispetto a tale contesto maturate.

Abstract. Among the innovations brought by Legislative Decree n. 81/2026 in implementing Directive (EU) 2024/1203, this paper analyses the provisions establishing new definitions and the other innovations of relevance to the environmental felonies provided for in the Criminal Code. The paper assesses in particular their innovative scope and impact, compliance with EU obligations and adherence to fundamental principles of criminal law, within the regulatory framework for the protection of the environment through criminal law resulting from the numerous reforms that, in Italy, have concerned the sector in recent years.

Parole chiave: Reati ambientali, habitat, ecosistema, abusività, responsabilità da prodotti inquinanti, sanzioni penali, circostanze aggravanti

Key words: Environmental crimes, habitat, ecosystem, unlawfulness, responsibility for polluting products, criminal penalties, aggravating circumstances



SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive - 2. Il d.lgs. n. 81/2026: uno sguardo di insieme - 3. Le nuove norme definitorie - 3.1. Le definizioni di “*habitat all'interno di un sito protetto*” ed “*ecosistema*” - 3.2. La definizione della “*nozione di abusività*” - 4. Gli ulteriori interventi incidenti sul sistema dei delitti codicistici contro l'ambiente - 4.1. Le modifiche al delitto di inquinamento ambientale - 4.2. Il nuovo delitto di commercio di prodotti inquinanti (art. 452-*bis*.1 c.p.) - 4.3. Le modifiche all'art. 452-*ter* c.p. - 4.4. Le nuove circostanze aggravanti di cui all'art. 452-*sexiesdecies* c.p. - 5. Considerazioni conclusive

1. Considerazioni introduttive

Penetranti interventi di riforma, per lo più frutto della necessità di conformare l'ordinamento interno ad obblighi discendenti dal diritto comunitario (ora unionale) e internazionale, hanno nel corso degli anni progressivamente ma radicalmente mutato il volto del diritto penale ambientale italiano.

Tali interventi normativi hanno segnato il passaggio, nell'arco degli ultimi 15 anni, da un apparato punitivo in materia di tutela penale dell'ambiente pressoché esclusivamente incentrato su fattispecie contravvenzionali di pericolo presunto applicabili alle sole persone fisiche, con le associate debolezze in termini di effettività della tutela, ad un complesso, articolato e per molti aspetti estremamente rigoroso sistema normativo, applicabile non solo alle persone fisiche ma anche, per buona parte, agli enti collettivi, nel quale, ad ipotesi contravvenzionali, si affiancano ora numerose ipotesi delittuose - di danno, di pericolo concreto e di pericolo presunto - severamente punite, ipotesi delittuose che si inseriscono, peraltro, in un dettagliato e capillare quadro di previsioni a contenuto punitivo, preventivo, riparatorio e financo investigativo-procedurale.

È in tale contesto normativo già profondamente mutato che si colloca il d. lgs. n. 81/2026 - adottato dal Governo, nell'esercizio della delega conferita con l. n. 91/2025, il 21 aprile 2026 ed entrato in vigore il 2 giugno 2026 - di attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente¹.

* Il contributo è stato realizzato nel quadro del progetto di ricerca coordinato “*Plutofilia y Derecho Penal* (PLUTOFILIA) - *Suproyecto 2 - Derecho penal de clase: propuestas de lege lata y de lege ferenda* (DEPECLA)”, rif. PID2022-142211NB-C22.

¹ Direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE. Sulla direttiva, cfr. CATENACCI, *Ancora su illiceità penale e legittimità amministrativa nel diritto penale dell'ambiente: spunti dalle fonti comunitarie*, in *Diritto*



La direttiva (UE) 2024/1203 è uno strumento normativo di amplissima portata, volto in primo luogo a ravvicinare i sistemi penali e punitivi degli Stati membri dell'Unione europea (UE) in punto di incriminazioni, pene principali ed accessorie e circostanze aggravanti e attenuanti per le persone fisiche e di corresponsabilizzazione degli enti collettivi (e relative sanzioni principali e accessorie) per i reati ambientali contemplati dalla direttiva stessa. La direttiva, in secondo luogo e correlativamente, mira anche ad incidere sull'effettività della tutela penale e punitiva così delineata, intervenendo in tema di durata minima dei termini di prescrizione e di regole sulla giurisdizione, di strumenti di indagine, di *whistleblowing*, di iniziative di cosiddetta *compliance promotion*, diritti di costituzione di parte civile e di informazione e di tutela delle vittime, di coordinamento interno e cooperazione, di risorse e specializzazione dei soggetti coinvolti nella cosiddetta *compliance and enforcement chain*, di strategia nazionale di *enforcement* e di raccolta di dati sui reati ambientali.

Tra le molteplici innovazioni recate dal d.lgs. n. 81/2026 in sede di attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 (per un quadro di insieme, v. par. 2), il presente contributo analizza le disposizioni recanti nuove norme definitorie e gli ulteriori interventi incidenti sui delitti codicistici contro l'ambiente². Il contributo analizza criticamente il contenuto di tali disposizioni, valutandone la portata innovativa e l'impatto, la rispondenza agli obblighi di matrice unionale e la conformità ai fondamentali principi penalistici, nel quadro del contesto normativo in materia di tutela penale dell'ambiente risultante dai numerosi interventi di riforma che nel corso degli anni hanno interessato il settore e alla luce dell'elaborazione dottrinale e della prassi applicativa maturate in relazione alle modifiche da essi recate.

penale dell'Unione europea e nell'Unione europea. *Studi in onore di Giovanni Grasso* (a cura di MAUGERI – SICURELLA – SIRACUSANO – VAGLIASINDI – SCALIA – LUCIFORA), Vol. II, Pisa, Pisa University Press, 2023, p. 1121 ss.; THUN HOHENSTEIN WELSPERG, *La nozione di condotta "illecita" nella nuova direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Ec.*, 2024, n. 1-2, p. 222 ss.; OMODEI, *La Direttiva sulla tutela penale dell'ambiente e le sfide (irrisolte) dell'armonizzazione sanzionatoria: il caso degli illeciti in materia di rifiuti*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Ec.*, 2024, n. 3-4, p. 446 ss.; PERRONE, *"Think globally, act locally": obiettivi e vincoli della Direttiva 2024/1203/UE sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Ec.*, 2024, n. 3-4, p. 500 ss.; SIRACUSA, *La nuova direttiva europea sulla tutela penale dell'ambiente: ragioni della riforma e struttura offensiva delle fattispecie previste*, in *lexambiente.it*, n. 2/2024, p. 38 ss.; RUGA RIVA, *L'impatto della direttiva UE 2024/1203 sulla responsabilità degli enti da reato ambientale: novità e prospettive di riforma*, in *lexambiente.it*, n. 2/2024, p. 67 ss.; sia inoltre consentito il rinvio a VAGLIASINDI, *Necessaria illiceità e struttura sanzionatoria dei reati ambientali alla luce della direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente*, in *lexambiente.it*, n. 3/2024, p. 1 ss.

² Un contributo a nostra firma sulle ulteriori innovazioni recate dal d.lgs. n. 81/2026 verrà pubblicato sul prossimo numero di questa Rivista.



2. Il d.lgs. n. 81/2026: uno sguardo di insieme

Muovendo dagli interventi in punto di diritto penale sostanziale, l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1203, ad opera del d.lgs. n. 81/2026, si sostanzia innanzitutto nella introduzione delle definizioni dei concetti di “*ecosistema*” e “*habitat all'interno di un sito protetto*” nonché della “*nozione di abusività*”, di particolare rilevanza rispetto ai delitti codicistici contro l'ambiente. Quanto a questi ultimi, il d.lgs. n. 81/2026 apporta poi alcuni ‘ritocchi’ al delitto di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-*bis* c.p., con la modifica, tra l'altro, delle circostanze aggravanti ivi già stabilite e l'introduzione di nuove circostanze aggravanti e con il confluire, nelle ipotesi base e aggravate di tale fattispecie, come modificata, del disvalore dei fatti di danneggiamento e distruzione di habitat all'interno di un sito protetto e consequenziale abrogazione esplicita della contravvenzione di cui all'art. 733-*bis* c.p. Il legislatore, inoltre, introduce il nuovo art. 452-*bis*.1, rubricato “*commercio di prodotti inquinanti*”, che viene contestualmente inserito, accanto alle preesistenti fattispecie codicistiche, nei richiami ai delitti contro l'ambiente già contenuti negli artt. 32-*quater* c.p. (incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione) e 240-*bis* c.p. (confisca in casi particolari). Viene, poi, modificato l'art. 452-*ter* c.p., al duplice fine di farvi confluire anche le lesioni e la morte derivanti, come conseguenze non volute, dal nuovo delitto di cui all'art. 452-*bis*.1 c.p. e di inasprirne le pene. Il d.lgs. n. 81/2026, inoltre, introduce l'art. 452-*sexsiesdecies* c.p., che prevede due nuove circostanze aggravanti - del profitto di rilevante entità e del fatto commesso mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere - applicabili a tutti i delitti (preesistenti, modificati e non, e di nuova introduzione) contenuti nel titolo VI-*bis* del libro secondo del codice penale, e dispone, all'art. 7, l'applicabilità della pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna, nei modi di cui all'art. 36 c.p., sia a tutti i delitti (anche in questo caso preesistenti, modificati e non, e di nuova introduzione) di cui al Titolo VI-*bis* del codice penale sia agli altri reati introdotti dal titolo II dello stesso d.lgs. n. 81/2026: si tratta del delitto di cui all'art. 4, d.lgs. n. 81/2026, “*Produzione e commercio di sostanze ozono lesive*”, e della contravvenzione di cui all'art. 5 d.lgs. n. 81/2026, “*Produzione e commercio di gas a effetto serra*”. A tutte le fattispecie, codicistiche e non, di nuova introduzione, viene, poi, estesa l'applicazione degli artt. 452-*decies*, 452-*undecies* e 452-*duodecies* c.p. rispettivamente concernenti il ravvedimento operoso, la confisca e gli obblighi di ripristino dello stato dei luoghi. Il legislatore delegato, infine, sostituisce il comma 4 dell'art. 256, d.lgs. n. 152/2006.



Il legislatore delegato apporta, poi, modifiche al d.lgs. n. 231/2001, in termini sia di adeguamento del catalogo dei reati presupposto di cui all'art. 25-*undecies* ad alcune delle innovazioni recate con il d.lgs. n. 81/2026 appena richiamate, sia di inasprimento del trattamento sanzionatorio, attraverso l'innalzamento del numero massimo delle quote per il delitto di disastro ambientale di cui all'art. 452-*quater* c.p. (fattispecie peraltro di per sé non modificata in sede di attuazione della direttiva) e la previsione dell'aumento di un terzo del numero della quote in alcune ipotesi di delitti ambientali aggravati.

Il legislatore delegato, infine, istituisce il “*Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale*”, crea un meccanismo di raccolta e trasmissione, da parte del Ministero della Giustizia verso la Commissione europea, di dati concernenti i reati ambientali e dispone l'elaborazione da parte del Governo, entro il 21 maggio 2027, della “*Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali*”.

3. Le nuove norme definitorie

Il d.lgs. n. 81/2026 detta le definizioni di “*habitat all'interno di un sito protetto*” ed “*ecosistema*”, ai fini dello stesso d.lgs. n. 81/2026, e la definizione di “*abusività*”, valevole, invece, “*agli effetti della legge penale*”.

3.1. Le definizioni di “*habitat all'interno di un sito protetto*” ed “*ecosistema*”

Secondo l'art. 2, d.lgs. n. 81/2026,

“*Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni seguenti:*

a) «*habitat all'interno di un sito protetto*»: *habitat di specie per cui una zona è classificata come zona di protezione speciale a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o habitat naturale o habitat di specie per cui un sito è designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE o per cui un sito è classificato come di importanza comunitaria a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE;*



b) «ecosistema»: complesso dinamico di comunità di piante, animali, funghi e microrganismi e del loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un'unità funzionale, e comprende tipi di habitat, habitat di specie e popolazioni di specie”³.

Entrambe le definizioni, che ricalcano testualmente le corrispondenti definizioni di cui all'art. 2 della direttiva (UE) 2024/1203⁴, sono dettate, come già rilevato, ai fini dello stesso d.lgs. n. 81/2026, ciò che, sulla base del tenore letterale di tale previsione e della differente opzione seguita per la definizione della “nozione di abusività” (che è invece dettata “agli effetti della legge penale”), pare a prima vista circoscriverne la portata applicativa alle sole disposizioni, dallo stesso d.lgs. n. 81/2026 introdotte o modificate, che ai concetti di habitat all'interno di un sito protetto ed ecosistema facciano riferimento, e segnatamente all'art. 452-bis c.p., come modificato, e al nuovo art. 452-bis.1 c.p., nonché, in virtù del richiamo a dette fattispecie contenuto nell'art. 452-ter c.p., come modificato, indirettamente anche a tale ultima ipotesi.

Una tale lettura, peraltro, porterebbe a conseguenze incongrue, come, ad esempio, l'inapplicabilità della definizione di ecosistema, introdotta dal d.lgs. n. 81/2026, al delitto di disastro ambientale ex art. 452-quater c.p., fattispecie che, non direttamente modificata dal d.lgs. n. 81/2026⁵, impernia la definizione di disastro ambientale (art. 452-quater, comma 1, nn. 1 e 2) proprio sul concetto di alterazione - irreversibile o la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali - di un ecosistema.

Per evitare incongruenze di tal fatta, risulta senz'altro preferibile un'interpretazione teleologicamente orientata della locuzione “ai fini del presente decreto”, riferita cioè alle complessive finalità, perseguite dal decreto, di attuazione della direttiva (UE) 2024/1203, finalità rispetto alle quali, restando all'esempio poc'anzi formulato, anche l'art. 452-quater c.p., seppure

³ Sulla funzione di tali norme definitorie, si veda la “Relazione tecnica sullo schema di decreto legislativo”, consultabile all'indirizzo <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1492565.pdf>, ove (p. 1) si legge che “L'articolo 2 introduce alcune definizioni, funzionali alla uniforme applicazione della disciplina comunitaria in merito all'“habitat all'interno di un sito protetto” e di “ecosistema”. La disposizione normativa ha carattere definitorio. La sua finalità è propedeutica a fornire una uniforme applicazione della disciplina comunitaria, recependo le definizioni di cui all'art. 2 della direttiva”.

⁴ Come già osservato da RAMACCI, *Decreto legislativo 21 aprile 2026, n. 81 di attuazione della Direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente: espansione della tutela e persistenti criticità interpretative*, in *lexambiente.it*, 22 maggio 2026, par. 2.

⁵ Resta ferma l'incidenza sull'ambito operativo (anche) di tale fattispecie della nuova definizione di “nozione di abusività”, dettata dal d.lgs. n. 81/2026 (su tale questione, v. par. 3.2), oltre all'applicabilità anche all'art. 452-quater c.p. delle nuove aggravanti di cui all'art. 452-sexiesdecies c.p. e della pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna disposta, per tutti i delitti di cui al Titolo VI-bis c.p., dall'art. 7, d.lgs. n. 81/2026.



non modificato, costituisce un tassello assai importante, rappresentando in particolare tale preesistente fattispecie attuazione degli obblighi di criminalizzazione - e dei correlativi obblighi di fissazione di sanzioni proporzionate, efficaci e dissuasive per le persone fisiche e per gli enti collettivi - rispetto a molte delle condotte elencate dall'art. 3(2) e alle ipotesi di reati cosiddetti qualificati⁶ previste dall'art. 3(3) della direttiva.

Le due definizioni in commento non rileverebbero, invece, rispetto a disposizioni che restino al di fuori dello spettro, diretto o indiretto, della direttiva (UE) 2024/1203 e del d.lgs. n. 81/2026.

Occorre anche osservare che, nella direttiva (UE) 2024/1203 e nella corrispondente definizione di ecosistema di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 81/2026, l'habitat è considerato una componente del più ampio concetto di ecosistema⁷. Peraltro, il riferimento autonomo, nei delitti contro l'ambiente come da ultimo modificati o introdotti, all'ecosistema e all'habitat (v. par. 4.1), potrebbe apparire a taluno indicativo di un assetto in termini di eterogeneità o complementarietà tra i due concetti, diversamente dall'impostazione in proposito emergente dalla direttiva (UE) 2024/1203 e dalla stessa definizione di ecosistema dettata dal d.lgs. n. 81/2026.

Non va, poi, trascurato che il generale concetto di habitat, quale componente dell'ecosistema, non coincide con il concetto, interamente normativo, di "*habitat all'interno di un sito protetto*".

Quanto a quest'ultima definizione, essa costituisce adeguamento alle sopravvenienze normative intervenute a livello di regolamentazione amministrativa unionale rispetto alla definizione a suo tempo contenuta nell'art. 2(1)(c) della direttiva 2008/99/CE e, all'epoca della trasposizione della direttiva 2008/99/CE, testualmente riprodotta nell'art. 1, comma 3, d.lgs. n. 121/2011 e ivi dettata ai fini dell'applicazione del solo art. 733-bis c.p., fattispecie con la quale si era attuato l'obbligo di criminalizzazione concernente il significativo deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto di cui all'art. 3(1)(h) della direttiva 2008/99/CE⁸.

⁶ Su tale categoria e sulle criticità ad essa associate, cfr. SIRACUSA, *La nuova direttiva europea sulla tutela penale dell'ambiente*, cit., p. 63 ss.

⁷ Cfr. RAMACCI, *Decreto legislativo 21 aprile 2026, n. 81*, cit., par. 2.

⁸ Art. 1, comma 3, d.lgs. n. 121/2011: "*Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE*".



L'introduzione di una nuova definizione di habitat all'interno di un sito protetto e l'abrogazione dell'art. 733-*bis* c.p.⁹, ad opera del d. lgs. n. 81/2026, comportano anche l'implicita abrogazione della definizione di cui all'art. 1, comma 3, d.lgs. n. 121/2011.

3.2. La definizione della “nozione di abusività”

Assai più complesse sono le questioni associate all'introduzione, ad opera del d.lgs. n. 81/2026, dell'art. 452-*quinquiesdecies* c.p., recante la definizione della “nozione di abusività”.

Per comprendere il significato e la portata di tale definizione, occorre preliminarmente ricordare che la necessaria illiceità delle condotte, che nella direttiva (UE) 2024/1203¹⁰ costituisce il primo elemento della delimitazione degli obblighi di criminalizzazione in capo agli Stati membri in relazione alle condotte elencate dagli artt. 3 e 4 della stessa direttiva e il primo tassello della descrizione delle condotte stesse, nel diritto penale interno si traduce, quanto ai delitti codicistici contro l'ambiente (e ai nuovi reati di cui agli artt. 4 e 5, d.lgs. n. 81/2026)¹¹, nel requisito di illiceità speciale sintetizzato, nella formulazione di dette fattispecie penali, nell'avverbio “abusivamente”¹².

Tale termine, sia con riferimento al delitto di “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”, nel cui contesto è stato per la prima volta utilizzato in materia ambientale, sia, successivamente, con riferimento ai delitti contro l'ambiente introdotti con la legge n. 68/2015, è stato oggetto in dottrina di contrastanti interpretazioni¹³, restando comunque condivisa l'ovvia estensione del perimetro dell'abusività anche al di là del mero compimento di condotte del tutto clandestine. In giurisprudenza, pur riconoscendosi espressamente alla clausola in commento una

⁹ Giova ricordare che l'art. 733-*bis* c.p. era stato in precedenza modificato dalla l. n. 82/2025.

¹⁰ Come già nella direttiva 2008/99/CE, anche se con una tecnica diversa; sia consentito il rinvio a VAGLIASINDI, *Necessaria illiceità e struttura sanzionatoria dei reati ambientali*, cit., p. 7 ss.

¹¹ Nei restanti reati ambientali, la necessaria illiceità delle condotte si sostanzia nell'essere le fattispecie incentrate sullo svolgimento di una data attività in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione, in violazione dei contenuti del provvedimento autorizzativo o, infine, superando determinati limiti tabellari.

¹² Per le ragioni esposte nella nota precedente, la categoria della “illiceità” di cui alla direttiva (UE) 2024/1203, non è interamente sovrapponibile a quella dell'abusività presente nell'ordinamento interno. In questo senso, si veda anche la “Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo di recepimento”, trasmessa alla Presidenza del Senato il 21 gennaio 2026, consultabile all'indirizzo <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1492565.pdf>, p. 7. Sull'abusività della condotta nei delitti ambientali, cfr. CATENACCI, *Ancora su illiceità penale e legittimità amministrativa nel diritto penale dell'ambiente: spunti dalle fonti comunitarie*, cit., p. 1150 ss.; cfr. inoltre, diffusamente, DI LANDRO, *L'abusività della condotta nei reati ambientali. Questioni de iure condito e de iure condendo*, in *Ecomafie* (a cura di CANCIO MELIÁ – CORNACCHIA), Milano, FrancoAngeli, 2024, p. 73 ss., e in *lexambiente.it*, n. 3/2023, p. 1 ss.

¹³ Sulle quali, cfr., ad esempio, BISORI, *Linee interpretative e nodi problematici della abusività della condotta nei nuovi reati ambientali. Prove tecniche di abusivismo giudiziario?*, in *Criminalia*, 2015, p. 315 ss.; MELZI D'ERIL, *L'inquinamento ambientale a tre anni dall'entrata in vigore, in penale contemporaneo.it*, 12 luglio 2018.



funzione di delimitazione del penalmente rilevante¹⁴, si è consolidata una interpretazione assai ampia, comprendente non solo condotte compiute in assenza delle prescritte autorizzazioni, in violazione dei contenuti dell'autorizzazione o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime, ma anche condotte conformi alle pertinenti autorizzazioni quando queste ultime comunque non siano commisurate alla tipologia di attività, o, ancora, condotte poste in essere in violazione di leggi statali o regionali - ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale - ovvero di prescrizioni amministrative¹⁵.

Si tratta di una interpretazione che, giova segnalarlo, nello sganciare l'abusività da un collegamento alla violazione della normativa strettamente pertinente al settore ambientale¹⁶ e, soprattutto, nel riconoscere la sussistenza di tale nota di illiceità speciale anche in caso di autorizzazioni valide e legittimamente ottenute ma non commisurate alla tipologia di attività, di fatto significativamente riduce, quando non annulla del tutto, quella portata selettiva del penalmente rilevante a livello di enunciazione di principio riconosciuta all'avverbio "*abusivamente*" dalla stessa giurisprudenza, portando, al contempo, alla possibilità di affermare la penale responsabilità anche in caso di condotte conformi ad un'autorizzazione legittimamente posseduta.

In tale contesto, la direttiva (UE) 2024/1203, nel definire il requisito della necessaria illiceità, considera innanzitutto illecite le condotte che violano "*un atto legislativo dell'Unione che contribuisce al perseguimento di uno degli obiettivi della politica dell'Unione in materia ambientale di cui all'art. 191, paragrafo 1, TFUE*" e le corrispondenti disposizioni o i corrispondenti provvedimenti nazionali di recepimento e attuazione (art. 3(1), comma 2, lett. a) e b), della direttiva), precisandosi nel preambolo (considerando 9) l'irrelevanza della specifica base giuridica di adozione dell'atto normativo che si assume violato, purché esso contribuisca alla tutela dell'ambiente. La direttiva, inoltre considera illecita la condotta "*anche se posta in essere su autorizzazione rilasciata da un'autorità competente di uno Stato membro, qualora tale autorizzazione sia stata ottenuta in modo fraudolento o mediante corruzione, estorsione o coercizione, o qualora tale autorizzazione violi palesemente i pertinenti requisiti normativi*

¹⁴ Cass. Sez. 3, n. 21187 del 15/02/2023.

¹⁵ Cass. Sez. 3, n. 46170 del 21/09/2016; Cass. Sez. 3, n. 15865 del 31/01/2017; Cass. Sez. 3, n. 28732 del 27/04/2018; Cass. Sez. 3, n. 21187 del 15/02/2023; Cass. Sez. 3, n. 29230 del 10/07/2025; Cass. Sez. 3, n. 8783 del 11/02/2026.

¹⁶ In proposito si aggiunga che, sganciato da un collegamento con la violazione della normativa ambientale, il delitto di disastro ambientale di cui all'art. 452-*quater*, comma 1, n. 3, c.p., incentrato sull'offesa alla pubblica incolumità, risulta di impossibile delimitazione e giustificazione concettuale rispetto al delitto di disastro innominato di cui all'art. 434 c.p.



sostanziali” (art. 3(1), comma 3, della direttiva), a quest’ultimo proposito affermando nel preambolo (considerando 10) che *“il fatto che l’autorizzazione sia legale non esclude procedimenti penali nei confronti del titolare dell’autorizzazione se quest’ultimo non rispetta tutti gli obblighi di autorizzazione da essa previsti o altri obblighi giuridici pertinenti non contemplati dall’autorizzazione”*.

La direttiva pare dunque estendere il concetto di illiceità al di là della normativa avente come base giuridica l’art. 192 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), cioè la disposizione sulla base della quale sono adottati gli atti normativi dell’Unione volti al raggiungimento degli obiettivi enunciati dall’art. 191 TFUE, e pare inoltre considerare illecita la condotta conforme ad un’autorizzazione che non sia rispondente ai *“pertinenti requisiti normativi sostanziali”*.

Tali essendo le previsioni della direttiva, il d.lgs. n. 81/2026 interviene, con l’art. 452-*quinquiesdecies* c.p., dettando una definizione dell’avverbio *“abusivamente”* valevole *“agli effetti della legge penale”*.

Si tratta di una locuzione che rende la portata applicativa della disposizione assai ampia, in quanto destinata ad operare non solo con riferimento ai delitti codicistici contro l’ambiente, ma anche ogni qualvolta l’abusività della condotta venga utilizzata dal legislatore come elemento costitutivo di reati ambientali extra-codicistici o di circostanze, anch’esse ovunque collocate. Verosimilmente, la scelta di dettare una definizione valevole agli effetti della legge penale, da considerarsi in effetti quantomeno anomala vista la *ratio* dell’introduzione della norma definitoria e la collocazione della stessa nel titolo dedicato ai delitti contro l’ambiente, si spiega non solo con l’intento del legislatore di renderla applicabile ad altri reati ambientali attualmente previsti nella legislazione speciale, ma anche, e soprattutto, con l’intento di dettare una definizione che possa essere applicabile anche a reati ambientali di futura introduzione che tale clausola conterranno.

Pertanto, essendo la definizione dettata *“agli effetti della legge penale”*, per evitare che la norma definitoria del termine *“abusivamente”*, chiaramente introdotta dal d.lgs. n. 81/2026 per esigenze proprie dei reati ambientali, finisca per vincolare l’interprete rispetto a fattispecie penali, diverse da quelle ambientali, che detto avverbio utilizzino - si pensi, a mero titolo d’esempio, agli artt. 348, 443 e 615-*ter* c.p. -, il legislatore delegato opportunamente circoscrive la portata applicativa della norma definitoria di nuova introduzione stabilendo che il termine abusivamente si



intende riferito “*anche*” alle violazioni della normativa ambientale, restando così salva l'autonomia (cioè, ‘non ambientale’) interpretazione del termine abusivamente nelle fattispecie penali non relative al settore ambientale.

Tanto osservato, occorre in primo luogo soffermarsi sui nn. 1 e 2 della definizione della “nozione di *abusività*” dettata dall'art. 452-*quinqüesdecies*, comma 1, c.p., secondo cui il termine abusivamente si intende riferito anche alle condotte poste in essere: “1) *in violazione di disposizioni legislative dell'Unione europea in materia di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente*; 2) *in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative attuative delle disposizioni di cui al numero 1)*”.

In proposito, occorre innanzitutto segnalare l'estrema problematicità dell'art. 452-*quinqüesdecies*, comma 1, n. 1 c.p., là dove pare voler ‘definire’ la nota di illiceità speciale sintetizzata nell'avverbio “*abusivamente*”, che come già ricordato concorre a delimitare il penalmente rilevante dei reati ambientali che la contengono, attraverso un ‘rinvio in bianco’ alla diretta violazione di una qualsiasi disposizione legislativa dell'Unione in materia di tutela penale dell'ambiente, quindi di qualsiasi regolamento o direttiva in questa materia (con esclusione delle decisioni della Commissione in quanto esse non hanno rango di “*disposizioni legislative*”). Una tale scelta ci pare del tutto censurabile sotto il profilo del rispetto del principio costituzionale di legalità, il quale esige che le leggi penali siano sufficientemente determinate e precise, con conseguenziale e correlata pretermissione anche del principio della necessaria conoscibilità della legge penale. Il legislatore delegato sembra peraltro di fatto contestualmente abdicare alle prerogative scaturenti dal principio costituzionale di riserva di legge statale in materia penale, rimettendo la delimitazione dell'ambito di applicabilità del precetto penale al legislatore europeo, vista l'assenza, in ciò che risulta dal combinato disposto dell'art. 452-*quinqüesdecies*, comma 1, n. 1, c.p., e delle singole fattispecie penali interne che richiedono l'abusività della condotta, di uno specifico richiamo ad una specifica fonte legislativa unionale. Tale esito pare assumere contorni ancor più peculiari in relazione alle direttive dell'Unione, in quanto le direttive la cui violazione rileverebbe *ex art.* 452-*quinqüesdecies*, comma 1, n. 1, c.p., potrebbero essere solo quelle non attuate o non correttamente attuate, ricadendo per forza di cose quelle attuate, e attuate correttamente, nel comma 1, n. 2, della



disposizione; secondo il consolidato orientamento della Corte di giustizia, però, una direttiva non può, di per sé e indipendentemente da una legge interna di uno Stato membro, avere l'effetto di determinare o aggravare la responsabilità penale di chi agisce in violazione delle sue disposizioni¹⁷.

Quanto alla delimitazione della materia di pertinenza delle fonti la cui violazione integra l'abusività della condotta *ex art. 452-*quinqüesdecies* c.p.*, e facendo qui riferimento, per le ragioni appena esposte, alle sole fonti nazionali, dalla definizione sembra discendere la limitazione delle fonti in tal senso rilevanti a quelle strettamente concernenti la materia ambientale, non risultando dunque ricomprese, come invece pare discendere dalle previsioni della direttiva, quelle, relative ad altre materie, che in qualche modo indirettamente contribuiscano alla tutela dell'ambiente.

In tal senso depone la lettera della definizione di cui al nuovo art. 452-*quinqüesdecies* c.p., là dove si fa riferimento a disposizioni legislative o regolamentari, o a provvedimenti amministrativi, di attuazione di disposizioni legislative dell'Unione "*in materia di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente*". Nel riprodurre testualmente il dettato dell'art. 191 TFUE, concernente gli obiettivi perseguiti dalla politica ambientale dell'Unione, e nell'usare l'espressione "*in materia di*" riferita alle disposizioni legislative la cui violazione assume rilievo ai fini dell'integrazione dell'abusività, l'art. 452-*quinqüesdecies*, comma 1, nn. 1 e 2, c.p., infatti, pare circoscrivere l'abusività alla sola violazione di disposizioni legislative e regolamentari o provvedimenti amministrativi attuativi di atti legislativi dell'Unione aventi come base giuridica l'art. 192 TFUE, cioè, come già ricordato, la disposizione sulla base della quale l'Unione adotta le disposizioni legislative volte al raggiungimento degli obiettivi ambientali di cui all'art. 191 TFUE, con l'esclusione dunque della violazione di altre disposizioni che, secondo l'espressione invece usata dalla direttiva, semplicemente "*contribuiscono*" al perseguimento di uno degli obiettivi della politica dell'Unione in materia ambientale di cui all'art. 191, disposizioni, queste ultime, aventi pertanto una sola indiretta (e perciò manipolabile in sede interpretativa) finalizzazione alla tutela dell'ambiente.

Quanto al fatto che, secondo l'art. 452-*quinqüesdecies* c.p., il termine abusivamente vada riferito "*anche*" alle condotte poste in essere in violazione delle disposizioni in materia ambientale,

¹⁷ Cfr., ad esempio, CGUE, 8 ottobre 1987, *Kolpinghuis Nijmegen*, C-80/86; CGUE, 26 settembre 1996, *Arcaro*, C-168/95; CGUE (Grande Sezione), 3 maggio 2005, *Berlusconi e altri*, cause riunite C-387/02, C-391/02 e C-403/02.



esso non può certamente essere interpretato come confermativo di quell'orientamento giurisprudenziale prima richiamato che, rispetto ai reati ambientali che richiedono l'abusività della condotta, ritiene sussistente tale requisito anche in caso di violazione di disposizioni concernenti materie differenti da quella strettamente ambientale. Il termine “*anche*” mira qui piuttosto, come già evidenziato, ad evitare che una norma definitoria, relativa per contesto di introduzione e collocazione topografica ai reati ambientali ma dettata “*agli effetti della legge penale*”, finisca per vincolare l'interprete nell'applicazione di reati diversi da quelli ambientali¹⁸.

Passando al n. 3 del comma 1 dell'art. 452-*quiquiesdecies* c.p., esso considera “*abusive*” anche le condotte poste in essere “*3) sulla base di autorizzazioni ottenute fraudolentemente ovvero con violenza o minaccia o mediante la commissione di reati contro la pubblica amministrazione*”.

La nuova norma definitoria qualifica dunque, condivisibilmente, come abusivo il comportamento conforme ad un provvedimento amministrativo che sia però il frutto, ad esempio, di una frode, di un accordo corruttivo o di una condotta estorsiva o altrimenti coercitiva¹⁹, risultando da questo punto di vista, per la formulazione prescelta nella descrizione delle note modali, di più ampia portata rispetto alla corrispondente previsione della direttiva.

La norma definitoria, invece, non contiene alcun riferimento alla abusività per violazione dei “*pertinenti requisiti normativi sostanziali*” di cui all'art. 3(1), comma 3, della direttiva, non potendosi di conseguenza considerare abusivi, alla luce dell'art. 452-*quiquiesdecies* c.p., i comportamenti comunque conformi ai pertinenti provvedimenti autorizzatori legittimamente ottenuti, quand'anche i contenuti di tali provvedimenti, al di là delle ipotesi di dichiarazioni fraudolente, accordi corruttivi etc., per ragioni non attribuibili al titolare dell'autorizzazione risultino inadeguati rispetto all'attività e perciò non conformi ai “*pertinenti requisiti normativi sostanziali*”.

Da questo punto di vista, il disposto dell'art. 452-*quiquiesdecies*, comma 1, n. 3, c.p., si risolve in una restrizione della portata della norma definitoria rispetto a quanto discendente dalla direttiva, restrizione che risulta particolarmente apprezzabile sotto il profilo della tenuta dei fondamentali principi penalistici. Il mancato inserimento, nell'art. 452-*quiquiesdecies* c.p., di un

¹⁸ In senso contrario, cfr. RAMACCI, *Decreto legislativo 21 aprile 2026, n. 81*, cit., par. 5.

¹⁹ Va peraltro segnalato che, ben prima della direttiva (UE) 2024/1203, e anche al di fuori della materia strettamente ambientale, l'autorizzazione che sia frutto di collusione è stata considerata da dottrina e giurisprudenza come illegittima o anche ‘inesistente’; cfr. BERNASCONI, *Art. 452-bis*, in *Codice Penale* (a cura di PADOVANI), Tomo II, Milano, Giuffrè-Francis Lefebvre, 2019, p. 3045 ss.



riferimento all'abusività di condotte conformi ad un'autorizzazione non rispettosa dei pertinenti requisiti normativi sostanziali sembra per tal via smentire a livello normativo quell'orientamento interpretativo, diffusosi in giurisprudenza, che riconosce l'abusività nel caso di comportamenti conformi ad autorizzazioni non commisurate alla tipologia di attività o quando si accerti che sarebbe stato comunque tecnicamente possibile per l'imprenditore adottare tecniche o rispettare limiti e valori soglia di maggior tutela dell'ambiente rispetto a quelli, indicati in autorizzazione, effettivamente adottati. L'art. 452-*quinqüesdecies* c.p. evita così il rischio che l'imprenditore sia surrettiziamente trasformato in garante della completezza ed adeguatezza del provvedimento autorizzativo.

Peraltro, sul piano dei rapporti tra diritto dell'UE e diritto interno, una tale restrizione, così come del resto quella relativa alla rilevanza delle sole disposizioni strettamente concernenti la materia ambientale che pure pare scaturire dall'art. 452-*quinqüesdecies* c.p., potrebbe tradursi in una non piena conformità del recepimento alle pertinenti previsioni della direttiva, le quali, come emerge da quanto precede, risultano per i profili qui in esame di più ampia portata rispetto a quanto scaturente dalla definizione di "*nozione di abusività*" introdotta dal legislatore italiano.

Al di là della possibilità che ciò determini l'apertura di una procedura di infrazione per incompleto o incorretto recepimento della direttiva, preme qui rilevare che tale più ampia nozione europea di illiceità potrebbe finire per essere invocata dal giudice penale in termini di interpretazione conforme del diritto interno al diritto dell'Unione europea; tuttavia, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia²⁰ e dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione²¹, in base ai limiti imposti dal principio di legalità in materia penale una tale operazione non potrebbe avere l'effetto di affermare una responsabilità penale che, in assenza di detta interpretazione conforme, non esisterebbe, né di aggravare la responsabilità penale dell'imputato.

4. Gli ulteriori interventi incidenti sul sistema dei delitti codicistici contro l'ambiente

Quanto agli ulteriori interventi di rilievo codicistico, fermi gli effetti sul penalmente rilevante scaturenti dalle nuove norme definitorie e in particolare dalla definizione di "*nozione di abusività*", il legislatore delegato è intervenuto in modo complessivamente limitato, ma come si vedrà non per questo irrilevante, sul Titolo VI-*bis* del libro secondo del codice penale.

²⁰ Si veda CGUE (Grande Sezione), 16 giugno 2005, *Pupino*, C-105/03.

²¹ Cass. Sez. Un., n. 22225 del 19/01/2012.



Il legislatore delegato, in particolare, ha ritenuto gli artt. 452-*bis* e 452-*quater* c.p. atti a costituire, per la loro struttura di reati di evento a forma libera (seppur con i limiti derivanti dal necessario carattere abusivo della condotta), una idonea base sulla quale intervenire - con alcuni innesti e modifiche e con l'aggiunta di una nuova fattispecie di reato - per dare attuazione agli obblighi relativi alla maggior parte delle condotte che, secondo la direttiva (UE) 2024/1203, se illecite e commesse intenzionalmente (da intendersi come commesse con dolo, non solo intenzionale) o, per molte di esse, con grave negligenza, devono essere considerate reato (art. 3(2) e 3(4) della direttiva) quando *“provocano o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora”*.

4.1. Le modifiche al delitto di inquinamento ambientale

Il legislatore delegato, lasciando inalterato l'art. 452-*quater* c.p., è dunque innanzitutto intervenuto sull'art. 452-*bis* c.p. al fine di farvi confluire la rilevanza di molte delle condotte di cui all'art. 3(2) della direttiva, di adeguare le pene edittali all'obbligo discendente dalla direttiva di prevedere per tali condotte sanzioni penali, efficaci, proporzionate e dissuasive - i cui massimi edittali non siano inferiori ai vari livelli minimi dei massimi edittali stabiliti, in base alla gravità delle condotte, dall'art. 5(2) della direttiva²² - e di attuare parte di quanto previsto dalla direttiva in tema di circostanze aggravanti (art. 8 della direttiva) e reati qualificati (art. 3(3) della direttiva).

In particolare, il d.lgs. n. 81/2026 modifica in primo luogo il comma 1, n. 2, dell'art. 452-*bis* c.p., inserendovi la parola *“habitat”*, sicché risulta oggi punibile per inquinamento ambientale, con la pena della reclusione da due a sei anni, *“chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna”*.

Si tratta, in effetti, di un'aggiunta non solo non strettamente necessaria ma anche foriera di potenziali esiti incongrui, considerando che il concetto di ecosistema, già presente nella descrizione

²² Si veda la *“Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo di recepimento”*, cit., p. 6, ove si afferma che *“Il prodotto di tale esercizio ha consentito, anche a mezzo della rimodulazione del secondo comma, di ricondurre ben diciassette richieste di incriminazione - condotte di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a), c i), c ii), c iii), c iv), c v), c vi), d), e), f ii), j), k), l), m), q), r i), r ii), della Direttiva - direttamente al reato di cui all'articolo 452-bis c.p.”*.



dell'evento del delitto, ricomprende, in base alla definizione di ecosistema introdotta dallo stesso d.lgs. n. 81/2026, “*tipi di habitat, habitat di specie e popolazioni di specie*” e che la direttiva (UE) 2024/1203, come già rilevato, chiaramente considera l'habitat come un elemento del più ampio concetto di ecosistema, facendo, non a caso, riferimento, nell'elencare gli effetti negativi sull'ambiente delle condotte illecite, a “*danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora*”, senza menzionare dunque l'habitat.

Paradossalmente, proprio alla luce di tale impostazione della direttiva, l'inserimento del termine “*habitat*” nell'art. 452-*bis*, comma 1, n. 2, c.p., rischia di far risultare l'art. 452-*bis* c.p. distonico rispetto alla prospettiva unionale, potendo la previsione disgiunta dei concetti di ecosistema e habitat nel corpo della stessa fattispecie ingenerare l'idea che i due concetti siano tra loro in rapporto di eterogeneità ed eventualmente di complementarità, e non, come invece è nella prospettiva europea, di continenza.

Inoltre, e correlativamente, la distinta considerazione dell'ecosistema e dell'habitat in seno al novellato art. 452-*bis* c.p. potrebbe condurre all'esito incongruo di restringere, per via interpretativa, l'ambito applicativo del più grave delitto di disastro ambientale *ex* art. 452-*quater* c.p., che continua a far riferimento al solo ecosistema, a fronte dell'esplicito inserimento, accanto all'ecosistema, dell'habitat nella meno grave ipotesi di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-*bis* c.p.

Analoghi rilievi valgono, *mutatis mutandis*, anche per la corrispondente formulazione, che menziona l'habitat accanto all'ecosistema, del nuovo art. 452-*bis*.1 c.p. (sul quale, v. par. 4.2).

Tanto osservato, va aggiunto che, verosimilmente, tale innesto è stato realizzato dal legislatore delegato per fugare ogni dubbio sulla attitudine anche dell'ipotesi base di inquinamento ambientale a coprire gli obblighi di criminalizzazione di cui all'art. 3(2)(q) della direttiva (UE) 2024/1203, relativo al deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto (concetto quest'ultimo, lo ribadiamo, diverso dal generale e più ampio concetto di habitat), e agli obblighi in punto di circostanze aggravanti e reati qualificati imperniati sulla gravità del detrimento recato dalla condotta illecita all'habitat all'interno di un sito protetto, ipotesi, queste ultime, che trovano peraltro specifica attuazione, anche sul piano del trattamento sanzionatorio richiesto dalla direttiva, nelle circostanze aggravanti dell'art. 452-*bis* c.p. come modificate.



Il d.lgs. n. 81/2026, infatti, riscrive le aggravanti del delitto di cui all'art. 452-*bis* c.p., già oggetto di modifica ad opera della l. n. 137/2023, sostituendo il comma 2 e introducendo un nuovo comma 3 (nel quale peraltro confluisce parte di quanto prima previsto dal comma 2) e un nuovo comma 4.

Alla luce del d.lgs. n. 81/2026, il nuovo testo dell'art. 452-*bis*, commi 2, 3 e 4, risulta dunque il seguente:

“La pena è aumentata da un terzo alla metà quando l'inquinamento è prodotto alternativamente:

1) in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;

2) in danno di specie animali o vegetali protette;

3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli;

4) in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli.

Nel caso in cui l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ne causi la distruzione, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata”.

Si tratta di aggravanti speciali, ad effetto speciale quelle di cui ai commi 2 e 3 e ad effetto comune quella di cui al comma 4, attraverso le quali si dà attuazione agli obblighi in punto di incriminazioni, livelli delle pene, circostanze aggravanti e reati qualificati stabiliti dalla direttiva.

Il nuovo comma 2 dell'art. 452-*bis* c.p. estende, in via alternativa, l'aggravamento di pena da un terzo alla metà, già previsto, sempre in via alternativa, per l'inquinamento prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero prodotto in danno di specie animali o vegetali protette, alle ipotesi di inquinamento prodotto in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli - basando dunque l'aumento di pena su un elemento quantitativo non numerico - o, ancora alternativamente, in danno di un ecosistema (senza ulteriori specificazioni, quindi anche di dimensioni non notevoli) quando l'inquinamento abbia effetti durevoli.



L'aggravante di cui all'art. 452-*bis*, comma 2, n. 3, c.p., dell'aver causato l'inquinamento in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli, comporta i consueti dubbi in termini di sufficiente precisione della fattispecie e le consuete incertezze interpretative e applicative che si associano all'uso di elementi quantitativi non numerici (qui, le “*dimensioni notevoli*”), dubbi e incertezze peraltro non nuovi alla materia dei delitti contro l'ambiente²³.

L'aggravante in commento, per il suo tenore letterale, riecheggia e pare in effetti voler recepire parte degli obblighi di incriminazione di cui all'art. 3(3) della direttiva (UE) 2024/1203 in tema di reati ambientali qualificati, cioè le condotte, già elencate all'art. 3(2), che provochino “*a) la distruzione di un ecosistema di dimensioni o di valore ambientale considerevoli o di un habitat all'interno di un sito protetto o danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi, a tale ecosistema o habitat; o b) danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque*”. Più corretto, però, sarebbe stato far rilevare tale ipotesi a titolo di disastro ambientale *ex art. 452-quater* c.p., posto che il concetto di “*distruzione*” di un ecosistema, cui si riferisce l'art. 3(3) della direttiva (“*distruzione*” di un ecosistema di dimensioni considerevoli) è certamente coerente con il delitto di disastro ambientale, che però, allo stato, non dà esplicito rilievo alle dimensioni dell'ecosistema ai fini della sua integrazione, e non invece con il delitto di (mero) inquinamento ambientale, per definizione caratterizzato da effetti non irreversibili; inoltre, altre ipotesi di reati qualificati contemplati dalla direttiva rilevano certamente a titolo di disastro ambientale (ad esempio il caso di “*danni (...) irreversibili, a tale ecosistema (...)*”) e non di (mero) inquinamento.

Quanto all'aggravante di cui all'art. 452-*bis*, comma 2, n. 4, dell'aver causato l'inquinamento in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli - con la quale il legislatore può aver voluto recepire tanto l'aggravante di cui all'art. 8(1)(a) della direttiva (“*il reato ha provocato (...) danni rilevanti irreversibili o duraturi a un ecosistema*”) quanto le quasi

²³ Su tali questioni, sia consentito il rinvio a VAGLIASINDI, *La tutela penale dell'ambiente attraverso il paradigma dei delitti di evento: dagli obblighi di criminalizzazione di fonte europea alle coordinate ermeneutiche della giurisprudenza di legittimità*, in *Diritto penale dell'Unione europea e nell'Unione europea. Studi in onore di Giovanni Grasso*, cit., p. 1261 ss., e riferimenti bibliografici e giurisprudenziali ivi contenuti. Giova ricordare che la direttiva (UE) 2024/1203, all'art. 3(6) (7) e (8), elenca una serie di indicatori che gli Stati membri possono utilizzare al fine di ricostruire il significato dei vari elementi quantitativi non numerici utilizzati dalla direttiva stessa (danno rilevante, quantità trascurabile, quantità non trascurabile) e assicurare così maggiore precisione alle definizioni delle condotte illecite e maggiore uniformità in sede di applicazione delle fattispecie di reato introdotte negli Stati membri; il legislatore delegato ha però scelto di non recepire legislativamente gli indicatori di cui all'art. 3(6), 3(7) e 3(8). Rispetto agli elementi quantitativi non numerici utilizzati nella descrizione degli eventi dei cosiddetti reati qualificati (“*dimensioni considerevoli*”, “*danni duraturi*”), invece, la direttiva non fornisce un elenco di indicatori.



identiche previsioni in tema di reati qualificati *ex art. 3(3) della direttiva (“danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi” all’ecosistema)*²⁴ - anche in questo caso il termine utilizzato (“durevoli”) necessiterà di uno sforzo interpretativo al fine di delimitarne gli effettivi contorni e di tracciare il confine tra i delitti di inquinamento e disastro ambientale.

Tale nuova aggravante, infatti, inserisce un nuovo tassello nella progressione dei fatti offensivi nei confronti dell’ecosistema, progressione che oggi viene ad abbracciare, in ordine crescente di disvalore e, almeno nelle intenzioni (v. *infra*), di corrispondente risposta sanzionatoria, il deterioramento o la compromissione significativi e misurabili dell’ecosistema non durevoli né tantomeno irreversibili (art. 452-*bis*, comma 1, n. 2, c.p., punito con la reclusione da due a sei anni), il deterioramento o la compromissione significativi e misurabili dell’ecosistema quando l’inquinamento ha effetti durevoli ma non irreversibili (art. 452-*bis*, comma 2, n. 4, punito con la reclusione da due a sei anni aumentata da un terzo alla metà, cioè da due anni e otto mesi a tre anni nel minimo e da otto a nove anni nel massimo) e l’alterazione dell’equilibrio dell’ecosistema irreversibile o la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali (art. 452-*quater*, comma 1, nn. 1 e 2, c.p., punito con la reclusione da cinque a quindici anni). Il nuovo assetto normativo potrebbe però portare a punire un inquinamento dell’ecosistema aggravato *ex art. 452-bis*, comma 2, n. 4, c.p., perché causante effetti (meramente) durevoli, più severamente di una, per definizione più grave, alterazione irreversibile, o difficilmente reversibile sul piano tecnico ed economico, dell’ecosistema che venga qualificata e contestata *ex art. 452-quater*, comma 1, nn. 1 e 2, c.p., sicché la progressione in termini di crescente offensività non trova necessariamente riscontro in una corrispondente progressione del trattamento sanzionatorio.

Passando all’aggravante di cui al nuovo terzo comma dell’art. 452-*bis* c.p., dell’avere l’inquinamento di un habitat all’interno di un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico causato la distruzione dell’habitat stesso, l’aumento di pena da un terzo a due terzi, rispetto alla corrispondente previsione prima contenuta nell’art. 452-*bis*, comma 2, c.p., è ora ancorato solo alla distruzione dell’habitat all’interno dell’area protetta (o sottoposta a vincolo), e non già, come accadeva in precedenza, anche al deterioramento o alla compromissione che, quando concernenti un habitat in un sito non

²⁴ Sulla criticabile sovrapponibilità tra le offese di cui all’art. 3(3) e quelle di cui all’art. 8(1) della direttiva (UE) 2024/1203, cfr. SIRACUSA, *La nuova direttiva europea sulla tutela penale dell’ambiente*, cit., p. 64 ss.



‘comune’ ma protetto rileveranno *ex art. 452-bis*, comma 2, n. 1 o n. 2. Tanto osservato, va aggiunto che anche tale aggravante vuole dare attuazione ad una parte degli obblighi unionali in tema di reati qualificati (“*la distruzione (...) di un habitat all’interno di un sito protetto o danni (...) duraturi, a tale (...) habitat*”, art. 3(3)(a) della direttiva). Come si è visto, però, il concetto di “*distruzione*” appare distonico rispetto al delitto di inquinamento ambientale, essendo quest’ultimo caratterizzato dalla reversibilità degli effetti. Più opportuno, quindi, sarebbe stato ricondurre l’ipotesi in commento al delitto di disastro ambientale, aggravato *ex art. 452-quater*, comma 2, c.p., per essersi il disastro prodotto “*in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo (...) ambientale (...)*”; tra l’altro, l’assetto normativo venutosi a creare con l’introduzione dell’aggravante di cui all’art. 452-*bis*, comma 3, c.p., rende estremamente difficile la distinzione tra l’ipotesi aggravata di inquinamento ambientale in commento e la preesistente ipotesi di disastro ambientale aggravato.

Quanto, infine, all’aggravante di cui al nuovo quarto comma dell’art. 452-*bis* c.p., dell’aver causato un inquinamento, base o aggravato (“*Se dai fatti di cui ai commi precedenti*”) da cui derivi pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone, essa determina un aumento di pena nella misura ordinaria (“*la pena è aumentata*”, quindi aumento fino a un terzo) delle pene previste dai commi 1, 2 e 3 dell’art. 452-*bis* c.p., come modificato. Attraverso tale circostanza aggravante si dà rilievo agli obblighi scaturenti dalla direttiva (art. 3(2) e 5(2)) concernenti le condotte, dalla stessa elencate, che “*possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone*”. Le condotte costituenti inquinamento ambientale che invece effettivamente “*provocano (...) il decesso o lesioni gravi alle persone*” già rilevavano e continuano a rilevare a titolo di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale e, oggi, anche del nuovo delitto di commercio di prodotti inquinanti (art. 452-*ter* c.p., come modificato).

Tale aggravante si viene peraltro ad inserire nei complessivi equilibri normativi preesistenti in tema di rilevanza delle condotte abusive dolose che determinino un pericolo di inquinamento ambientale, situazione questa la cui punizione, stante l’inequivoco riferimento dell’art. 452-*quinqüies*, comma 2, c.p. alle sole condotte colpose, è suscettibile di assumere rilevanza penale, sussistendone i presupposti, solo a titolo di tentativo di inquinamento ambientale *ex art. 452-bis* e 56 c.p.

La condotta dolosa che causi il pericolo di deterioramento o compromissione significativi e misurabili – eventualmente anche aggravata in base al comma 2, nn. 1, 2 e 3 trattandosi di situazioni



qualificabili in termini di tentativo circostanziato di delitto e non di tentativo di delitto circostanziato – e che sia anche caratterizzata dal contestuale pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone (circostanza anche questa di per sé astrattamente configurabile come già compiutamente realizzatasi in seno ad una fattispecie solo tentata), potrà comunque rilevare solo quale tentativo di inquinamento *ex artt.* 56 e 452-*bis*, comma 1, c.p., eventualmente aggravato in base al comma 2, nn. 1, 2 e 3, non potendosi in tale situazione tener conto della speciale proiezione pericolosa per la vita e l'incolumità delle persone di cui al nuovo comma 4 dell'art. 452-*bis* c.p. senza per tal via inaccettabilmente punire il pericolo di un pericolo.

Inoltre, risulterà complessa nella prassi la distinzione tra un inquinamento ambientale consumato aggravato dal pericolo per la vita o l'incolumità pubblica e il disastro ambientale *ex art.* 452-*quater*, comma 1, n. 3, cioè il disastro ambientale che, pur in assenza di un'alterazione irreversibile dell'ecosistema o di un'alterazione non irreversibile ma la cui eliminazione è comunque tecnicamente ed economicamente complessa, è tale per *“l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo”*²⁵.

4.2. Il nuovo delitto di commercio di prodotti inquinanti (art. 452-*bis*.1 c.p.)

Il nuovo art. 452-*bis*.1, rubricato *“Commercio di prodotti inquinanti”*, stabilisce che:

“Alle pene stabilite dall'articolo 452-bis, primo comma, soggiace chiunque abusivamente immette sul mercato o mette comunque in circolazione un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l'emissione o l'immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che ne deriva, cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La pena è aumentata se dal fatto deriva:

1) un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone;

²⁵ In senso contrario, cfr. RAMACCI, *Decreto legislativo 21 aprile 2026, n. 81*, cit., par. 3, secondo il quale non sembra che *“possano sorgere problemi riguardo all'ipotesi di disastro definita dal n. 3 dell'art. 452-quater”*.



2) un pericolo rilevante alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, a un habitat, alla fauna o alla flora.

La pena è aumentata da un terzo alla metà quando l'inquinamento è prodotto alternativamente:

1) in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;

2) in danno di specie animali o vegetali protette;

3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli;

4) in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli.

Nel caso in cui l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ne causi la distruzione la pena è aumentata da un terzo a due terzi”.

Tale nuovo delitto, che vuole dare attuazione agli obblighi discendenti dall'art. 3(2)(b) della direttiva (UE) 2024/1203²⁶, punendo coloro che abusivamente abbiano immesso sul mercato o comunque messo in circolazione prodotti inquinanti dal cui impiego, da altri fatto, siano scaturiti una compromissione o un deterioramento delle componenti ambientali, pare collocarsi, innovativamente per la materia ambientale, nella prospettiva della responsabilità penale da prodotto, con tutte le associate criticità in termini di rispetto dei principi penalistici che a tale forma di responsabilità si accompagnano²⁷. In questa direzione depone, oltre alla rubrica dell'art. 452-bis.1 c.p. (appunto, commercio, cioè immissione sul mercato o messa in circolazione, di prodotti inquinanti), la direttiva (UE) 2024/1203 la quale, all'art. 3(2)(b), impernia il corrispondente obbligo di criminalizzazione sul concetto di “*impiego su vasta scala*” che, secondo il considerando 17 del preambolo della direttiva, “*si riferisce all'effetto combinato dell'uso del prodotto da parte di più utilizzatori, indipendentemente dal loro numero, a condizione che la condotta provochi o possa provocare danni all'ambiente o alla salute umana*”. Tale concetto, che contribuisce a connotare la responsabilità in termini di responsabilità penale da prodotto e a meglio delimitare l'area di rilevanza penale dell'incriminazione in commento, non è stato, invece, inserito dal legislatore

²⁶ Su tale previsione della direttiva (UE) 2024/1203 v. l'ampia ricostruzione di SIRACUSA, *La nuova direttiva europea sulla tutela penale dell'ambiente*, cit., p. 52 ss.

²⁷ Sulla responsabilità da prodotto, cfr., per tutti, PIERGALLINI, *Danno da prodotto e responsabilità penale*, Milano, Giuffrè, 2004.



delegato nel nuovo art. 452-*bis*.1 c.p.; conducendo il concetto di “*impiego su larga scala*” ad una restrizione del penalmente rilevante, esso potrà essere eventualmente invocato in sede di interpretazione del diritto penale nazionale in conformità alla direttiva (UE) 2024/1203.

Fermo quanto si dirà a breve in tema di struttura del reato e di elemento soggettivo, lo spazio applicativo di tale fattispecie è, sotto il profilo della condotta e del suo oggetto materiale, potenzialmente estremamente esteso, concernendo essa l'abusiva immissione sul mercato (cioè l'introduzione di un determinato prodotto nella catena commerciale²⁸) o la messa in circolazione (cioè qualsiasi condotta con la quale il prodotto esca dalla sfera di controllo dell'agente e sia destinata alla diffusione²⁹) di qualsiasi prodotto, che potremmo definire pericoloso perché immesso sul mercato o messo in circolazione abusivamente e perché inquinante secondo l'ampia accezione di tale ultimo concetto ricavabile dallo stesso art. 452-*bis*.1, comma 1, c.p.

Quanto alla struttura del nuovo delitto, il legislatore delegato sembra introdurre un delitto di evento (la compromissione o il deterioramento delle componenti ambientali) a forma vincolata (condotta abusiva di immissione sul mercato o messa in circolazione); nella descrizione del fatto tipico si inserisce però un ulteriore tassello rappresentato dall'impiego, da parte dell'utilizzatore, del prodotto da altri immesso sul mercato o messo in circolazione, impiego che, per lo scarico, l'emissione o l'immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che ne deriva, cagiona l'evento di compromissione o deterioramento delle componenti ambientali. La condotta di impiego del prodotto da parte dell'utilizzatore si inserisce dunque nella descrizione del fatto tipico, descrizione che viene così ad appuntarsi sulla condotta dell'utilizzatore che, non immettendo sul mercato e non mettendo in circolazione, né potendo contribuire *ex artt.* 110 e ss. alla realizzazione di tali condotte attraverso la mera condotta di impiego, ad esse successiva, è da ritenersi estraneo alla platea dei soggetti attivi del delitto di commercio di prodotti inquinanti e dei possibili concorrenti in tale delitto, potendo il singolo utilizzatore semmai rispondere, sussistendone i presupposti, del delitto di inquinamento ambientale *ex art.* 452-*bis* c.p.

Quantomeno oscura risulta in tale contesto l'affermazione, contenuta nella “*Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo di recepimento*”, secondo cui l'art. 452-*bis*.1 sarebbe “*un reato di condotta a forma vincolata e a doppio evento, che richiede che il pericolo (comune) generato dall'immissione in commercio del prodotto cagioni, prima, un evento lesivo intermedio -*

²⁸ Così interpretata da RAMACCI, *Decreto legislativo 21 aprile 2026, n. 81*, cit., par. 4.

²⁹ Così interpretata, ancora, da RAMACCI, *Decreto legislativo 21 aprile 2026, n. 81*, cit., par. 4.



consistente nello scarico, nell'emissione o nell'immissione di un quantitativo di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque - dal quale, poi, scaturisca la messa in pericolo o la lesione effettiva della vita o dell'incolumità di una o più persone"³⁰.

Il tenore letterale del nuovo art. 452-bis.1, comma 1, c.p., infatti, esige, per la sua consumazione, l'effettiva verifica, con le sole modalità descritte, di una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle componenti ambientali, non risultando ai fini dell'integrazione del reato base né rilevante né tanto meno sufficiente *"la messa in pericolo o la lesione effettiva della vita o dell'incolumità di una o più persone"* cui invece la Relazione fa riferimento. La condotta che, senza provocarlo effettivamente, possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone, che la direttiva richiede di punire, viene in rilievo quale circostanza aggravante (art. 452-bis.1, comma 2, n. 1), mentre il fatto che effettivamente provochi, quali conseguenze non volute, il decesso o lesioni gravi alle persone, che la direttiva ugualmente richiede di punire, sarà rilevante in base all'art. 452-ter c.p., contestualmente modificato dal legislatore delegato al fine, tra l'altro, di farvi confluire anche gli eventi morte o lesioni scaturenti, quale conseguenza non voluta, dal nuovo delitto di commercio di prodotti inquinanti. Infine, la condotta che, senza provocarlo effettivamente, possa comunque provocare un danno rilevante alle componenti ambientali, che pure la direttiva richiede di considerare reato, pare restare di fatto priva di esplicita copertura legislativa, potendo rilevare eventualmente a titolo di tentativo (con una pena corrispondentemente ridotta).

Resta da segnalare che, non avendo il legislatore provveduto a modificare l'art. 452-quinquies, comma 1, c.p. - e non potendosi certamente considerare l'art. 452-bis.1 c.p. come una ipotesi circostanziale dell'art. 452-bis c.p., come tale implicitamente richiamata dall'art. 452-quinquies c.p. - la responsabilità per il delitto di commercio di prodotti inquinanti è allo stato da ritenere configurabile solo in relazione alla commissione dolosa del fatto.

Ciò, oltre a violare gli obblighi di criminalizzazione in tema di responsabilità penale per colpa grave scaturenti dalla direttiva in relazione alla condotta in commento (v. art. 3(4) della direttiva), finisce per restringere in modo assai rilevante la concreta portata applicativa del delitto di commercio di prodotti inquinanti, trattandosi di una fattispecie il cui spettro realizzativo, nella realtà empirica, può ben concernere atteggiamenti colposi oltre che dolosi (con il caso di fatto commesso con dolo eventuale da ipotizzarsi come di possibile frequente verifica). Si tratta, peraltro, di un

³⁰ "Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo di recepimento", cit., p. 6 ss.



reato che pare, per il suo contenuto, per lo più configurabile in seno ad enti collettivi nell'interesse e a vantaggio di essi (in termini, ad esempio, di risparmio di spesa associato a un mancato rispetto di norme integrante l'abusività).

Tanto rilevato, va detto che la nuova disposizione è criticabile anche sotto ulteriori profili.

Innanzitutto, non si comprende, dal punto di vista della tecnica legislativa, la scelta di indicare la pena attraverso un riferimento, appunto *quoad poenam*, al delitto di inquinamento ambientale (*"Alle pene stabilite dall'articolo 452-bis, primo comma, soggiace (...)"*), posto che il delitto di commercio di prodotti inquinanti risulta compiutamente e autonomamente descritto in seno allo stesso art. 452-bis.1. Una simile formulazione avrebbe avuto senso, nei termini ovviamente di un rinvio *"Alle pene stabilite dal primo comma"*, solo se l'ipotesi in commento fosse stata inserita nel corpo dell'art. 452-bis, come ipotesi speciale di inquinamento ambientale.

Quanto alle circostanze aggravanti del nuovo delitto, esse presentano numerosi profili di contraddittorietà rispetto sia alle previsioni della direttiva, sia al delitto base di commercio di prodotti inquinanti come descritto dallo stesso art. 452-bis.1, comma 1, c.p., sia, infine, alle quasi identiche, nel contenuto, circostanze aggravanti previste per il delitto di inquinamento ambientale.

Spicca innanzitutto la asimmetria topografica delle circostanze aggravanti del delitto di commercio di prodotti inquinanti rispetto a quelle, dal contenuto in buona parte sovrapponibile, previste dall'art. 452-bis c.p. come riformulato, con, ad esempio, la previsione come prima aggravante del fatto di commercio di prodotti inquinanti dal quale derivi pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, ipotesi che invece chiude l'elenco delle aggravanti del delitto di inquinamento ambientale.

L'aspetto topografico - quanto meno bizzarro, specie rispetto a una disposizione che individua la pena per il fatto base attraverso un rinvio all'art. 452-bis c.p. - è in sé peraltro marginale, assai più rilevanti risultando le differenze degli aumenti di pena previsti per i due delitti per le medesime situazioni aggravanti, differenze derivanti dalla diversa collocazione topografica dell'aggravante in commento in seno a ciascun articolo e dalla diversa formulazione del rinvio, al fatto base e/o aggravato.

Così, rispetto al delitto di inquinamento ambientale, l'aggravante del pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, collocata nel comma 4 dell'art. 452-bis c.p., determina un aumento di pena fino a un terzo delle pene rispettivamente previste per *"i fatti di cui ai commi precedenti"*,



cioè per i fatti di inquinamento ambientale base (art. 452-*bis*, comma 1, c.p.) o aggravato (art. 452-*bis*, comma 2 o comma 3, c.p.). Nel nuovo delitto di commercio di prodotti inquinanti, invece, l'aggravante del pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, alla luce della sua collocazione (al comma 2, prima quindi delle altre circostanze previste nei commi successivi) e della formulazione utilizzata (“*se dal fatto deriva*”), determina un aumento di pena fino a un terzo delle sole pene previste per il fatto base di commercio di prodotti inquinanti (art. 452-*bis*.1, comma 1, c.p.).

Non è chiaro se si tratti di una svista o di una scelta consapevole di differenziare le conseguenze sanzionatorie dettata da una malintesa interpretazione degli obblighi in punto di livelli delle pene scaturenti dalla direttiva (UE) 2024/1203, malintesa in quanto la direttiva, all'art. 5(2), per la condotta di cui all'art. 3(2)(b), che come si è visto l'art. 452-*bis*.1 c.p. oggi incrimina, prevede le stesse griglie di limiti minimi dei massimi edittali di pena previste per molte delle altre condotte elencate dall'art. 3(2) della direttiva³¹ che il legislatore delegato ritiene riconducibili all'art. 452-*bis* c.p. come modificato.

Ancor più criticabile, per la sua irragionevolezza, è poi l'aver previsto (art. 452-*bis*.1, comma 2, n. 2) come circostanza aggravante l'ipotesi in cui dal fatto (di cui al comma 1) derivi “*un pericolo rilevante alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, a un habitat, alla fauna o alla flora*”³², posto che non si vede come il pericolo per le componenti ambientali possa aggravare un fatto base che, per la sua integrazione, esige già una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili, e quindi un danneggiamento, delle stesse componenti ambientali.

Tale circostanza risulta di impossibile applicazione per ciò che concerne il riferimento al pericolo rilevante a un ecosistema, a un habitat, alla fauna o alla flora, perché si tratta di situazione per definizione inglobata nel fatto base. Quanto all'ipotesi di un fatto consumato per avvenuti deterioramento o compromissione dell'aria, delle acque o di porzioni estese o significative del suolo (comma 1), stante la labilità, e conseguentemente manipolabilità, del concetto di “*pericolo rilevante alla qualità*” dell'aria, delle acque o del suolo (comma 2) vi è, all'opposto, il rischio che essa venga

³¹ Si tratta, in particolare, delle condotte di cui all'art. 3(2), lettere a), c i), c ii), c iii), c iv), c v), c vi), d), e), f ii), j), k), l), m), q), r i), r ii), della direttiva (UE) 2024/1203; v. *supra*, nota 22.

³² Oltre a quanto si dirà nel testo, va segnalato che l'aggravante in commento, rispetto al fatto base di cui al comma 1, non fa riferimento al sottosuolo e, quanto al suolo, non contiene l'espressione “*porzioni estese o significative*”.



sempre ritenuta sussistente dalla giurisprudenza, essendo difficile discernere i casi in cui la compromissione o il deterioramento di dette componenti ambientali siano accompagnati da tale pericolo rilevante per la qualità delle stesse componenti da quelli in cui tale pericolo non vi sia, con il conseguenziale rischio di un indiscriminato inasprimento del trattamento sanzionatorio.

Resta da ricordare che al nuovo delitto di commercio di prodotti inquinanti si applicano la pena accessoria del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione di cui all'art. 32-*quater* c.p. (art. 3, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 81/2026), la confisca di cui all'art. 240-*bis* c.p. (art. 3, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 81/2026), le disposizioni in tema di ravvedimento operoso, confisca e obblighi di ripristino dello stato dei luoghi di cui, rispettivamente, agli artt. 452-*decies*, 452-*undecies* e 452-*duodecies* c.p. (art. 6, d.lgs. n. 81/2026), le nuove circostanze aggravanti di cui all'art. 452-*sexiesdecies* c.p. e la pubblicazione della sentenza di condanna (quest'ultima *ex* art. 7, d.lgs. n. 81/2026).

4.3. Le modifiche all'art. 452-*ter* c.p.

Il legislatore delegato è intervenuto sulla rubrica e sul testo dell'art. 452-*ter* c.p. al duplice fine di farvi confluire anche gli eventi morte o lesioni conseguenti al nuovo delitto di commercio di prodotti inquinanti di cui all'art. 452-*bis*.1 c.p. e di inasprire i massimi edittali delle pene detentive per i casi di lesioni gravissime (con il massimo edittale della reclusione innalzato da nove a undici anni) e della morte (con il massimo edittale della reclusione innalzato da dieci a dodici anni) che derivino da uno dei due delitti³³.

L'art. 452-*ter* c.p. risulta dunque oggi rubricato "*Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale e di commercio di prodotti inquinanti*" e stabilisce che si applichino le pene di crescente gravità ivi stabilite "*Se da uno dei fatti di cui agli articoli 452-*bis* e 452-*bis*.1 deriva, quale conseguenza non voluta dal reo*" una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni (reclusione da due anni e sei mesi a sette anni), una lesione grave (reclusione da tre a otto anni), una lesione gravissima (reclusione da quattro a undici anni) o la morte (reclusione da cinque a dodici anni), prevedendo

³³ Si veda la "*Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo di recepimento*", cit., p. 7, ove si legge che l'innalzamento dei livelli delle pene, in verità nella Relazione indicati in modo non corrispondente a quanto in effetti stabilito dal d.lgs. n. 81/2026, sono stati disposti "*in coerenza con l'introduzione dell'aggravante dell'esposizione al pericolo per la vita o l'incolumità personale prevista dal nuovo terzo comma dell'art. 452-*bis**".



anche, come già in precedenza, che si applichi il cumulo giuridico (pena da infliggersi per l'ipotesi più grave aumentata fino al triplo, con il limite della reclusione comunque non superiore a venti anni) nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone.

In merito al delitto di cui all'art. 452-ter c.p., avente una struttura di delitto aggravato dall'evento analoga a quella dell'art. 586 c.p., giova in generale ricordare che risulta incerta la sua qualificazione in termini di ipotesi autonoma di reato o di ipotesi aggravata del delitto di inquinamento ambientale (e, ora, anche del nuovo delitto di commercio di prodotti inquinanti). Tale incertezza, più che dipendere dalla tecnica di tipizzazione utilizzata, si spiega con il tentativo, non privo di criticità sul piano della tenuta dei principi fondamentali, di parte della dottrina di superare, proprio attraverso la qualificazione dell'art. 452-ter c.p. come ipotesi aggravata del delitto di inquinamento ambientale, il mancato richiamo, da parte del legislatore, dell'art. 452-ter c.p. in alcune disposizioni applicabili ai reati ambientali, come l'art. 452-undecies c.p. in tema di confisca, e il mancato inserimento dello stesso art. 452-ter c.p. nel catalogo dei reati presupposto di cui al d.lgs. n. 231/2001, a fronte dell'esplicito riferimento, in tali disposizioni, alla comparativamente meno grave ipotesi di inquinamento ambientale³⁴. Tali lacune normative, che non è ad oggi del tutto chiaro se siano il frutto di sviste, dovute anche ai mutamenti occorsi nella formulazione delle disposizioni in questione nel corso dei lavori preparatori della l. n. 68/2015, o il risultato di consapevoli scelte da parte del legislatore, secondo l'impostazione in commento verrebbero appunto superate considerando l'art. 452-ter c.p. come implicitamente richiamato in quanto ipotesi aggravata del delitto di inquinamento ambientale, quest'ultimo nelle suddette disposizioni espressamente menzionato.

Il decreto legislativo n. 81/2026 non reca interventi deputati o comunque atti a dirimere la questione, questione che pure evidentemente interseca la corretta e completa attuazione degli obblighi di tutela penale stabiliti dalla direttiva (UE) 2024/1203. Il silenzio in proposito serbato dal legislatore delegato, infatti, potrebbe essere invocato come confermativo in entrambe le direzioni - mere sviste o consapevoli scelte - sopra richiamate.

Cionondimeno, un importante effetto 'di sistema', verosimilmente non voluto, potrebbe scaturire dall'art. 6. d.lgs. n. 81/2026. Come già ricordato, quest'ultimo dispone l'applicazione degli

³⁴ Sulle diverse posizioni e relativi argomenti rispettivamente utilizzati a sostegno, cfr. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, Torino, Giappichelli, 2024, p. 288 ss.



artt. 452-*decies*, 452-*undecies* e 452-*duodecies* c.p., rispettivamente concernenti il ravvedimento operoso, la confisca e gli obblighi di ripristino dello stato dei luoghi, ai “*reati di cui al presente titolo*”, cioè il titolo II (dello stesso d.lgs. n. 81/2026) nel quale viene disposta anche la modifica dell'art. 452-*ter* c.p. L'ampio tenore del riferimento contenuto nell'art. 6, d.lgs. n. 81/2026, pare dunque comportare l'applicazione anche al delitto di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale e di commercio di prodotti inquinanti delle disposizioni dettate dall'art. 452-*undecies* c.p. in tema di confisca per i delitti ambientali, applicazione sino ad oggi preclusa dal già ricordato mancato richiamo dell'art. 452-*ter* da parte dell'art. 452-*undecies* c.p.

Giova aggiungere che all'art. 452-*ter* c.p., come modificato, si applicano anche, oltre alla confisca *ex art.* 240-*bis* c.p.³⁵, le nuove circostanze aggravanti di cui all'art. 452-*sexiesdecies* c.p. e la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna (quest'ultima *ex art.* 7, d.lgs. n. 81/2026). Non viene invece inserito un richiamo all'art. 452-*ter* c.p. nell'art. 32-*quater* c.p., così perpetuandosi le asimmetrie sopra richiamate in termini di disciplina applicabile a tale reato.

4.4. Le nuove circostanze aggravanti di cui all'art. 452-*sexiesdecies* c.p.

Il nuovo articolo 452-*sexiesdecies* c.p., introdotto dal d.lgs. n. 81/2026, stabilisce che:

“Per i reati previsti dal presente titolo la pena è aumentata:

1) se dal reato deriva un profitto di rilevante entità;

2) se il fatto è commesso mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere”.

Le nuove circostanze aggravanti, speciali a effetto comune, sono applicabili a tutti i delitti ambientali, preesistenti, modificati o di nuova introduzione, previsti nel Titolo VI-*bis* del libro secondo del codice penale. Esse danno attuazione agli obblighi in tema di circostanze aggravanti scaturenti dalla direttiva, in particolare dall'art. 8, lett. f) (“*il reato ha generato o si prevedeva che generasse benefici finanziari rilevanti, o ha consentito di evitare spese rilevanti, direttamente o indirettamente, nella misura in cui tali benefici o spese possano essere determinati*”) e lett. c) (“*il reato ha comportato l'uso di documenti falsi o contraffatti da parte dell'autore del reato*”)³⁶.

³⁵ In quanto il richiamo all'art. 452-*ter* c.p. era già stato inserito nel comma 1 dell'art. 240-*bis* c.p. dall'art. 6-*ter*, comma 3, lett. a), d.l. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 ottobre 2023, n. 137.

³⁶ È utile segnalare che la maggior parte delle altre circostanze aggravanti contemplate dalla direttiva rilevano già nel nostro ordinamento, attraverso preesistenti circostanze aggravanti comuni o speciali.



Quanto all'aggravante del profitto di rilevante entità, essa va a colpire la motivazione di locupletazione che solitamente accompagna la commissione di reati ambientali (specie nel contesto dello svolgimento di attività economico-imprenditoriali).

La locuzione prescelta è uguale a quella utilizzata dall'art. 13, d.lgs. n. 231/2001, che dispone l'applicazione delle sanzioni interdittive quando, tra l'altro, *“l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità”*.

L'accertamento giudiziale dell'elemento dimensionale del profitto (la rilevante entità) *ex art. 452-sexiesdecies*, comma 1, n. 1, c.p. potrà quindi certamente beneficiare degli orientamenti giurisprudenziali formatisi in relazione all'identico elemento menzionato nell'art. 13, d.lgs. n. 231/2001. Tuttavia, il diverso contesto e la diversa funzione delle due disposizioni - circostanza aggravante per le persone fisiche la prima e presupposto per l'applicazione di sanzioni interdittive agli enti collettivi la seconda - suggeriscono la necessità di procedere in proposito con prudenza, evitando un'automatica traslazione alla nuova aggravante del diritto vivente formatosi in relazione all'art. 13, d.lgs. n. 231/2001.

Va, peraltro, sottolineato come la formulazione dell'art. 8, lett. f), della direttiva (UE) 2024/1203, che incentra l'aggravante sulla duplice (implicita) declinazione del profitto quale positivo beneficio finanziario o quale evitamento di spesa, fughi ogni dubbio sulla rilevanza del risparmio di spesa, non solo diretto ma anche indiretto, a condizione che le somme risparmiate siano determinabili; va, inoltre, evidenziato come la direttiva consideri rilevante non solo un profitto, così inteso, effettivamente realizzatosi, ma anche il beneficio finanziario che si prevedeva si potesse realizzare con la commissione del reato.

Quanto, poi, all'aggravante dell'aver commesso il fatto mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, la locuzione utilizzata riproduce testualmente quella dell'art. 316-ter c.p., dove però essa rileva, insieme all'omissione di informazioni dovute, quale necessaria nota modale della condotta causativa dell'evento di indebito conseguimento e non, come nel caso in esame, quale connotazione modale solo eventuale in quanto, appunto, circostanziale. Cionondimeno, la prassi maturata in relazione alla nota modale di cui all'art. 316-ter c.p., sia pure nei suoi convoluti rapporti con le note modali della truffa aggravata *ex art. 640-bis* (gli artifici e raggiri), potrà comunque essere d'ausilio all'interprete.



La previsione dell'aggravante in commento, peraltro, potrà far sorgere la questione del rapporto tra i delitti ambientali aggravati *ex art. 452-sexiesdecies*, comma 1, n. 2, c.p., perché commessi mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, e i delitti di falso ideologico che, in tali ipotesi, siano astrattamente configurabili (ad esempio, per i privati, art. 483 e 489 c.p.)³⁷. Sebbene il disvalore della falsità ideologica dovrebbe in tali ipotesi essere affidato alla sola aggravante speciale, la generale tendenza giurisprudenziale in favore del riconoscimento del concorso di reati³⁸ lascia presagire non condivisibili esiti applicativi in termini di concorso tra i delitti ambientali aggravati *ex art. 452-sexiesdecies*, comma 1, n. 2, c.p. e i delitti di falso.

5. Considerazioni conclusive

L'analisi sin qui condotta dimostra che alle nuove norme definitorie e alle ulteriori innovazioni di rilievo codicistico, recate dal d.lgs. n. 81/2026 in attuazione della direttiva (UE) 2024/1203, si accompagnano importanti cambiamenti che incidono significativamente, anche se, come via via evidenziato nel corso del lavoro, il più delle volte in modo negativo, sul concreto volto del diritto penale dell'ambiente in Italia.

Lo stesso concetto di ambiente quale bene protetto attraverso il diritto penale ne risulta indirettamente ridelineato, con una accentuazione dei legami tra la tutela di tale bene e la tutela della vita e dell'incolumità delle persone che emerge con nitidezza dai plurimi innesti di circostanze aggravanti incentrate sulla causazione di un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone; ciò, oltre a tradursi in una perdita di autonomia in capo al bene ambiente, rende vieppiù complessa la demarcazione tra tale bene e quello, ad esso nel codice penale anche topograficamente contiguo, della pubblica incolumità.

Quanto alla definizione della “nozione di abusività”, l'art. 452-*quinquiesdecies*, comma 1, nn. 1 e 2, c.p., risulta, come si è visto, estremamente problematico sotto il profilo del rispetto del principio costituzionale di legalità, *sub specie* di sufficiente determinatezza delle fattispecie penali e

³⁷ In materia di rifiuti, giova ricordare anche l'art. 258, comma 4, d.lgs. n. 152/2006, che stabilisce l'applicazione della pena dell'art. 483 c.p. ad alcune delle condotte illecite ivi contemplate.

³⁸ Si veda ad esempio, per restare alla materia ambientale, Cass. Sez. 3, n. 37113 del 14/06/2023, che ha affermato il concorso formale (*ex art. 81, comma 1, c.p.*) tra il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452-*quaterdecies* c.p., e la fattispecie di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, come allora prevista, di cui all'art. 256, d.lgs. n. 152/2006; nello stesso senso si era già espressa Cass. Sez. 3, n. 39076 del 03/12/2021 (dep. 2022).



di riserva di legge statale in materia penale, inficiando anche la conoscibilità del precetto penale. Ci sembra, quindi, auspicabile un intervento correttivo su tale disposizione da parte del legislatore. *De iure condito*, è auspicabile un'interpretazione dell'art. 452-*quinqüesdecies*, comma 1, nn. 1 e 2, che preservi la legittimità delle fattispecie penali incise da detta definizione. In questa prospettiva, l'estremamente infelice riferimento alla violazione di un atto legislativo dell'Unione in materia ambientale, contenuto nel n. 1 dell'art. 452-*quinqüesdecies* c.p., comma 1, c.p., potrebbe essere letto in combinato disposto con il riferimento, contenuto nel n. 2 dello stesso art. 452-*quinqüesdecies*, comma 1, c.p., alla “*violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative attuative delle disposizioni di cui al numero 1)*”, in particolare assumendo esso l'esclusiva valenza di strumento di delimitazione della materia cui devono pertenerle le disposizioni legislative o regolamentari nazionali, o i provvedimenti amministrativi nazionali (essendo rispetto al qualificatorio “*amministrativi*” improprio l'uso del termine “*disposizioni*” fatto dal legislatore delegato, giacché le disposizioni amministrative sono quelle recate da fonti legislative o regolamentari), la cui violazione può determinare il carattere abusivo della condotta.

La rilevanza, ai fini dell'abusività, della sola violazione di disposizioni in materia strettamente ambientale contribuisce ad assicurare quella funzione di limitazione del penalmente rilevante attribuita alla clausola di illiceità speciale “*abusivamente*” contenuta in molti delitti contro l'ambiente. Ciò, inoltre, garantisce una lettura dell'art. 452-*quater*, comma 1, n. 3, c.p., cioè del disastro ambientale per offesa alla pubblica incolumità, che ne salvaguardi il legame con la violazione della normativa ambientale e dunque la natura di disastro propriamente ambientale, consentendo correlativamente di distinguerne l'ambito applicativo rispetto all'altrimenti indistinguibile ipotesi di disastro cosiddetto innominato *ex art. 434 c.p.*

Del tutto ragionevole dal punto di vista del diritto penale interno (anche se non pienamente conforme agli obblighi discendenti dalla direttiva) risulta la mancata inclusione nell'art. 452-*quinqüesdecies* c.p. dell'abusività delle condotte conformi all'autorizzazione per violazione, da parte dell'autorizzazione stessa, dei “*pertinenti requisiti normativi sostanziali*”, contemplata invece dalla direttiva (UE) 2024/1203. Infatti, se certamente condivisibile è la esplicita considerazione come illecito di un comportamento conforme ad un provvedimento amministrativo che è però il frutto di una frode, di un accordo corruttivo o di una condotta estorsiva o altrimenti coercitiva, assai più discutibile è ritenere illecito un comportamento conforme ad un'autorizzazione legittimamente



ottenuta, sol perché l'autorizzazione stessa viola i pertinenti requisiti normativi sostanziali, specie quando si tratti di requisiti stabiliti in fonti dell'UE direttamente applicabili.

Nel considerare illecita la condotta conforme ad una autorizzazione che non rispetti “*i pertinenti requisiti giuridici sostanziali*”, l'art. 3(1), comma 3, della direttiva (UE) 2024/1203, secondo autorevole dottrina, sarebbe una disposizione dalla portata dirompente, in quanto per suo tramite troverebbero riconoscimento nel diritto penale europeo, e di conseguenza nei sistemi penali nazionali, reati ambientali autonomi, cioè del tutto sganciati dalla violazione della normativa ambientale di carattere amministrativo³⁹.

Per quanto autorevolmente sostenuta, una tale lettura non pare condivisibile per una duplice ragione: nella prospettiva delle limitate competenze indirette e concorrenti dell'UE in materia penale, perché essa porterebbe a travalicare i limiti di intervento in tale materia fissati dall'art. 83(2) TFUE, segnati dall'indispensabilità per garantire l'efficace attuazione di una politica dell'Unione in un settore che è già stato oggetto di misure di armonizzazione; in una prospettiva interna, in quanto, allo stato, essa è suscettibile di giungere ad esiti applicativi non rispettosi dei principi di legalità e colpevolezza, potendo condurre all'affermazione della penale responsabilità di soggetti che abbiano agito in conformità ad un valido provvedimento autorizzatorio ottenuto legittimamente (cioè in assenza di frode, corruzione, coercizione o estorsione), provvedimento che ha precisamente la funzione di concretizzare e specificare, rispetto alla singola attività potenzialmente inquinante, le soglie di rischio consentito cui è ancorata la liceità dell'agire, cioè di quelle norme a carattere preventivo-cautelare in via generale stabilite e aggiornate da fonti normative o da atti amministrativi nazionali o locali e, nel contesto dell'Unione europea, dai relativi strumenti normativi.

Detto altrimenti, ben potrebbe il legislatore nazionale decidere in futuro di eliminare la nota di illiceità speciale sintetizzata nell'avverbio “*abusivamente*” e punire penalmente “chiunque danneggi o distrugga una matrice ambientale”, ma ad un tale esito non si può giungere, pena la violazione dei principi di legalità e colpevolezza, applicando fattispecie implicitamente o

³⁹ In questo senso, cfr., ad esempio, FAURE, *The Creation of an Autonomous Environmental Crime through the New EU Environmental Crime Directive*, in *eu crim*, n. 2/2024, p. 154; ID., *The EU Environmental Crime Directive 2024: A Revolution in EU Environmental Criminal Law?*, in *Journal of Environmental Law*, 36(3), 2024, p. 323 ss. In senso contrario, cfr., ad esempio, PEREIRA, *A Critical Evaluation of the New EU Environmental Crime Directive*, in *eu crim*, n. 2/2024, p. 4 e, soprattutto, nota 52, ove l'Autore afferma esplicitamente che la direttiva (UE) 2024/1203 non contempla reati ambientali autonomi.



esplicitamente ancorate alla violazione di un provvedimento amministrativo a chi abbia conformato il proprio agire al contenuto di tale provvedimento.

Su un piano più generale, il diritto penale ambientale italiano, quale risultante dagli interventi di riforma in chiave di estensione del penalmente rilevante e di progressivo inasprimento sanzionatorio che negli ultimi anni lo hanno interessato, è stato ritenuto dal legislatore delegato in buona parte già conforme ai pur penetranti obblighi stabiliti dalla direttiva in tema di condotte da considerare reato, livelli minimi dei massimi edittali delle pene detentive, pene accessorie, circostanze attenuanti e aggravanti, confisca, con la conseguenza che gli interventi in proposito recati dal d.lgs. n. 81/2026 sono stati nel complesso circoscritti.

In alcuni casi, però, le scelte compiute dal legislatore delegato non appaiono pienamente conformi agli obblighi discendenti dalla direttiva (UE) 2024/1203, con il conseguente rischio di apertura di una procedura di infrazione per l'incompleto o incorretto recepimento della direttiva; così è da ritenersi, ad esempio, rispetto alla mancata previsione della punibilità a titolo di colpa (grave) del nuovo delitto di commercio di prodotti inquinanti di cui all'art. 452-*bis*.1 c.p. Anche al di là delle ipotesi di evidente difformità, le limitate (nel numero) innovazioni di rilievo codicistico recate dal d.lgs. n. 81/2026 rischiano sovente di risultare comunque distoniche rispetto agli obblighi dalla direttiva stabiliti, e ciò vuoi per una tecnica legislativa non di rado approssimativa (come, a titolo di esempio, nel caso dell'inserimento del concetto di habitat accanto a quello di ecosistema nell'ipotesi base del delitto di inquinamento ambientale o, ancora, di alcuni disallineamenti sanzionatori tra fattispecie penali interne considerate invece dalla direttiva di uguale gravità) vuoi per il mancato inserimento, nel precetto penale, di elementi, dalla direttiva contemplati, essenziali alla corretta delimitazione dell'area di rilevanza penale della fattispecie (come nel caso del mancato riferimento all'impiego su larga scala nel nuovo delitto di commercio di prodotti inquinanti di cui all'art. 452-*bis*.1 c.p.).

Molti di tali aspetti, al contempo, si risolvono in un vacillare della tenuta dei principi fondamentali in materia penale.

Il maggiore scostamento dai fondamentali principi penalistici, peraltro, si manifesta proprio nei casi in cui il legislatore delegato, con interventi minuziosi e 'atomistici', ha pervicacemente tentato di assicurare la conformità della normativa penale ambientale interna a specifici obblighi in punto di elementi qualificatori di una data condotta ('considerevole', 'duraturi' etc.) e di livelli delle



LEXAMBIENTE

Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente

Fasc. 1/2026

pene per determinati reati ambientali base o aggravati, così perdendo di vista il quadro normativo complessivo nel quale i singoli innesti vanno ad inserirsi. Per tal via, secondo un *trend* normativo in materia negli ultimi anni consolidatosi, il legislatore delegato ha ulteriormente contribuito a delineare disposizioni penali a tutela dell'ambiente che, da un canto, per il *deficit* di precisione che le caratterizza, sono destinate a perpetuare un eccessivo ruolo della prassi giurisprudenziale nell'individuazione e determinazione di fatto del loro contenuto e, dall'altro, per l'estremo rigore sanzionatorio e la mancanza di coerenza interna che le connotano, risultano ormai sovente contrarie ai principi di ragionevolezza e proporzione.



**CONSIDERAZIONI SULLA CIRCOSTANZA AGGRAVANTE
'DEI SITI CONTAMINATI' DOPO IL DECRETO 'TERRA DEI FUOCHI'
(D.L. N. 116/2025)**

**CONSIDERATIONS ON THE AGGRAVATING CIRCUMSTANCES OF
'CONTAMINATED SITES' AFTER THE 'LAND OF FIRES' DECREE
(LEGISLATIVE DECREE NO. 116/2025)**

di Mariangela TELESCA

Abstract. Il legislatore con il d. l. n. 116/2025, convertito dalla l. n. 147/2025, ha modificato alcune fattispecie criminose del Testo Unico dell'Ambiente e del codice penale prevedendo un aggravamento di pena quando il fatto è posto in essere in siti contaminati o potenzialmente contaminati. Per l'individuazione di tali aree il legislatore si limita a rinviare agli articoli 240 e seguenti del codice dell'ambiente; si tratta, però, di norme emanate per le operazioni di bonifica e non utilizzabili per l'identificazione dei siti contaminati. Il contributo, dopo aver dimostrato che le modifiche legislative sui siti contaminati vanno qualificate nei termini di circostanze aggravanti e non di fattispecie autonome di reato, affronta la questione della loro imputazione nell'ambito delle figure criminose di pericolo astratto. L'indagine si fa carico di evidenziare come il corretto riconoscimento del sito contaminato rappresenti un elemento essenziale per l'applicabilità dell'aggravamento di pena; in tale ottica vengono ipotizzati strumenti funzionali a colmare la lacuna legislativa valorizzando, da un lato, il censimento dei siti come richiesto dalla Direttiva (UE) 2025/2360 e, dall'altro, implementando le procedure attualmente in vigore in tema di bonifica dei siti contaminati. Sotto altri profili l'individuazione e il censimento dei siti contaminati evitano il rischio per la collettività di vivere in aree altamente inquinate.

Abstract. By Decree-Law No. 116/2025, converted into Law No. 147/2025, the legislature amended certain criminal offences under the Consolidated Environmental Act and the Criminal Code, providing for an increase in the penalty where the offence is committed on contaminated or potentially contaminated sites. To identify such areas, the legislature merely refers to Articles 240 et seq. of the Environmental Code; however, these are provisions enacted for remediation operations and cannot be used to identify contaminated sites. Having demonstrated that the legislative amendments concerning contaminated sites should be classified as aggravating circumstances rather than as separate criminal offences, this paper addresses the issue of their application within the framework of criminal offences involving abstract danger. The study sets out to highlight how the correct identification of a contaminated site is an essential element for the applicability of the increased penalty; with this in mind, practical measures are proposed to address the legislative gap by, on the one hand, prioritising the inventory of sites as required by Directive (EU) 2025/2360 and, on the other, implementing the procedures currently in force regarding the remediation of contaminated sites. From other perspectives, the identification and registration of contaminated sites prevent the risk to the community of living in highly polluted areas.

Parole chiave: Siti contaminati, individuazione, censimento, informazione, aggravamento sanzionatorio, imputazione

Key words: Contaminated sites, identification, survey, information, increased penalties, prosecution



SOMMARIO: 1. L’emanazione del d.l. n. 116/2025 in adeguamento alle ‘sollecitazioni’ europee. – 2. Le innovazioni apportate dal d.l. n. 116/2025 ad alcune fattispecie del TUA e del codice penale. – 3. La disposizione sui ‘siti contaminati’ come circostanza aggravante e i riflessi applicativi nell’ambito delle fattispecie di pericolo astratto. – 4. Il procedimento di individuazione dei siti contaminati ai fini della bonifica (cenni). – 5. (segue) L’inutilizzabilità dei criteri di cui al TUA per l’identificazione della circostanza aggravante. – 6. La Direttiva 2025/2360 e il trattamento dei siti contaminati. – 7. Il contributo della Direttiva 2025/2360 al riconoscimento della circostanza: il censimento dei siti contaminati.

1. L’emanazione del d.l. n. 116/2025 in adeguamento alle ‘sollecitazioni’ europee

Il d.l. 8 agosto 2025 n. 116 (c.d. ‘Terra dei Fuochi’), conv. dalla l. 3 ottobre 2025 n. 147¹, ha inciso, com’è noto, su alcune fattispecie del d. lgs. n. 152/2006 (c.d. Testo Unico dell’Ambiente, nel prosieguo TUA) e modificato le fattispecie codicistiche in tema di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (452-*sexies*) e attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (452-*quaterdecies*).

Il recente provvedimento – in linea con la normazione in materia di ambiente e con l’(ab)uso della decretazione d’urgenza nonostante le chiare prese di posizione della Corte costituzionale in ordine ai confini di uno “*strumento eccezionale, quale il decreto-legge*” – non brilla per precisione e chiarezza e, qualora si volesse rinvenire una ‘giustificazione’ per la non eccellente qualità del dettato normativo si potrebbe far riferimento alla ‘fretta’ nell’accogliere le ‘sollecitazioni’ sovranazionali. Invero, il legislatore aveva margini ristretti nel dare esecuzione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 30 gennaio 2025 e, in modo specifico, ai tempi di attuazione monitorati dal Servizio di esecuzione delle sentenze del Consiglio d’Europa (COE), al quale l’Italia doveva presentare un Piano d’azione entro il mese di settembre del 2025. Si tratta di una lettura, però, che non tiene nella debita considerazione gli atavici ritardi che hanno caratterizzato il trattamento della questione meglio conosciuta come ‘Terra dei Fuochi’ e rimarcati nella stessa sentenza Cannavacciuolo.

¹ Recante “*Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi*”, in Gazz. Uff. 7/10/2025 n. 233. Per un primo commento nell’immediatezza dell’emanazione del decreto cfr. VANACORE, *Un intervento rivoluzionario ma troppo affrettato sul trattamento sanzionatorio dei reati in tema di rifiuti nel codice dell’ambiente*, in *sistemapenale.it*, 2025; DELLA SALA, *Il D.L. 116/2025 sul riordino dei reati ambientali: un primo commento*, in *RGAonline-Rivista giuridica dell’ambiente*, 2025, pag. 67, ss.; COMPOSTELLA, *La riforma dei reati ambientali introdotta – a sorpresa – dal d.l. 8 agosto 2025, n. 116. Note di (primissima) lettura ed aspetti controversi* in *Giurisprudenza penale web*, n. 9/2025, pag. 1 ss.



LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Fasc. 1/2026

La decisione – variamente commentata – si pone in linea di continuità con quanto disposto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-196/13, ossia con le pesanti sanzioni comminate all'Italia in ragione della presenza sul territorio nazionale di innumerevoli discariche e cave abusivamente utilizzate per il deposito di rifiuti, nonché con l'altrettanto precedente caso – della Corte EDU – Di Sarno e altri c. Italia del 2012. Con la sentenza Cannavacciuolo la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stigmatizzato l'impatto sull'ambiente delle attività umane legate alla gestione dei rifiuti, con il risultato che il degrado ambientale e l'inquinamento hanno compromesso la qualità della vita dei cittadini, danneggiando la loro salute e il loro benessere. In altri termini, le autorità italiane non hanno affrontato il problema dell'inquinamento con la dovuta diligenza, lasciando la popolazione esposta a un rischio mortale. La sentenza Cannavacciuolo, è stato sostenuto, *“appare memorabile più per l'eccezionalità e la dimensione dei dati di fatto portati all'esame della Corte che per i contenuti giuridici della decisione stessa”*.

L'aspetto da sottolineare – che rileva anche in ordine al rapporto con i siti contaminati² – è la riaffermazione, da parte della Corte, della relazione protezione dell'ambiente/tutela della persona o, se si vuole, la salvaguardia dell'ambiente come diritto fondamentale dell'individuo. Inoltre, viene rimarcata la più generale impostazione di contrastare le attività illecite in materia di rifiuti, che interessano l'intero territorio nazionale, con particolare riferimento alle aree della c.d. 'Terra dei fuochi'; di avversare il fenomeno dei roghi tossici di rifiuti urbani e speciali che mettono in pericolo la vita e l'incolumità delle persone, compromettendo altresì la salubrità dell'ambiente; di adempiere agli obblighi derivanti dall'adozione della Direttiva (UE) 2024/1203³.

² V. *infra* § 7.

³ La Direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla tutela dell'ambiente attraverso il diritto penale e che sostituisce le Direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, in GUUE L 297 del 30 aprile 2024, prevedeva innovazioni incisive al sistema penale dell'ambiente e obbligava gli Stati membri a conformarsi alle sue disposizioni entro il 21 maggio 2026; l'Italia ha dato seguito all'obbligo di recepimento attraverso la legge di delegazione europea 2024 (l. n. 91/2025) che, all'art. 9, ha previsto specifici criteri e principi direttivi per l'esercizio della delega. In attuazione della Direttiva è stato emanato, infatti, il d. lgs. 21 aprile 2026 n. 81 (in vigore dal 2 giugno 2026) che modifica in più punti (attraverso le disposizioni di cui all'art. 3, Titolo II): a) alcune fattispecie introdotte nel codice penale dalla l. n. 68/2015 (artt. 452-bis, 452-ter); b) gli artt. 32-quater e 240-bis c.p.; c) abroga l'art. 733-bis c.p. e introduce, *ex novo*, gli artt. 452-bis 1 (*“Commercio di prodotti inquinanti”*), 452-quinquiesdecies (*“Nozione di abusività”*) e 452-sexiesdecies (*“Circostanze aggravanti”*). Ulteriori modifiche vengono apportate, dall'art 8 del decreto, all'art. 25-undecies, del d. lgs. n. 231/2001 (relativo alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche). Inoltre, l'art. 4 introduce la fattispecie delittuosa di *“Produzione e commercio di sostanze ozono lesive”* e l'art. 5 quella di *“Produzione e commercio di gas a effetto serra”*, mentre l'art. 7 prevede la *“Pubblicazione della sentenza di condanna”* per i reati di cui al titolo VI-bis del codice penale e per i reati di cui al Titolo II dello stesso decreto legislativo.



2. Le innovazioni apportate dal d.l. n. 116/2025 ad alcune fattispecie del T.U.A. e del codice penale

Il d.l. n. 116/2025 apporta (art. 1) delle modifiche al TUA e, segnatamente, alle fattispecie incriminatrici in tema di abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-*bis*), abbandono di rifiuti pericolosi (255-*ter*), attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256), combustione illecita di rifiuti (art. 256-*bis*). Oltre alla trasformazione in delitti di alcune figure (art. 256)⁴ e al diffuso incremento sanzionatorio⁵, il recente provvedimento inserisce nella struttura delle fattispecie appena richiamate la seguente formula: *“il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze”* (nel caso di rifiuti pericolosi è previsto un aumento di pena).

Lo stesso provvedimento modifica (art. 2) il codice penale innovando le figure incriminatrici concernenti il traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (452-*sexies*) e l'attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (452-*quaterdecies*) introducendo al proprio interno l'inciso: *“il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze”*.

Il legislatore, dunque, sanziona, ad esempio, l'abbandono di rifiuti se il fatto si verifica in un sito contaminato o potenzialmente tale (art. 255-*bis* TUA) e se l'abbandono concerne rifiuti pericolosi la pena è aumentata (art. 255-*ter* TUA). Non diversamente si verifica nelle ipotesi di cui agli artt. 452-*sexies* e 452-*quaterdecies* c.p. ove l'aggravamento di pena viene giustificato dall'aver commesso il fatto in un sito contaminato o potenzialmente contaminato⁶.

Solo ai fini di completezza, non attenendo all'oggetto delle presenti riflessioni, va segnalato che l'art. 2 del d. l. n. 116/2025 ha modificato, ancora, l'art. 131-*bis*, terzo comma, aggiungendo, dopo il numero 4-*bis*), il seguente numero: “4-*ter*) per i delitti consumati o tentati previsti dagli

⁴ In senso critico verso tale trasformazione cfr. il *Focus sulla nuova disciplina penale dei rifiuti (d.l. n. 116/2025, conv. in l. n. 147/2025)*, (domande a cura di DI LANDRO e risposte di ACETO - LOSENGO - RUGA RIVA), in *Lexambiente - Riv. Trim. Dir. Pen. Amb.*, n. 3/2025, pag. 152 ss.

⁵ Rimarca l'incoerenza sistematica delle nuove cornici edittali in comparazione con gli ecolittiti, VANACORE, *Un intervento rivoluzionario*, cit.

⁶ Seppur con riferimento all'art. 255-*bis* TUA è stata evidenziato l'incongruenza sul piano politico criminale: *“perché mai abbandonare rifiuti non pericolosi in un sito già contaminato dovrebbe essere più grave che abbandonarli in un sito ‘normale’, o a maggior ragione in un parco naturale incontaminato? Se mai sembrerebbe ragionevole il contrario: abbandonare rifiuti in un terreno già fortemente inquinato è meno grave che abbandonarlo in siti ancora naturalisticamente ‘sani’”*; cfr. RUGA RIVA, *Il c.d. decreto Terra dei fuochi*, cit., pag. 13.



articoli 255-ter, 256, commi 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis, e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Inoltre, con le disposizioni di cui all'art. 8 sono state apportate innovazioni incisive all'art. 25-undecies del d. lgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

Per quanto concerne l'individuazione dei siti contaminati – che rappresenta uno degli aspetti più problematici delle modifiche apportate – il legislatore si limita ad un mero rinvio alla disciplina di cui al TUA che (per le ragioni sviluppate nel prosieguo) si presenta insufficiente a descrivere il sito contaminato o potenzialmente contaminato, lasciando, così, il destinatario della norma nella completa incertezza proprio in ordine alla conoscenza dello stato di contaminazione del sito che rappresenta un elemento essenziale ai fini dell'aggravamento di pena.

Sotto altri profili l'individuazione e la conoscenza del sito contaminato evitano i rischi per la collettività di vivere e svolgere le proprie attività in aree altamente inquinate, con gravi pericoli per la salute umana come, del resto, rimarcato dalla sentenza Cannavacciuolo.

3. La disposizione sui 'siti contaminati' come circostanza aggravante e i riflessi applicativi nell'ambito delle fattispecie di pericolo astratto

Il d. l. n. 116/2025, come si anticipava, modifica le figure criminose innovando sul piano strutturale la fattispecie di cui all'art. 255-bis TUA e aggiungendo un aggravamento di pena per le ipotesi di cui agli artt. 255-ter, 256, 256-bis TUA e artt. 452-sexies e 452-quaterdecies c.p.

Le variazioni appena richiamate sollevano alcune questioni in relazione: a) all'inquadramento delle innovazioni nei termini di fattispecie autonome o circostanze aggravanti; b) ai riflessi connessi all'aumento di pena (qualora il fatto inerisca ad un suolo contaminato) in rapporto alla natura (di danno o di pericolo) delle singole fattispecie incriminatrici.

In ordine al primo punto, occorre tener presente che già sul piano generale le norme di riferimento non sono di grande aiuto per risolvere la questione; le disposizioni codicistiche si limitano ad affermare che: *“Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali le circostanze seguenti”* (art. 61 c.p.); *“Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali le circostanze seguenti”* (art. 62 c.p.) e, infine, *“Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per sé stessi, reato”* (art. 84 c.p.).



LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell’Ambiente
Fasc. 1/2026

Si tratta di un problema “*tanto controverso quanto carico di implicazioni*”⁷ dommatiche e politico-criminali, con ovvie ricadute sul piano applicativo (le circostanze, com’è noto, hanno un particolare regime in tema di elemento soggettivo, di concorso e sotto il profilo processuale della contestazione all’imputato)⁸ per il rischio di applicazioni discordanti; questione ancor più complessa è la qualificazione in termini autonomi o essenziali dei reati aggravati dall’evento⁹.

Il legislatore, spesso, attraverso una tecnica di normazione “*non soddisfacente*”¹⁰, prevede “*fattispecie ostinatamente dubbie*”¹¹, con il risultato che lo stesso fatto materiale possa essere considerato ora come elemento costitutivo ora come circostanza del reato, senza fornire alcun criterio probante, ma una pluralità di “*indicazioni ambigue meramente indizianti che si prestano a interpretazioni equivocate*”¹², e che non sempre conducono “*a soluzioni sistematiche del tutto univoche e incontrovertibili*”¹³. Viene, così, rimesso all’attività ermeneutica¹⁴ stabilire quando si è in presenza dell’uno o dell’altra – vale a dire, quando l’esistenza di particolari circostanze del fatto dia luogo “*a un’autonoma fattispecie criminosa, che è quanto dire un diverso titolo di reato*”¹⁵ – laddove la risoluzione del problema involge scelte di fondo in ordine alla rilevanza edittale di una determinata figura criminosa e alla sua dimensione offensiva.

Diversi sono i parametri utilizzati per risolvere il problema; la dottrina dominante ritiene che l’individuazione delle circostanze resti affidata a criteri estrinseco-formali come: a) la qualificazione normativa; b) una consolidata tradizione interpretativa; c) l’adozione da parte del legislatore di un distinto *nomen juris*; d) l’autonomia della sanzione per specie o quantità. Da altro punto di vista si è fatto riferimento a criteri di natura: a) testuale o topografica (l’uso del termine ‘circostanza’ oppure

⁷ MARINUCCI - DOLCINI - GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, X ed., 2021, pag. 582.

⁸ MANTOVANI - FLORA, *Diritto penale. Parte generale*, Padova, XIII ed., 2025, pag. 398 ss.; ulteriori conseguenze si hanno sul piano del momento consumativo, della prescrizione, del concorso di persone e dell’applicabilità della legge penale italiana; in proposito nella manualistica corrente cfr. MARINUCCI - DOLCINI - GATTA, *Manuale*, cit., pag. 582 ss.

⁹ In tal senso cfr. PADOVANI, *Diritto penale*, Milano, XII ed., 2019, pag. 303.

¹⁰ PULITANÒ, *Diritto penale*, Torino, X ed., 2023, pag. 327.

¹¹ BARTOLI, *Truffa aggravata per conseguire erogazioni pubbliche: una fattispecie davvero circostanziale?*, in *Dir. pen. proc.*, n. 3/2003, pag. 306; BASILE, *Reato autonomo o circostanza? Punti fermi e questioni ancora aperte*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 4/2011, pag. 40, con ampia nota bibliografica a cui si rinvia.

¹² PALAZZO - BARTOLI, *Corso di diritto penale. Parte generale*, Torino, IX ed., 2023, pag. 498.

¹³ DE FRANCESCO, *Diritto penale. 2. Forme del reato*, Torino, 2013, pag. 8.

¹⁴ Parte della dottrina ha evidenziato l’inaffidabilità delle soluzioni tradizionali con la conclusione che qualunque impostazione adottata “*non sfugge alla censura di circolo vizioso*” (PULITANÒ, *Diritto penale*, cit., pag. 326).

¹⁵ FIORE - FIORE, *Diritto penale. Parte generale*, Torino, VII ed., 2023, pag. 480.



la collocazione della norma); b) strutturale (modalità descrittive del precetto); c) teleologica o sostanziale (oggettività giuridica)¹⁶.

Altri Autori hanno rimarcato che – se il legislatore è libero di assumere un dato fattuale nell'una o nell'altra categoria – per risolvere la questione bisogna necessariamente accertare quale sia esattamente la *ratio*, tenendo presente che di circostanza del reato può parlarsi solo in presenza di un rapporto di specialità tra l'ipotesi circostanziata e l'ipotesi semplice di reato, nel senso che la prima deve porsi in relazione di 'specie' e 'genere' rispetto alla seconda, in quanto deve includere tutti gli elementi con l'aggiunta di uno o più requisiti specializzanti¹⁷.

Ulteriore impostazione è quella che valorizza il piano pre-legislativo ragionando sulla *ratio* che distingue la configurazione di una circostanza (aggravante o attenuante) dalla previsione di una fattispecie autonoma di reato. Così nel delineare una nuova fattispecie di reato, il legislatore *“provvede a colmare una reale o supposta lacuna della protezione penalistica, apprestando una specifica forma di aggressione”*; mediante la previsione di una circostanza (aggravante o attenuante) il legislatore mira, invece, *“ad adeguare la pena applicabile al maggiore o minore disvalore del fatto tipico, che si ritiene consegua a una particolare modalità esecutiva del fatto o, più in generale, alla presenza di determinate ‘circostanze’ del suo realizzarsi”*¹⁸.

Alla luce dei criteri appena richiamati e non rinvenibili nelle innovazioni in tema di siti contaminati riteniamo che l'aggravamento di pena (quando *“il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ... o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze”*) vada qualificato come circostanza aggravante e non come fattispecie autonoma di reato, con l'eccezione dell'ipotesi di cui all'art. 255-bis TUA dove l'intervento legislativo è avvenuto sulla struttura della figura base non prevedendo l'innovazione alcuna modifica della sanzione.

Per quanto concerne il secondo degli aspetti problematici (natura di danno o di pericolo delle fattispecie incriminatrici), le norme modificate dal d. l. n. 116/2025 designano fattispecie di pericolo, variamente articolato; in particolare:

- l'art. 255-ter TUA si snoda su fattispecie di pericolo astratto (co. 1); pericolo concreto (co. 2 lett. a); pericolo astratto (co. 2 lett. b).

¹⁶ Sui criteri discretivi nell'ambito della manualistica cfr. MARINUCCI - DOLCINI - GATTA, *Manuale*, cit., pag. 635 ss.

¹⁷ FIANDACA - MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, VIII ed., 2019, pag. 439.

¹⁸ FIORE - FIORE, *Diritto penale*, cit., pag. 480.



LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Fasc. 1/2026

- non diversamente risulta strutturato l'art. 256 TUA¹⁹ (co. 1-*bis* lett. a) pericolo concreto); (co. 1-*bis* lett. b) pericolo astratto);
- l'art. 256-*bis* TUA – secondo la giurisprudenza di legittimità²⁰ – risulta strutturato come reato di pericolo concreto e di condotta, per la cui consumazione è irrilevante la verifica del danno all'ambiente²¹; più precisamente la disposizione di cui al comma 1 concretizza “*un'ipotesi di pericolo astratto punendo il legislatore l'esercizio di attività fuori del preventivo controllo della pubblica amministrazione, quand'anche in concreto le varie attività vengano svolte nel rispetto dell'ambiente*”²².
- l'art. 452-*sexies* c.p. viene collocato nell'ambito dei reati di pericolo²³;
- l'art. 452-*quaterdecies* c.p. descrive un reato abituale²⁴, qualificato come reato di condotta e di pericolo astratto²⁵ o di pericolo presunto²⁶ o a consumazione anticipata²⁷.

¹⁹ Cass. Sez. 4, n. 17657 del 21/04/2026, secondo cui il reato di cui all'art. 256 d.lgs. 152/2006 ha natura di reato di pericolo astratto e, dunque, non necessita dell'accertamento della effettiva lesione del bene tutelato: la norma sanziona il deposito in sé, in quanto suscettibile in astratto di arrecare danno al bene dell'ambiente. Il pericolo è ritenuto implicito nella condotta potenzialmente idonea a determinare la lesione di un bene che, proprio perché di interesse per la generalità dei consociati, giustifica la forma di tutela anticipata. Deve, in proposito, sottolinearsi che anche il reato di pericolo è reato di offesa e che nel caso in esame l'offesa contemplata dalla norma incriminatrice consiste nella minaccia per il bene ambiente. Non diversamente è stato precedentemente affermato (Cass. pen. Sez. 3, n. 38186 del 8/10/2003) che trattasi di reato formale, la cui configurabilità è ipotizzabile sulla base della semplice effettuazione di una delle attività soggette a titolo abilitativo senza osservarne le prescrizioni. Inoltre, la natura di reato di mera condotta fa sì che, per l'integrazione della fattispecie, non assuma rilievo l'idoneità della condotta medesima a recare concreto pregiudizio al bene finale, atteso che il bene protetto è anche quello strumentale del controllo amministrativo da parte della pubblica amministrazione (Cass. Sez. 3, n. 15560 del 18/4/2007; Cass. Sez. 3, n. 20277, del 21/5/2008). Da ultimo Cass. Sez. 4, n. 17657 del 18/05/2026, secondo cui in tema di gestione dei rifiuti, il reato di deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi di cui all'art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006 ha natura di reato di pericolo astratto, sicché l'offesa contemplata dalla norma incriminatrice consiste nella mera minaccia al bene ambiente e non richiede l'accertamento di una effettiva lesione del bene ambiente.

²⁰ Cass. Sez. 3, n. 50309 del 18/12/2023.

²¹ Cass. Sez. 3, n. 16346 dell'11/01/2021, che punisce con l'elevata pena ivi prevista, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la combustione illecita dei soli “*rifiuti abbandonati ovvero depositati in modo incontrollato*” (cfr., in motivazione, Cass. Sez. 3, n. 52610 del 04/10/2017, Sancilles, RV 271359).

²² RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, Torino, IV ed., 2021, pag. 159.

²³ Ne evidenzia i caratteri del pericolo astratto RUGA RIVA, *Diritto penale*, cit., pag. 286; più in dettaglio reato di pericolo astratto in riferimento al co. 1 e di pericolo concreto in relazione al co. 2, ID, sub art. 452-*sexies*, in *Codice penale commentato*, V ed., diretto da DOLCINI - GATTA, Milano, 2021, vol. III, pag. 35 ss.; SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli “ecodelitti”: una svolta quasi epocale per il diritto penale dell'ambiente*, in *dirittopenalecontemporaneo.it*, 2015, pag. 216.

²⁴ Cass. Sez. 3, n. 46705 del 3/11/2009, n. 46705, Caserta, RV 245605.

²⁵ RUGA RIVA, *Diritto penale*, cit., pag. 295.

²⁶ AMENDOLA, *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: introdotto il primo delitto contro l'ambiente. Il Commento*, in *Dir. pen. proc.*, n. 6/2001, pag. 709.

²⁷ GALANTI, *Il traffico illecito di rifiuti: il punto sulla giurisprudenza di legittimità*, in *Dir. pen. cont.*, n. 12/2018, p. 32 ss., in linea con una decisione della Suprema Corte, Sez. 3, n. 9133 del 24/02/2017, Giani e altri; PALMISANO, *Il traffico illecito di rifiuti nel Mediterraneo: fenomenologie e strumenti di contrasto*, in *Dir. pen. cont.*, n. 1/2018, pag. 99.



Rispetto alle fattispecie caratterizzate dalla valorizzazione del pericolo (astratto/presunto²⁸) e, dunque, da una forte anticipazione dell'intervento sanzionatorio occorre chiedersi come va valutata l'aggravante dei siti contaminati introdotta con il d. l. n. 116/2025 e, quindi, la rilevanza o meno della conoscenza o conoscibilità della contaminazione del sito.

Una prima soluzione – tralasciando le ben note questioni sollevate dal pericolo astratto/presunto in relazione al principio di offensività – potrebbe essere quella di ritenere irrilevante la conoscenza della contaminazione del sito (reale o potenziale) che risulterebbe 'assorbita' dal fatto che la figura criminosa, in quanto ancorata al pericolo astratto, sarebbe integrata dalla semplice violazione dell'obbligo.

Secondo la logica sottesa ai reati di pericolo astratto/presunto è *superfluo* prendere in considerazione la circostanza aggravante essendo il giudice vincolato ad accertare solo la sussistenza della condotta e, dunque, la semplice violazione della norma incriminatrice.

In altri termini: per colui che, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione, smaltisce rifiuti pericolosi (art. 256 TUA) non assume alcuna rilevanza la conoscenza del sito contaminato in quanto la fattispecie risulta configurata in assenza della (mera) prescritta autorizzazione. Lo stesso vale per l'ipotesi di abbandono o deposito di rifiuti in un sito contaminato perché la norma sanziona il mero abbandono (art. 255-*bis* TUA); appiccare il fuoco a rifiuti abbandonati integra di per sé il fatto di reato senza alcuna necessità di valutare eventuali danni all'ambiente (art. 256-*bis* TUA).

Da altro punto di vista si potrebbe sostenere che le norme come modificate dal d.l. n. 116/2025 prevedono un (forte) aggravamento di pena quando il fatto si verifica in un particolare contesto.

In tale ottica, il legislatore sanziona più duramente lo stesso fatto quando pone in pericolo (concreto) la vita o l'incolumità delle persone ovvero cagiona un pericolo di compromissione o deterioramento delle acque, del suolo, dell'ecosistema, ecc. (452-*quaterdecies*, co. 3 lett. a) nn. 1 e 2) c.p.); non diversamente nelle ipotesi di cui agli artt. 452-*sexies*, co. 2 lett. a) nn. 1 e 2) c.p.; 256-

²⁸ Nel testo viene utilizzato il binomio astratto/presunto senza alcuna differenziazione come, del resto, utilizzato dalla dottrina maggioritaria; normalmente, i termini 'presunto' e 'astratto' per qualificare il pericolo vengono impiegati come sinonimi, ma non mancano classificazioni diverse, che introducono categorie intermedie o miste fra il pericolo concreto e il pericolo astratto, o distinguono fra pericolo astratto e presunto (già GRASSO, *L'anticipazione della tutela penale: i reati di pericolo e i reati di attentato*, in *Riv. trim. dir. proc. pen.*, 1986, pag. 697, sosteneva che una rigida distinzione tra pericolo concreto e pericolo presunto non è in grado di esaurire tutta la ricchezza della realtà normativa); una parte della dottrina (FIORE -FIORE, *Diritto penale*, cit., pag. 208) opera una distinzione tenendo separate le categorie di presunto e astratto.



LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Fasc. 1/2026

bis co. 3-*bis* lett. a) nn. 1 e 2) TUA; 256 co. 1-*bis* lett. a) nn. 1 e 2) TUA; 255-*ter* co. 2, lett. a) nn. 1 e 2) TUA. Non diversamente si verifica con i siti contaminati; l'aggravamento di pena per la condotta tenuta dall'agente – quantunque nell'ambito di fattispecie incriminatrici ancorate all'anticipazione dell'intervento sanzionatorio – viene giustificato dalla 'diversa' qualità del corpo 'recettore'²⁹. Detto in altre parole: l'agente che abbandona dei rifiuti (art. 255-*ter* TUA) è consapevole dell'illiceità del suo comportamento ed è consapevole che tale condotta sarà punita dall'ordinamento; il problema nasce quando l'agente abbandona dei rifiuti non conoscendo la qualità del sito (contaminato o potenzialmente tale) da cui discende una sanzione più grave. L'incremento sanzionatorio per lo smaltimento di rifiuti pericolosi, ad esempio, *"sulle strade di accesso"* ai siti contaminati risulta giustificato dalla 'preventiva' conoscenza o conoscibilità del luogo, ai sensi dell'art. 59 co. 2 c.p. secondo cui: *"Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa"*.

Com'è noto l'originario criterio di imputazione oggettiva delle circostanze (attenuanti e aggravanti) – e dunque, l'aggravamento o l'attenuazione della pena conseguiva indipendentemente dall'atteggiamento psichico dell'agente venendo in rilievo la mera esistenza obiettiva della circostanza – è stato modificato dalla l. n. 19/1990 che ha riformulato l'art. 59 c.p., richiedendo, per l'imputazione delle circostanze aggravanti, la conoscenza o almeno la conoscibilità. Alla stregua dell'attuale disciplina, quindi, *"chi si impossessa di cose di ingente valore, risponderà di furto aggravato ai sensi dell'art. 61, n. 7, solo se conosceva il reale valore della cosa o era, quanto meno, in condizioni di conoscerlo secondo i criteri di una doverosa diligenza"*³⁰. L'odierna disciplina, pertanto, nel superare la regola dell'imputazione oggettiva delle circostanze aggravanti, fa sì che scompaiono del tutto dall'attuale sistema le ipotesi di responsabilità fondate sul ricorso *"a categorie del tipo del c.d. dolo generale, capace di coprire ogni evento oggettivamente connesso al compimento di un'azione illecita, ovvero – il che è poi la stessa cosa – sull'applicazione del generico principio del versari in re illecita"*³¹.

²⁹ Sul punto va evidenziato che una tale scelta *"appare discutibile sul piano politico criminale: perché mai abbandonare rifiuti non pericolosi in un sito già contaminato dovrebbe essere più grave che abbandonarli in un sito 'normale', o a maggior ragione in un parco naturale incontaminato? Se mai sembrerebbe ragionevole il contrario: abbandonare rifiuti in un terreno già fortemente inquinato è meno grave che abbandonarlo in siti ancora naturalisticamente 'sani'"*, cfr. RUGA RIVA, *Il c.d. decreto Terra dei fuochi*, cit., pag. 13.

³⁰ FIORE - FIORE, *Diritto penale*, cit., pag. 491.

³¹ FIORE - FIORE, *Diritto penale*, cit., pag. 497.



LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Fasc. 1/2026

A venire in rilievo è, dunque, la conoscenza/conoscibilità della contaminazione (effettiva o potenziale) del sito con la conseguenza che la mancata conoscenza rende impossibile, alla luce del corretto funzionamento del sistema penale di derivazione costituzionale, l'applicabilità della circostanza aggravante. L'aggravamento di pena in assenza della prova della conoscenza della contaminazione del sito sarebbe possibile solo recuperando inammissibili forme di responsabilità oggettiva secondo il meccanismo del *versari in re illicita*: l'agente viene a conoscenza – solo dopo gli articolati accertamenti tecnico-scientifici³² – che il 'fatto' è stato commesso in un sito contaminato o potenzialmente contaminato con grave violazione del principio di prevedibilità della fattispecie incriminatrice e delle conseguenze della trasgressione³³.

Un comportamento che non presenti tutte le caratteristiche – oggettive – descritte da una norma incriminatrice non può assumere alcuna rilevanza per l'ordinamento penale, *“quand'anche esprima un contenuto di disvalore analogo a quello che contrassegna la condotta vietata; e perfino se realizza la lesione del medesimo bene giuridico. Il principio di stretta legalità costituisce, infatti, a questo riguardo, un limite davvero insuperabile”*³⁴, dallo stesso principio discende l'obbligo per il legislatore di stabilire *“a priori ciò che è comandato o vietato”*³⁵. E ciò vale anche per la sanzione penale ex art. 25 co. 2 Cost.

Del resto, la Corte costituzionale, con la storica sentenza n. 364/1988, in tema di rilevanza dell'*error juris* scusabile, ha affermato che l'attribuibilità psicologica di un fatto all'agente dev'essere fondata sulla coscienza dell'illiceità e questa a sua volta ancorata alla possibilità di conoscenza della norma. In altri termini, nel valorizzare il principio di colpevolezza, la Corte, con la pronuncia n. 364/1988, richiama il requisito della conoscenza dell'illiceità, e quindi la possibilità della conoscenza del precetto. Nel richiamare la decisione della Consulta, autorevole dottrina ha affermato che: *“leggi imprecise non consentono di muovere all'agente un rimprovero di colpevolezza”*³⁶.

³² Rimarca la 'complessità' dell'accertamento della contaminazione del sito TAR Calabria, Sez. 1, 19/02/2018, n. 455; evidenzia delle preoccupazioni *“in merito alla metodologia e ai criteri adottati per qualificare la salute del suolo”*; cfr., altresì, il Parere del Comitato economico e sociale europeo (CESE) sulla proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul monitoraggio del suolo e la resilienza, in GUUE L del 6 febbraio 2024.

³³ Senza richiamare la ricca bibliografia sull'argomento va segnalato la rilevanza riconosciuta al principio di prevedibilità dalla Corte EDU Sez. 2 del 31/12/2019, *Parmak e Bakir c. Turchia*, ricc. nn. 22429/07 e 25195/07; e Corte EDU, Sez. 1 del 14 aprile 2015, *Contrada c. Italia*, ric. n. 66655/13.

³⁴ FIORE - FIORE, *Diritto penale*, cit., pag. 199-200.

³⁵ MANTOVANI - FLORA, *Diritto penale*, cit., pag. 54.

³⁶ MARINUCCI - DOLCINI - GATTA, *Manuale di diritto penale*, cit., pag. 74.



Corollario delle considerazioni appena svolte è che l'agente deve avere contezza che il suo agire criminoso ricade nel contesto di un sito contaminato o potenzialmente tale; colui che, ad esempio, si disfa di materiale ad alta radioattività – ai fini dell'irrogazione dell'aumento di pena (sino alla metà della pena base da due a sei anni di reclusione) – deve essere posto nella condizione di conoscere, preventivamente, che l'interramento avviene in un'area già contaminata e che tale condotta sarà maggiormente punita.

4. Il procedimento di individuazione dei siti contaminati ai fini della bonifica (cenni)

Da un punto di vista metodologico riteniamo corretto verificare la fondatezza dell'assunto iniziale sull'insufficienza delle disposizioni di cui al TUA ad individuare il sito contaminato o potenzialmente tale e, in caso di esito negativo, valutare le ulteriori possibilità soffermandoci sulle procedure relative al trattamento dei siti contaminati e sulla Direttiva (UE) 2025/2360 che dedica molteplici disposizioni alla contaminazione del suolo³⁷.

In via preliminare va evidenziato che, prima dell'emanazione del d.l. n. 116/2025, la questione sollevata dal trattamento dei siti contaminati era già stata affrontata dal legislatore – in modo particolare – con il Regolamento in tema di criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, bonifica e il ripristino ambientale di cui al D.M. 471/1999 (emanato ai sensi dell'art. 17 d. lgs. n. 22/1997³⁸). L'art. 1 disciplinava: a) i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti; b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni; c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei relativi progetti; d) i criteri per le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere che facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo; e) il

³⁷ Invero, ma sul punto torneremo più avanti, secondo l'art. 3 n. 15 della Direttiva 2025/2360 il sito contaminato è rappresentato dall' *"area delimitata in cui è confermata la contaminazione del suolo o la contaminazione del substrato roccioso o del materiale parentale causata da attività antropiche da fonti puntuali"*; mentre il sito potenzialmente contaminato è dato dall' *"area delimitata in cui si sospetta, sulla base di prove pertinenti, una contaminazione del suolo o una contaminazione del substrato roccioso o del materiale parentale causata da attività antropiche da fonti puntuali"* (art. 3 n. 14).

³⁸ Ai sensi dell'art. 17 del decreto Ronchi (d. lgs. n. 22/1997) e del D.M. n. 471/1999 il 'sito inquinato' si verificava quando anche uno solo dei valori di concentrazione delle sostanze inquinanti nel suolo o nel sottosuolo o nelle acque sotterranee o superficiali risultava, oggettivamente, pari o superiore ai valori limite espressamente previsti dalla legge. Il superamento di tale soglia comportava, automaticamente, l'obbligo per il responsabile di avviare la procedura unica di risanamento ambientale che lo portava a porre in essere le misure di sicurezza d'emergenza, ad avviare la bonifica (nei suoi tre livelli del piano di caratterizzazione, del progetto preliminare e del progetto definitivo di bonifica) e a concludere gli interventi con il ripristino dello stato dei luoghi.



censimento dei siti potenzialmente inquinati, l'anagrafe dei siti da bonificare e interventi di bonifica e ripristino ambientale effettuati da parte della pubblica amministrazione; f) i criteri per l'individuazione dei siti inquinati di interesse nazionale. Nel contesto delle disposizioni appena evocate, un sito veniva definito 'contaminato' (da cui scaturiva la procedura di bonifica) a seguito del superamento anche di un solo inquinante rispetto alle concentrazioni limite (CLA) per il suolo e/o per le acque sotterranee.

La precedente normativa viene profondamente innovata dal d. lgs. n. 152/2006 che rappresenta il testo di riferimento in tema di trattamento dei siti contaminati, destinando l'intero Titolo V della Parte Quarta alla bonifica degli stessi.

Più in dettaglio il TUA dedica alla questione della contaminazione dei suoli gli artt. 239-253 prevedendo un particolareggiato sistema di regole cadenzate secondo i criteri di cui all'art. 242 rubricato, appunto, "*Procedure operative ed amministrative*"; queste ultime iniziano in seguito al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito o al rinvenimento di una contaminazione storica.

In sintesi: un sito risulta contaminato quando vengono superate le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC, vale a dire "*i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica*", art. 240 co. 1 lett. b)³⁹ anche di un solo elemento⁴⁰; se tali limiti vengono superati è necessario eseguire un'analisi di rischio del sito per definire le CSR (le concentrazioni soglia di rischio e cioè "*i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica*", art. 240 co. 1 lett. c).

In sostanza, le CSR rappresentano sia i livelli di contaminazione, che se superati rendono necessaria la bonifica del sito, sia i valori obiettivo della bonifica stessa; ne discende che il sito può definirsi contaminato quando l'analisi di rischio rileva indici di CSR che oltrepassano determinate soglie preventivamente stabilite; mentre è potenzialmente contaminato il sito che presenta valori superiori alle soglie di CSC come definite nell'Allegato 5 del TUA (che ai fini di individuare la soglia

³⁹ L'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica individua gli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata alle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate (art. 240, lett. s) TUA. L'analisi di rischio, è stato sostenuto, svolgeva nella normativa previgente una funzione eventuale nei casi di messa in sicurezza definitiva, mentre nel TUA assume un'essenziale funzione di 'screening' sulla necessità della bonifica e sulla sua estensione ed intensità, cfr. DELL'ANNO, *Diritto dell'ambiente*, Milano, VII ed., 2022, pag. 244.

⁴⁰ Cass. Sez. 3, n. 392 del 9/10/2020 (dep. 2021).



di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo, riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare, riporta delle Tabelle che raggruppano le categorie chimiche più frequentemente rilevate nei siti contaminati).

In altri termini, l'articolato normativo di cui agli Allegati al TUA fa riferimento a due criteri-soglia di intervento: il primo (CSC) da considerarsi valore di attenzione, superato il quale occorre svolgere una caratterizzazione ed il secondo (CSR) che identifica i livelli di contaminazione residua accettabili, calcolati mediante analisi di rischio, sui quali impostare gli interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica.

Il meccanismo di verifica della contaminazione del sito assumerebbe particolare rilevanza ai fini della configurabilità dell'aggravamento di pena di cui agli artt. 255-*bis*, 255-*ter*, 256, 256-*bis* TUA, 452-*sexies*, 452-*quaterdecies* c.p. come modificati dal d. l. n. 116/2025 perché, si ribadisce, l'identificazione del sito contaminato rappresenta un passaggio essenziale per l'irrogazione della più grave sanzione.

In conclusione: per l'individuazione del sito contaminato o potenzialmente contaminato occorrerebbe far riferimento all'art. 240 TUA che a sua volta rimanda all'Allegato 1, Parte quarta del Titolo V, corredato di Tabelle di sostanze chimiche. La semplice lettura del medesimo Allegato, però, è sufficiente per rendersi conto della complessità che la norma presenta anche per gli specialisti di settore⁴¹. L'Allegato, *“che certamente non può essere preso ad esempio di articolato di pronta comprensibilità, definisce gli elementi necessari per la redazione dell'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica da utilizzarsi per la definizione degli obiettivi di bonifica”*⁴².

Ora, al di là degli aspetti tecnici – che il meccanismo di rilevazione della contaminazione dei siti evidenzia – va rimarcato il fatto che la procedura per l'accertamento della contaminazione è funzionale all'individuazione del sito contaminato o potenzialmente tale ai fini della bonifica dello

⁴¹ A mero titolo esemplificativo può essere richiamato il punto relativo alle procedure di calcolo e stima del rischio di cui all'Allegato 1: *“Le procedure di calcolo finalizzate alla caratterizzazione quantitativa del rischio, data l'importanza della definizione dei livelli di bonifica (CSR), dovranno essere condotte mediante l'utilizzo di metodologie quale ad esempio ASTM PS 104, di comprovata validità sia dal punto di vista delle basi scientifiche che supportano gli algoritmi di calcolo, che della riproducibilità dei risultati”*; ancor più paradigmatica è l'innovazione apportata ai criteri di accettabilità del rischio cancerogeno e dell'indice di rischio, con il d. lgs. n. 4/2008 che si riporta: *“al trattino relativo ai criteri di accettabilità del rischio cancerogeno e dell'indice di rischio, le parole da '1x10⁻⁵' a '(1)' sono sostituite con le parole '1x10⁻⁶ come valore di rischio incrementale accettabile per la singola sostanza cancerogena e 1x10⁻⁵ come valore di rischio incrementale accettabile cumulato per tutte le sostanze cancerogene, mentre per le sostanze non cancerogene si applica il criterio del non superamento della dose tollerabile o accettabile (ADI o TDI) definita per la sostanza (Hazard Index complessivo 1)”*.

⁴² LO MONTE, *Considerazioni sulle 'modifiche al codice penale' apportate dalla l. n. 147/2025 di contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti*, in *Lexambiente - Riv. Trim. Dir. Pen. Amb.*, n. 4/2025, pag. 8.



stesso. Invero, l'Allegato 1 si apre con la seguente premessa: *“Il presente allegato definisce gli elementi necessari per la redazione dell'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica (nel seguito analisi di rischio), da utilizzarsi per la definizione degli obiettivi di bonifica”*.

Si tratta, allora, di risolvere il quesito se la procedura di cui all'art. 240 TUA e i criteri previsti dagli Allegati al TUA, possano essere utilizzati per individuare la circostanza aggravante che arricchisce le fattispecie di reato modificate dal d.l. n. 116/2025.

5. (segue) L'inutilizzabilità dei criteri di cui al TUA per l'identificazione della circostanza aggravante

Spunti di non secondaria importanza possono ricavarsi da una decisione della giurisprudenza di legittimità che ha risolto in termini negativi il quesito posto; infatti, è stato sostenuto che l'art. 240 TUA è norma finalizzata alla bonifica del sito, per il richiamo alle CSC e alle CSR, e non ai fini dell'individuazione della fattispecie.

Va segnalato che la decisione⁴³ si riferisce ad un contesto diverso (trattandosi di stabilire la configurabilità dell'art. 452-*bis* c.p. che non richiede la prova della contaminazione); ciò nondimeno, è possibile trarre dalla sentenza utili indicazioni.

L'orientamento della giurisprudenza di legittimità appena richiamato, che ritiene inutilizzabili ai fini dell'individuazione del sito contaminato o potenzialmente contaminato le disposizioni di cui all'art. 240 TUA, si fonda su un duplice dato oggettivo:

⁴³ Cass. Sez. 3 n.50018 del 6/11/2018, RV. 274864 – 01; secondo il Supremo Collegio, in tema di bonifiche, il superamento della CSC è grave indizio di effettiva contaminazione rispetto al superamento delle CSR, tanto che impone la messa in sicurezza e la bonifica del sito e l'espletamento delle operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica [ai sensi degli artt. 240, comma 1, lett. c) e d), e art. 242 del d. lgs. n.152/2006]. Tuttavia, l'accertamento della contaminazione di un sito, come definita dall'art. 240 del TUA, non può di per sé configurare il delitto di inquinamento ambientale, previsto dall'art. 452-*bis* c.p., in quanto i concetti su cui si basa il d. lgs. n. 152/2006, *“elaborati a diversi fini, non possono essere richiamati per definire gli elementi costitutivi del predetto delitto”*, introdotto dalla successiva l. n. 68/2015. Infatti, specificano ancora i giudici di legittimità, l'art. 240 del d. lgs. n. 152/2006 disciplina l'attività di bonifica dei siti quale prevista dal Titolo V del medesimo decreto, in relazione ai profili di rischio sanitario e ambientale sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate. Il reato di inquinamento ambientale, invece, ha quale oggetto di tutela penale l'ambiente in quanto tale e richiede l'accertamento di un concreto pregiudizio a questo arrecato, secondo i limiti di rilevanza determinati dalla norma stessa, che non richiedono la prova della contaminazione del sito, sicché sarebbe errato ritenere che per potersi affermare la sussistenza del reato previsto dall'art. 452- *bis* c.p. si debba necessariamente accertare che ci si trovi di fronte ad un sito contaminato, secondo la definizione di cui all'art. 240, lett. e), d.lgs. n. 152 del 2006, testo normativo i cui concetti, elaborati in un differente contesto e a diversi fini, in assenza di specifica previsione, non possono essere richiamati per definire gli elementi costitutivi del delitto; cfr., altresì, Cass. Sez. 5, n. 33615 del 14/6/2022.



LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell’Ambiente
Fasc. 1/2026

a) l’art. 240 TUA – rubricato ‘definizioni’ – si apre con l’inciso: “*Ai fini dell'applicazione del presente titolo*” e il Titolo a cui fa riferimento è il quinto (artt. 239-253) dedicato alla “*Bonifica di siti contaminati*”;

b) l’allegato 1 alla Parte IV del Titolo V – richiamato dalla lett. e) co. 1 dell’art. 240 TUA – stabilisce che lo stesso allegato “*definisce gli elementi necessari per la redazione dell’analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica (nel seguito analisi di rischio) da utilizzarsi per la definizione degli obiettivi di bonifica. L’analisi di rischio si può applicare prima, durante e dopo le operazioni di bonifica o messa in sicurezza*”.

Ancora: il medesimo art. 240 nel distinguere tra ‘sito potenzialmente contaminato’ e ‘sito contaminato’ utilizza criteri diversi; invero il primo si verifica quando il sito presenta “*uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)*” (co. 1 lett. d), mentre nel secondo “*i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati*” (co. 1 lett. e). Dunque, solo per il sito contaminato viene richiamato l’Allegato 1.

In sintesi: il legislatore con il d.l. n. 116/2025, di modifica delle fattispecie prima richiamate, rinvia, al fine di individuare il sito contaminato o potenzialmente contaminato, ai criteri (di cui all’art. 240 TUA) utilizzabili limitatamente alle operazioni di bonifica; l’art. 240 TUA, a sua volta, consente di impiegare la procedura di analisi di rischio di cui all’Allegato 1 solo per i siti contaminati e non per quelli potenzialmente tali.

La questione dell’individuazione dei siti contaminati appare destinata ad arricchirsi ulteriormente per la presenza dell’inciso “*o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze*” che chiude le innovazioni apportate alle figure criminose modificate dal d. l. n. 116/2025.

In altri termini: all’assenza di definizione del sito contaminato (o potenzialmente contaminato) si aggiungono i concetti alquanto ampi di ‘strade di accesso’ e ‘relativa pertinenza’.

Invero, è indiscutibile che la locuzione “*strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze*” sia alquanto vaga se solo si riflette sulla nozione di ‘pertinenza’ che ha visto la giurisprudenza di legittimità sostenere (in tema di furto in abitazione) come la formula ‘pertinenza di luogo destinato a



privata dimora' debba raggruppare ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica all'immobile principale o, comunque, funzionalmente ad esso asservito e destinato al suo servizio od ornamento in modo durevole, non necessitando di un rapporto di contiguità fisica tra i beni.

La valorizzazione dell'assenza di contiguità ha comportato l'affermazione di un concetto parecchio ampio di pertinenza che, ricostruito sul singolo caso di volta in volta affrontato, comunque non è in grado di evitare i rischi di applicazioni contrastanti.

È stato, così, sostenuto con riferimento ai siti contaminati⁴⁴ che, non essendo necessario un rapporto di contiguità fisica tra 'pertinenza' e 'strada', risulta, ancor di più, dilatata la portata della fattispecie, con riferimento alla circostanza aggravante; in effetti, la 'relativa pertinenza' è concetto diverso e più esteso rispetto ad altre locuzioni di non diverso tenore come, ad esempio, quelle che fanno riferimento alla 'immediata adiacenza' (art. 61 n. 11-*decies* c.p.), oppure 'nelle sue adiacenze' (del luogo abitato) di cui all'art. 703 c.p. o, ancora, 'delle appartenenze di essa' (dell'abitazione) nelle ipotesi disciplinate dall'art. 699 c.p.

6. La Direttiva 2025/2360 e il trattamento dei siti contaminati

Alla luce dell'inutilizzabilità delle disposizioni di cui al TUA in ordine all'individuazione del sito contaminato occorre valutare altri profili.

La Direttiva (UE) 2025/2360 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 novembre 2025, sul monitoraggio e la resilienza del suolo, in vigore dal 16 dicembre 2025, trova *ratio* e fondamento nel fatto che il 60-70 % dei suoli dell'Unione risulta deteriorato e continua a deteriorarsi (Considerando 2); inondazioni, incendi boschivi ed eventi meteorologici estremi rappresentano rischi di catastrofi naturali che destano la massima preoccupazione in tutta l'Europa (Considerando 23)⁴⁵.

⁴⁴ LO MONTE, *Considerazioni*, cit., pag. 13.

⁴⁵ Si tratta di una situazione che mette a repentaglio la salute umana, l'ambiente, il clima, l'economia e la società e che incide, in modo specifico, sulla sicurezza alimentare, sulla qualità dell'acqua, sull'entità delle inondazioni e della siccità, sulla produzione di biomassa, sulle emissioni di carbonio e sulla perdita di biodiversità. Cfr. la Relazione alla Proposta di Direttiva del parlamento Europeo e del Consiglio, 5 luglio 2023, per il monitoraggio e la resilienza del suolo, in *isprambiente.gov.it*. Più in generale, il provvedimento del legislatore sovranazionale s'inserisce nell'ambito della più ampia iniziativa strategica meglio conosciuta come *Green Deal*, per un impatto climatico zero entro il 2050 rafforzando le azioni a difesa del suolo come elemento fondamentale della salvaguardia della biodiversità, della sicurezza alimentare e dello sviluppo economico. In un tale contesto assumono particolare rilevanza le azioni di contrasto al degrado del suolo che danneggia anche la salute umana oltre a provocare all'Unione costi per decine di miliardi di euro all'anno (Considerando 5). Il concetto di 'suoli sani' implica suoli che presentano buone condizioni chimiche, biologiche e fisiche e sono quindi in grado di fornire servizi ecosistemici vitali agli esseri umani e all'ambiente; in modo più specifico offrire alimenti sicuri, nutrienti e sufficienti, biomassa, acqua pulita, ciclo dei nutrienti, stoccaggio del carbonio e *habitat* per la



LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Fasc. 1/2026

Nell'ambito delle azioni a protezione del suolo, particolare rilevanza assume la questione sollevata dalla contaminazione causata da sostanze che possono comportare rischi significativi per la salute umana e inquinare l'aria, le acque superficiali, le acque sotterranee circostanti e, di conseguenza, gli oceani; la Direttiva, pertanto, reputa opportuno istituire meccanismi strategici per rilevare e valutare tali sostanze che destano preoccupazione.

Più in particolare, la Direttiva completa il quadro normativo via via delineato attraverso le previsioni dei precedenti interventi del legislatore sovranazionale in tema di emissioni industriali (Direttiva (UE) 2024/1785), rifiuti (Direttiva 2008/98/CE), discariche (Direttiva (UE) 2018/850), responsabilità ambientale (Direttiva 2004/35/CE) e tutela penale dell'ambiente (Direttiva (UE) 2024/1203), contemplando tutti i tipi di contaminazione, compresa la contaminazione storica del suolo, contribuendo in modo significativo alla protezione della salute umana, che resta uno degli obiettivi fondamentali della politica ambientale dell'Unione.

Per garantire la protezione dei suoli dalla contaminazione causata da sostanze che possono comportare rischi significativi per la salute umana e contaminare le matrici ambientali è opportuno, secondo la Direttiva, istituire meccanismi strategici per rilevare e valutare le sostanze che destano pericolo. Occorre adottare, dunque, un meccanismo, simile a quello usato per le acque superficiali e sotterranee, che consenta il monitoraggio e l'analisi di tali sostanze o gruppi di sostanze predisponendo un elenco indicativo.

La Direttiva, nel sottolineare che i siti contaminati sono spesso il lascito di decenni di attività degli Stati dell'Unione, come, ad esempio, attività industriali o militari, e possono comportare rischi, anche futuri, per la salute umana e per l'ambiente, reputa necessario, in primo luogo, *individuare* e analizzare i siti potenzialmente contaminati e, successivamente, qualora la contaminazione sia confermata, valutare i rischi del sito contaminato e prendere le misure per far fronte a quelli inaccettabili. Inoltre, particolare rilevanza viene assegnata all'analisi del suolo che è finalizzata a stabilire se un sito potenzialmente contaminato sia di fatto contaminato e se la contaminazione presenti un rischio per la salute umana o per l'ambiente (Considerando 61).

La Direttiva, inoltre, affronta una serie di questioni inerenti:

biodiversità (Considerando 2). La sanità del suolo risulta essenziale anche per garantire la sicurezza alimentare e, quindi, finisce per coinvolgere anche le questioni connesse alla fertilità.



- all'entità dei siti contaminati o potenzialmente tali e ai diversi rischi (da molto basso a molto alto) per la salute umana e per l'ambiente, prevedendo un approccio graduale basato sul rischio medesimo per la gestione del sito, dando priorità ai siti più pericolosi (Considerando 62);
- alla raccolta di indicazioni anche storiche che vagolino informazioni relative ad attività e incidenti industriali, utilizzando anche vecchie mappe, archivi, articoli di stampa, autorizzazioni ambientali e notifiche dei cittadini o delle autorità nonché dati di biomonitoraggio umano o monitoraggio ambientale provenienti da progetti di ricerca (Considerando 63);
- all'analisi del suolo attraverso studi relativi ad attività industriali o incidenti del passato, visita in loco, analisi preliminare o esplorativa, analisi più dettagliata o descrittiva e prove sul campo o di laboratorio (Considerando 64).

7. Il contributo della Direttiva 2025/2360 al riconoscimento della circostanza: il censimento dei siti contaminati

In ordine alla individuazione dei siti contaminati (o potenzialmente tali), come si anticipava, essenziale per l'imputazione della circostanza aggravante e, dunque, per l'irrogazione del duro regime sanzionatorio potrebbe essere di aiuto la Direttiva che al Considerando 11 – al fine del ripristino dei suoli degradati, della definizione delle condizioni che ne determinano il buono stato ecologico, dell'introduzione di obiettivi di ripristino e del miglioramento del monitoraggio della salute del suolo – ritiene di particolare importanza il censimento dei siti contaminati.

L'art. 20 della Direttiva prevede, poi, che i risultati generati dal monitoraggio della salute del suolo siano resi pubblici (co. 1) e che il pubblico abbia accesso al portale digitale dei dati sulla salute del suolo (co. 2). Tutta l'azione del monitoraggio (artt. 6-9) è funzionale ad evitare rischi per l'ambiente e per la salute umana con la conseguenza che i risultati ottenuti siano portati all'informazione pubblica come dispone l'art. 13 co. 4 secondo cui *“gli Stati membri provvedono affinché il pubblico riceva le informazioni pertinenti in modo tempestivo, adeguato ed efficace, anche attraverso avvisi pubblici e strumenti elettronici”*. Principio ribadito dall'Allegato VI alla Direttiva per cui le informazioni sui siti potenzialmente contaminati, i siti contaminati, i siti contaminati che richiedono ulteriori interventi e i siti contaminati in cui sono stati effettuati o sono in corso interventi, siano rese accessibili al pubblico.

Il recepimento della Direttiva 2025/2360 comporterebbe un completamento dell'attuale disciplina di cui al TUA che all'art. 251 prevede 'solo' l'anagrafe (predisposta dalle Regioni sulla



LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Fasc. 1/2026

base dei criteri definiti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA) dei siti oggetto di procedimento di bonifica e non dei siti contaminati o potenzialmente tali⁴⁶.

Da altro punto di vista, l'eventuale censimento, l'indicazione e la corretta informazione dei siti contaminati o potenzialmente contaminati, oltre a comportare quella conoscenza richiesta per la configurabilità della circostanza aggravante, eviterebbe possibili rischi per la salute della collettività che si asterebbe dal permanere o svolgere le proprie attività in zone altamente pericolose per la presenza di sostanze fortemente inquinanti (si pensi, ad esempio, ai rischi tra contaminazione del suolo e agricoltura). Tutto ciò si porrebbe in linea, tra l'altro, con quanto affermato dalla Corte EDU che ha ribadito il principio secondo cui gli Stati hanno l'obbligo di adottare misure adeguate alla protezione della salute dei cittadini contro i rischi derivanti dalle attività pericolose, e di garantire l'accesso alle informazioni relative a minacce imminenti per la salute e l'ambiente, evidenziando l'obbligo gravante sull'Italia, in quanto firmataria della convenzione di Aarhus (Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, 1998), di garantire la diffusione tempestiva delle informazioni per consentire al pubblico di prendere misure preventive o mitigative in caso di rischi per la salute e l'ambiente⁴⁷. Non è privo di rilievo il fatto che, con riferimento al *risk management*, la Corte con la sentenza Cannavacciuolo sottolinei la mancata o ritardata attuazione dei divieti di utilizzo dei territori contaminati⁴⁸.

Va evidenziato che una mappatura delle aree contaminate potrebbe già rinvenirsi nelle disposizioni di cui all'art. 251 TUA; infatti, nel 2020 è stata realizzata la banca dati nazionale per i siti contaminati (attraverso MOSAICO e cioè il sistema informativo nazionale sui siti contaminati, sviluppato da ISPRA nell'ambito del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) con

⁴⁶ Come si legge sul sito dell'ISPRA (https://portalesgi.isprambiente.it/?page_id=7548), sono di interesse per MOSAICO tutti i procedimenti di bonifica attivati sul territorio nazionale, sia quelli relativi ad aree interne ai siti di interesse nazionale (SIN), di competenza statale, sia tutti gli altri, di pertinenza regionale. Tuttavia, ad oggi i popolamenti di MOSAICO sono relativi esclusivamente ai procedimenti di competenza delle Regioni o di enti da esse delegati e quindi non riguardano i procedimenti relativi alle aree ricomprese all'interno dei SIN. L'ISPRA, inoltre, – quale organo di supporto tecnico al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) – ha, tra le sue attività istituzionali, il compito di redigere e aggiornare, anche in collaborazione con altri enti e istituti coinvolti, le linee guida per le attività di caratterizzazione e bonifica dei siti contaminati.

⁴⁷ In tal senso LANA - SANGIORGI, *Ambiente, cambiamento climatico e tutela della salute tra rilievi critici e prospettive future* (artt. 2 e 8 CEDU), in DI STASI (a cura di), *CEDU e ordinamento italiano. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e l'impatto nell'ordinamento interno (2021-2025)*, Padova, III ed., 2025, pag. 877.

⁴⁸ Sul punto cfr. ZIRULIA, *Terra dei fuochi: violato il diritto alla vita degli abitanti. Prime osservazioni in ordine alle possibili ripercussioni sul diritto penale ambientale di una storica sentenza*, in *Sistema penale*, n. 2/2025, pag. 5.



il supporto di Regioni e Province Autonome)⁴⁹, costituita da un database, da un'applicazione *web* per il caricamento e controllo dei dati e da applicazioni *WEB GIS* per la visualizzazione dei dati con differenti livelli di accesso e funzionalità.

L'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica contiene l'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi; l'individuazione dei soggetti cui compete la bonifica; gli enti pubblici di cui la Regione intende avvalersi in caso d'inadempienza dei soggetti obbligati, ai fini dell'esecuzione d'ufficio. Ne restano fuori i siti contaminati, o potenzialmente contaminati, non interessati da procedure di bonifica o ancora non interessati da alcuna procedura.

Il Quarto rapporto ISPRA (dicembre 2025) evidenzia, infatti, l'esistenza di una fascia di *“siti senza alcuna attribuzione di stato di contaminazione, in ragione degli accertamenti ancora da effettuarsi, (che) rappresenta uno stato di ‘incertezza’ dovuto alla fase iniziale del procedimento. Tale tipologia di siti esprime quindi solo un sospetto di potenziale criticità ambientale fintanto che non siano effettuate tutte le indagini e le valutazioni richieste. Solo a seguito di queste potrà essere accertata l'effettiva presenza o assenza di contaminazione, e quindi l'esigenza o meno di interventi di bonifica o messa in sicurezza”*.

Per questi siti sussiste, conseguentemente, un *vulnus* in ordine alla configurabilità della circostanza aggravante.

Occorre, pertanto, implementare i dati come segnalato dallo stesso Rapporto ISPRA.

Attualmente il numero delle superfici interessate da procedimenti di bonifica è alquanto limitato a livello nazionale e per di più rappresentativo solo di alcune Regioni e non di altre; necessita, pertanto, una continua azione di monitoraggio che porti alla luce le aree contaminate o sospette, come ribadito dal medesimo Rapporto quando afferma che in futuro bisognerà concentrarsi sull'aumento del numero di procedimenti con indicazione delle superfici contaminate.

Attraverso le operazioni di monitoraggio, di censimento e di informazione all'opinione pubblica – nonostante l'entità delle aree contaminate – il problema della conoscenza/conoscibilità del sito contaminato o potenzialmente tale potrebbe dirsi superato; ciò a patto, però, che vengano risolte

⁴⁹ MOSAICO colleziona le informazioni disponibili sui procedimenti di bonifica che interessano il territorio italiano; i dati originari con cui viene popolato, infatti, provengono dalle anagrafi istituite ai sensi dell'art. 251 del d. lgs. 152/06 e ss.mm.ii., o banche dati o altre fonti delle Regioni/Province Autonome/Agenzie Regionali e Provinciali per la protezione dell'Ambiente, cfr. ARANEO et alii, *Lo stato delle bonifiche dei siti contaminati in Italia: quarto rapporto sui dati regionali*. ISPRA, Rapporti 424/25, in *isprambiente.gov.it*.



LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Fasc. 1/2026

alcune incongruenze come la carenza e la prontezza dei dati da inviare alla banca dati e da trasferire alla collettività. Si legge, infatti, nel richiamato Quarto rapporto ISPRA, che il numero totale dei siti oggetto di procedimento di bonifica censiti in MOSAICO è 38.556, di cui 16.365 con procedimento in corso e 22.191 con procedimento concluso; mentre i siti potenzialmente contaminati ammontano a 2.626, e rappresentano il 39,6% dei procedimenti in corso.

Si tratta di attivare meccanismi in grado di rendere edotta la collettività che determinate aree sono inquinate o in via di bonifica, oppure che sono potenzialmente avvelenate. Dalla pubblicità dei dati deriverebbero, si ribadisce, positive ricadute: da un lato, si eviterebbero gli eventuali rischi di 'vivere' in zone altamente inquinate⁵⁰, dall'altro, risulterebbe assolto il requisito della conoscenza/conoscibilità richiesta per la configurabilità della circostanza aggravante. In una tale ottica, un ruolo fondamentale potrebbe essere svolto dai Comuni che attraverso gli strumenti ritenuti più adeguati segnalerebbero le zone contaminate o potenzialmente tali, compresi i 'sito orfano' vale a dire (art. 1 co. 800 l. n. 145/2018): a) il sito potenzialmente contaminato in cui non è stato avviato o si è concluso il procedimento di cui all'art. 244 TUA o di cui all'art. 8 del D.M. n. 471/1999, per il quale il responsabile dell'inquinamento non è individuabile o non provvede agli adempimenti previsti e non provvede il proprietario del sito né altro soggetto interessato; b) il sito rispetto al quale i soggetti di cui agli artt. 242 e 245 TUA (responsabile dell'inquinamento e soggetto interessato), dopo avere attivato le procedure previste, non concludono le attività e gli interventi.

⁵⁰ Sui rischi per la salute umana, nonché per l'ambiente, in conseguenza della contaminazione del suolo è appena il caso di segnalare l'insistenza della Direttiva 2025/2360 che espressamente li richiama ai Considerando 51, 60, 61 e art. 13.



**PROBLEMI E PROSPETTIVE DELLA CONFISCA “ALLARGATA”
NEL DIRITTO PENALE DELL’AMBIENTE**

**PROBLEMS AND PROSPECTS OF "EXTENDED" CONFISCATION
IN ENVIRONMENTAL CRIMINAL LAW**

di Chiara TULLII

Abstract. La confisca “allargata”, disciplinata dall’art. 240 *bis* c.p., è uno degli strumenti di aggressione patrimoniale più incisivi del nostro ordinamento. Nata come arma per contrastare la criminalità organizzata di stampo mafioso, la sua applicazione è stata progressivamente estesa anche a delitti avulsi da questa finendo per ricomprendere anche (alcuni) ecodelitti. Tale estensione a “macchia d’olio” dell’ambito applicativo della misura, in uno con l’interpretazione estensiva adottata dalla giurisprudenza con riferimento a taluni dei suoi presupposti applicativi, rischia di generare alcuni problemi di irragionevolezza della misura. A tali problemi sono dedicate le considerazioni che seguono.

Abstract. “Extended” confiscation, governed by art. 240 *bis* c.p., is one of the most incisive asset-forfeiture instruments in our legal system. Originally conceived as a weapon to combat mafia-style organized crime, its application has been progressively extended to offenses unrelated to it, ultimately encompassing (certain) eco-crimes as well. This “oil-slick” expansion of the measure's scope of application, coupled with the broad interpretation adopted by case law regarding some of its statutory requirements, risks generating issues of unreasonableness. The following considerations are dedicated to these issues.

Parole chiave: Confisca “allargata”, ecodelitti

Key words: “Extended” confiscation, environmental crimes



SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Il requisito della sentenza di condanna (in senso sostanziale): tra esigenze garantiste ed estensioni giurisprudenziali – 3. Il catalogo “eccessivamente aperto” dei reati-presupposto legittimanti la confisca “allargata”. In particolare: gli ecodelitti – 4. L’oggetto materiale della confisca “allargata” nello “specchio” del principio di proporzione – 5. Significato e portata della presunzione relativa inerente l’illecita provenienza dei beni – 6. Il problema della natura giuridica della confisca “allargata” – 7. Considerazioni conclusive.

1. Premessa

Nel programma di politica criminale sovranazionale¹ ed interno continua a risaltare l’indirizzo votato ad incrementare il numero e la portata di sanzioni o, comunque, di misure a vario titolo patrimoniale – fra cui la confisca assume un ruolo protagonista – per tale via propagandosi un eloquente messaggio di prevenzione generale, secondo cui “il reato non paga”².

Si tratta di istituti ablativi che, pur formalmente recanti il *nomen iuris* “confisca”, sono talora oggettivamente eterogenei tra loro, anzitutto per presupposti applicativi e natura giuridica³; istituti ove assume particolare significato scientifico e pratico la confisca c.d. “allargata” all’intero patrimonio dell’imputato (non di rado anticipata dal preventivo sequestro) alla quale dedicheremo le considerazioni che seguono.

Disciplinata all’interno dell’art. 240 *bis* c.p., la confisca “allargata” ruota attorno a un “insieme” di presupposti applicativi non di rado duttili; come tali capaci di alimentare nodi interpretativi, che nemmeno i molteplici e ravvicinati interventi della dottrina e della giurisprudenza sono riusciti ancora a sciogliere fino in fondo⁴.

¹ Invero, diversi sono gli atti normativi di matrice sovranazionale che hanno valorizzato il ruolo della confisca. Limitando l’analisi alle sole fonti adottate a seguito del Trattato di Lisbona (entrato in vigore il 1° dicembre 2009), spiccano senz’altro la Direttiva 2014/42/UE, il Regolamento U.E. 2018/1805 nonché la recentissima Direttiva 2024/1260 che dovrà essere attuata dagli Stati membri entro il 23 novembre 2026. Per maggiori approfondimenti su tali atti cfr. *ex multis* FINOCCHIARO, *La nuova direttiva dell’Unione europea in materia di sequestro e confisca*, in *sistemapenale.it*, 5 giugno 2024, p. 1 ss.; GRANDI, *Il mutuo riconoscimento dei provvedimenti di confisca alla luce del regolamento (UE) 2018/1805*, in *Leg. Pen.*, 31 maggio 2021, p. 1 ss.; MAUGERI, *La Direttiva 2014/42/UE relativa alla confisca degli strumenti e dei proventi da reato nell’Unione europea tra garanzie ed efficienza: un “work in progress”*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.* n. 1/2015, p. 300 ss.

² Sull’esaltazione, non solo a livello nazionale, della figura della confisca, anche al fine di diffondere il *diktat* che “il delitto non paga”, cfr. per tutti MANES, *L’ultimo imperativo della politica criminale: nullum crimen sine confiscatione*, in *Riv. It. D.P.P.* n. 3/2015, p. 1 ss.

³ A tal proposito, in dottrina non è infrequente l’utilizzo del plurale “confische” al fine di indicare la pluralità di istituti riconducibili a tale *nomen iuris*. In tal senso, cfr., tra gli altri, MAUGERI, (voce) *Confisca*, in *Enc. Dir. Annali*, Vol. VIII, Milano, 2015, p. 185; NICOSIA, *La confisca, le confische. Funzioni politico-criminali, natura giuridica e problemi ricostruttivo-applicativi*, Torino, 2012, p. 2.

⁴ Tra i molteplici interventi delle Sezioni Unite in tema di confisca “allargata” cfr. Cass. Sez. U n. 8052 del 26/10/2023 (dep. 2024); Cass. Sez. U n. 920 del 17/12/2003 (dep. 2004); Cass. Sez. U n. 29022 del 30/05/2001. Peraltro, la



Va pure segnalato – per connotare ulteriormente l'oggetto della presente indagine – che l'istituto della confisca “allargata” ha, più di recente, guadagnato campo anche nella materia ambientale. Qui le ipotesi generali di ablazione patrimoniale disciplinate nel Libro I del Codice penale sono chiamate a convivere con quelle speciali previste ora nella legislazione complementare ora nel Titolo VI *bis*⁵ del Codice stesso⁶.

Così ragionando, il legislatore nazionale, nel dare rilevanza (anche) codicistica al bene ambiente mediante l'inserimento del Titolo VI *bis*, dapprima ha lì previsto due ablazioni patrimoniali di carattere speciale (artt. 452 *undecies* e 452 *quaterdecies* c.p.), in verità nella sostanza

complessità della confisca, in tutte le sue forme, ha portato la giurisprudenza, non solo nazionale, a pronunciarsi molteplici volte sui dilemmi dogmatici e applicativi che la circondano. A tal proposito, di notevole rilievo è senz'altro la saga giurisprudenziale che, pur ruotando attorno alla peculiare ipotesi di confisca urbanistica, ha finito per coinvolgere le più importanti giurisdizioni nazionali e sovranazionali, come la Corte Costituzionale e la Corte Edu, persino nella sua più autorevole composizione di Grande Camera (sul punto cfr. *infra*, nota 18), con ripercussioni sull'intera materia dell'apprensione patrimoniale. In aggiunta, di recente, la Corte Edu è tornata nuovamente sulla confisca (di prevenzione, affermandone la legittimità ed escludendo che essa sia accostabile alle pene): sul punto cfr. Corte EDU 20 gennaio 2025, *Garofalo e altri c. Italia* con nota di FINOCCHIARO, “*Garofalo e altri c. Italia*”: la Corte EDU afferma la legittimità della confisca di prevenzione e ne riconosce, per la prima volta, la natura ripristinatoria, in *Sist. pen.* n. 2/2025, p. 157 ss.; nonché Corte EDU 25 settembre 2025, *Isaia e altri c. Italia* con nota di TRINCHERA, *Patrimoni sproporzionati e automatismi presuntivi: la Corte EDU richiama i giudici italiani al rispetto delle garanzie in materia di confisca di prevenzione*, in *sistemapenale.it*, 3 novembre 2025.

⁵ Come è noto, il diritto penale dell'ambiente ha conosciuto una significativa evoluzione grazie alla l. 22 maggio 2015, n. 68 che ha dato dignità codicistica alla materia così confluita, dalla legislazione complementare (ed in particolare dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), al Titolo VI *bis* del Codice (rubricato «Dei delitti contro l'ambiente»). Sulla l. 68/2015, cfr. *ex multis* CORNACCHIA – PISANI (diretto da), *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, Bologna, 2018, *passim*; DE SANTIS, *Il nuovo volto del diritto penale dell'ambiente*, Roma, 2016, *passim*; FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, Milano, 2015, *passim*, spec. p. 57 ss.; MANNA, *La legge sui c.d. eco-reati: riflessioni critiche di carattere introduttivo*, in *Trattato di diritto penale. Parte generale e speciale. Riforme 2008-2015*, diretto da CADOPPI – CANESTRARI – MANNA, Torino, 2015, p. 971 ss.; RUGA RIVA, *La nuova disciplina dei delitti ambientali*, in *Reati contro l'ambiente e il territorio* (a cura di PELISSERO), in *Trattato teorico pratico di diritto penale*, diretto da PALAZZO – PALIERO, XI, Torino, 2019, p. 81 ss.; SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli “ecodelitti”: una svolta “quasi” epocale per il diritto penale dell'ambiente*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 2015, p. 214 ss.

⁶ La valorizzazione della confisca anche nel campo della materia ambientale non è altro che un riflesso della politica criminale sovranazionale che, accanto all'imperativo per cui “il reato non paga”, ha da tempo inteso rafforzare anche quello per cui “chi inquina paga”. L'Unione Europea, invero, è intervenuta più volte nel diritto penale dell'ambiente, a partire dalla Dir. 2008/99/CE che, però, non è riuscita ad ottenere significativi risultati in termini di armonizzazione, complici l'eccessiva indeterminatezza degli obblighi di incriminazione posti nonché la smisurata discrezionalità lasciata agli Stati. Proprio tale insuccesso ha imposto al legislatore europeo di tornare, in maniera più incisiva, sul tema con la Dir. 2024/1203/UE che, da un lato, ha individuato, in maniera dettagliata, un maggior numero di condotte da rendere penalmente rilevanti e, dall'altro, ha determinato i limiti edittali da rispettare. Per maggiori approfondimenti sull'evoluzione della normativa europea sul diritto penale dell'ambiente, cfr. per tutti SIRACUSA, *La nuova direttiva europea sulla tutela penale dell'ambiente: ragioni della riforma e struttura offensiva delle fattispecie previste*, in *Riv. trim. dir. pen. amb.* n. 2/2024, p. 38 ss. Sotto il diverso, ma connesso, profilo delle ripercussioni della predetta Direttiva sulla responsabilità da reato degli enti, cfr. RUGA RIVA, *L'impatto della direttiva UE 2024/1203 sulla responsabilità degli enti da reato ambientale: novità e prospettive di riforma*, in *Riv. trim. dir. pen. amb.* n. 2/2024, p. 67 ss.



sovrapponibili, e, poi, ha consentito che in tale peculiare materia potesse trovare applicazione pure la confisca “allargata”⁷, non senza il rischio di parziali sovrapposizioni applicative.

Nell'accendere dunque i riflettori, come anticipato, sul peculiare istituto della confisca “allargata”, le considerazioni che seguono saranno dedicate a un approfondimento di analisi dei problemi di fondo che ne (do)minano l'interpretazione e l'applicazione, specialmente a contatto con la materia ambientale.

Più nel dettaglio, dapprima si concentrerà l'attenzione sul concetto di “condanna”, problematicamente intesa dalla giurisprudenza in senso (anche) sostanziale, nonché sulle difficoltà generate dall'individuazione della sede esecutiva come quella deputata all'applicazione-esecuzione della confisca stessa⁸.

Dopodiché, al momento di delineare il catalogo dei reati presupposto legittimanti l'operatività della confisca “allargata”, lo sguardo di analisi sarà rivolto alla materia ambientale e poi, più da vicino, alle sovrapposizioni che possono generarsi tra l'ambito applicativo dell'art. 240 *bis* c.p. e le altre ipotesi speciali di confisca ambientale⁹.

Particolare attenzione verrà inoltre dedicata ai concetti chiave, nel quadro dei presupposti applicativi, della sproporzione¹⁰ e del sistema di presunzioni circa la illecita provenienza dei beni, dai quali la misura patrimoniale in questione prende avvio, non sempre in modo ortodosso¹¹.

In questo quadro, si tenterà infine di interrogarsi e di ricostruire la natura giuridica dell'istituto ablativo in questione¹², tuttora controversa, senza trascurarne le prospettive evolutive¹³.

2. Il requisito della sentenza di condanna (in senso sostanziale): tra esigenze garantiste ed estensioni giurisprudenziali

⁷ Come si dirà meglio in seguito (cfr. *infra*, §§ 2 e 3), in realtà, anche prima della l. 68/2015, i delitti di disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.) e associazione per delinquere e di tipo mafioso, se commessi con l'aggravante ambientale (art. 452 *octies* c.p., rubricato «Circostanze aggravanti») erano ricompresi nell'ambito applicativo della confisca “allargata”, allora disciplinata nel d.l. 8 giugno 1992, n. 306.

⁸ Sul punto, cfr. *infra*, § 2.

⁹ Sul punto, cfr. *infra*, § 3.

¹⁰ Sul punto, cfr. *infra*, § 4.

¹¹ Sul punto, cfr. *infra*, § 5.

¹² Sul punto, cfr. *infra*, § 6.

¹³ Sul punto, cfr. *infra*, § 7.



La confisca “allargata” ha trovato collocazione all’interno del Codice penale solo a partire dal 2018, in omaggio al principio della riserva di codice¹⁴, sebbene si tratti di un istituto più risalente, affondando le sue radici nell’art. 12 *sexies* d.l. 8 giugno 1992, n. 306¹⁵.

Nonostante il “salto di qualità” sul piano topografico, l’impianto strutturale della confisca “allargata” ha originariamente conservato i tratti identitari esibiti dalla figura di cui all’art. 12 *sexies*, per poi essere interessata da modifiche normative¹⁶ – perlopiù votate ad ampliarne l’ambito applicativo – e significativi interventi giurisprudenziali.

Procedendo con ordine, il primo requisito applicativo della misura patrimoniale in questione – attivabile, si noti, non solo in forma diretta ma anche nella variante per equivalente¹⁷ – è la condanna (o l’applicazione della pena su richiesta a norma dell’art. 444 c.p.p.) in ordine ad una serie di reati tassativamente indicati e, tendenzialmente, espressivi di un notevole disvalore complessivo.

Nel recepire i correttivi giurisprudenziali (di carattere non solo nazionale) sulla nozione di «condanna», questa è ormai pacificamente intesa anche in senso sostanziale¹⁸. E così, traslando anche

¹⁴ Sulle principali novità apportate dal d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21 che nell’introdurre il principio della riserva di codice (art. 3 *bis* c.p.) ha altresì traslato la confisca “allargata” all’interno dell’art. 240 *bis* del codice, cfr. per tutti BERNARDI, *Il nuovo principio della ‘riserva di codice’ e le modifiche al codice penale: scheda illustrativa*, in *Dir. pen. cont.* n. 4/2018, p. 127 ss. In generale sulla riserva di codice, cfr. LOSAPPIO, *Riserva di codice penale. La ri-codificazione che decodifica* (codex reloaded), in *Arch. Pen.* n. 1/2023, p. 1 ss.

¹⁵ Più nello specifico, l’art. 12 *sexies* d.l. 306/1992, traeva origine dall’art. 12 *quinqüies* dello stesso testo normativo che, rubricato «Trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori», nei suoi due commi contemplava due diverse fattispecie incriminatrici. Quella di cui al comma 2, dichiarata incostituzionale dalla sentenza Corte cost. n. 48 del 17/02/1994, prevedeva che chi era indagato, imputato o comunque sottoposto a misure di prevenzione per determinati reati – ritenuti ricollegabili alle organizzazioni criminali di stampo mafioso – il quale avesse avuto la disponibilità, anche per interposta persona, di beni in maniera sproporzionata rispetto al proprio reddito o alla propria attività economica e dei quali non potesse giustificare la loro legittima provenienza venisse punito con la reclusione da due a cinque anni e conseguente confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità. Tale disposizione venne dichiarata incostituzionale per violazione della presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27, co. 2 Cost. in quanto la sproporzione tra beni e redditi acquistava penale rilevanza per la sola presenza del presupposto soggettivo della qualità di indagato, imputato o sottoposto a misura di prevenzione.

¹⁶ Sulle quali cfr. *infra*, § 3.

¹⁷ L’art. 240 *bis* c.p. al comma 2 dispone, infatti, che: «Nei casi previsti dal primo comma, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona».

¹⁸ Il problematico concetto di condanna in senso sostanziale è sorto, in giurisprudenza, al fine di consentire l’applicazione di talune forme di confisca anche nelle ipotesi in cui la pronuncia di una sentenza formale di condanna era preclusa dalla maturazione della prescrizione. In altri termini, l’ablazione patrimoniale, secondo tale orientamento, è applicabile, anche in assenza di una sentenza formale di condanna, purché vengano accertati gli elementi essenziali dell’illecito contestato, nei profili oggettivi e soggettivi. Più nel dettaglio, le maggiori elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali sul punto si sono registrate con riferimento alla confisca urbanistica (art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) che, però, si connota per una peculiare formulazione letterale, disponendo infatti che: «La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite».



nella materia ambientale che qui ci interessa il dibattito emerso in relazione alla confisca urbanistica, non è necessario che la colpevolezza dell'imputato sia riversata all'interno di una sentenza di condanna in senso formale. Basterà appunto l'emissione di una sentenza di condanna in senso sostanziale – quale, ad esempio, una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione – a patto che al suo interno l'affermazione della responsabilità penale dell'individuo emerga con certezza sotto tutti i profili, oggettivi e soggettivi, inerenti la struttura del fatto di reato contestato¹⁹.

Peraltro, tale “lettura” giurisprudenziale del concetto di condanna è stata corroborata, per certi versi, dall'introduzione per mano del legislatore degli artt. 578 *bis*²⁰ e 578 *ter*²¹ c.p.p., che hanno

Sulla problematica estensione del concetto di condanna in senso sostanziale dalla confisca urbanistica alle altre ipotesi di apprensione patrimoniale – per le quali non si richiede un mero accertamento del reato ma una condanna – cfr. *infra*, in questo §. In generale, sulla possibilità di applicare la confisca urbanistica in presenza di una mera sentenza di condanna in senso sostanziale, cfr. *ex multis* Cass. Sez. U n. 13539 del 30 gennaio 2020; Cass. Sez. III, n. 2292 del 25/10/2019 (dep. 2020); Cass. Sez. III, n. 5936 dell'8/11/2018 (dep. 2019). Peraltro, tale principio, sempre con riferimento alla confisca urbanistica, è stato affermato anche nella sentenza Corte cost. n. 49 del 14/01/2015, che è intervenuta sul punto con l'emblematica affermazione: «Si tratta quindi non della forma della pronuncia, ma della sostanza dell'accertamento». Sui principali risvolti di tale pronuncia cfr. per tutti VIGANÒ, *La Consulta e la tela di Penelope. Osservazioni a primissima lettura su Corte cost., sent. 26 marzo 2015, n. 49, Pres. Criscuolo, Red. Lattanzi, in materia di confisca di terreni abusivamente lottizzati e proscioglimento per prescrizione*, in *Dir. pen. cont.* n. 2/2015, p. 333 ss. Per gli opportuni approfondimenti sulla saga giurisprudenziale all'interno della quale è maturata tale sentenza, che ha coinvolto non solo le Corti nazionali ma anche la Corte Edu, persino nella più autorevole composizione di Grande Camera, cfr., tra gli altri, CIVELLO, *La sentenza G.I.E.M. s.r.l. e altri c. Italia: un passo indietro rispetto alla sentenza “Varvara”? Ancora sui rapporti fra prescrizione e confisca urbanistica*, in *Arch. Pen.* n. 3/2018, p. 1 ss.; GALLUCCIO, *Confisca senza condanna, principio di colpevolezza, partecipazione dell'ente al processo: l'attesa sentenza della Corte EDU, Grande Camera, in materia urbanistica*, in *Dir. pen. cont.* n. 7/2018, p. 221 ss.; LO GIUDICE, *Confisca senza condanna e prescrizione: il filo rosso dei controllimiti*, in *Dir. pen. cont.* n. 4/2017, p. 239 ss.; MONGILLO, *La confisca senza condanna nella travagliata dialettica tra Corte costituzionale e Corte europea dei diritti dell'uomo. Lo “stigma penale” e la presunzione di innocenza*, in *Giur. Cost.* n. 2/2015, p. 421 ss.; VIGANÒ, *Confisca urbanistica e prescrizione: a Strasburgo il re è nudo. Nota a Cass. pen., sez. III, ord. 30 aprile 2013 (dep. 20 maggio 2014), n. 20636, Pres. Mannino, Est. Scarcella, Imp. Alessandrini e a.*, in *Dir. pen. cont.* n. 3-4/2014, p. 277 ss.

¹⁹ Così, in riferimento alla confisca “allargata”, già nella giurisprudenza antecedente all'introduzione degli artt. 578 *bis* e *ter* c.p.p., Cass. Sez. V, n. 1012 del 29/11/2017 (dep. 2018); Cass. Sez. I, n. 12969 del 17/01/2014; Cass. Sez. II, n. 32273 del 25/05/2010.

²⁰ Tale disposizione – rubricata «Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione» ed introdotta dal d.lgs. 21/2018 – era originariamente destinata a trovare applicazione esclusivamente in relazione alla confisca disciplinata dal co. 1 dell'art. 240 *bis* c.p. (con esclusione, dunque, della confisca “allargata” per equivalente) e da altre disposizioni di legge. In seguito all'entrata in vigore della l. 9 gennaio 2019, n. 3, la portata applicativa della disposizione è stata ampliata, così ricomprendendo anche la misura di cui all'art. 322 *ter* c.p. prevista nell'ambito dei delitti contro la p.a. Su tale riforma, cfr. VARRASO, *La decisione sugli effetti civili e la confisca senza condanna in sede di impugnazione. La legge n. 3 del 2019 (c.d. “Spazzacorrotti”) trasforma gli artt. 578 e 578-bis c.p.p. in una disciplina “a termine”*, in *Dir. pen. cont.*, 2019, p. 1 ss. Sui profili intertemporali della disposizione, cfr. Cass. Sez. U n. 4145 del 29 settembre 2022 (dep. 2023), la quale ha chiarito come essa sia inapplicabile ai fatti posti in essere anteriormente alla sua entrata in vigore. Sull'evoluzione dell'istituto della prescrizione, invece, cfr. per tutti MONGILLO, *Il doppio volto della prescrizione penale*, in *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale* (a cura di CASTRONUOVO – DONINI – MANCUSO – VARRASO), Milano, 2023, p. 303 ss.

²¹ Introdotta dalla c.d. “Riforma Cartabia” (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), la disposizione in oggetto è destinata a trovare applicazione in relazione ai casi di confisca obbligatoria, tra cui rientra senz'altro anche la confisca “allargata”. Peraltro, il “nuovo” art. 578 *ter* c.p.p. genera un'intersezione tra l'istituto della confisca e la nuova figura processuale



riconosciuto ai giudici dell'appello e della Corte di Cassazione, con riferimento a specifiche ipotesi di confisca (tra cui quella che qui interessa), il potere di decidere sull'impugnazione limitatamente agli effetti della confisca stessa, dopo aver accertato la responsabilità dell'imputato; e ciò anche nell'ipotesi in cui il reato debba essere dichiarato estinto per prescrizione o per amnistia (art. 578 *bis* c.p.p.) ovvero l'azione penale risulti improcedibile (art. 578 *ter* c.p.p.).

Restano, a nostro avviso, alcune perplessità nell'estendere un'impostazione – quella della condanna in senso sostanziale – nata in funzione delle peculiarità proprie della confisca urbanistica a forme di “confische” diverse da essa, e, in particolar modo, alla già incisiva confisca “allargata”. Tale soluzione, infatti, trae origine dalla necessità di arginare il problema per cui, nelle more del procedimento penale, di frequente, la lottizzazione abusiva, in quanto reato contravvenzionale, si estingueva per intervenuta prescrizione; il che, dunque, aveva portato la giurisprudenza a consentire l'applicazione dell'apprensione patrimoniale – urbanistica – anche ove il predetto reato si fosse prescritto. Tale problema, al contrario, si sdrammatizza in relazione ai reati presupposto della confisca “allargata”, che non solo sono delitti ma sono anche puniti con sanzioni medio - alte²².

In aggiunta, l'inopportunità di estendere il concetto di condanna in senso sostanziale alla confisca “allargata” emerge, con ancora maggior chiarezza, ove si faccia riferimento al differente tenore letterale delle disposizioni di riferimento. Ed infatti, se, da un lato, l'art. 44, comma 2 del T.U. in materia di edilizia consente di applicare la confisca urbanistica anche ove vi sia una sentenza che, semplicemente, si limiti ad «accerta[re] che vi è stata lottizzazione abusiva», l'art. 240 *bis* c.p., dall'altro, richiede una «condanna o [l']applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale».

Da ultimo, le frizioni alimentate da tale (eccessiva) estensione ermeneutica incrementano la loro portata, divenendo palesi, nel momento in cui si rifletta sulla natura giuridica della confisca

dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, ora disciplinato nell'art. 344 *bis* c.p.p. Sul “nuovo” istituto dell'improcedibilità, cfr. BRICCHETTI, *Il punto sull'improcedibilità nei giudizi di impugnazione*, in *sistemapenale.it*, 5 luglio 2023; CANZIO, *Il modello “Cartabia”. Organizzazione giudiziaria, prescrizione del reato, improcedibilità*, in *Sist. pen.*, 2022, p. 1 ss. Sulla figura di cui all'art. 578 *ter* c.p.p., invece, cfr. CAPRIO, *I rapporti tra confisca e improcedibilità dell'azione penale*, in *Dir. Pen. Proc.* n. 2/2024, p. 272 ss.; LA ROCCA, *Improcedibilità e confisca*, in *Dir. Pen. Proc.* n. 1/2023, p. 211 ss. Sui problematici rapporti che potrebbero sorgere tra le disposizioni di cui agli artt. 578 *bis* e *ter* c.p.p., cfr. APRILE, *Prescrizione del reato e improcedibilità dell'azione penale: brevi note su alcuni profili problematici*, in *Riv. It. D.P.P.* n. 2/2023, p. 601 s.

²² Per ulteriori approfondimenti sui rapporti tra confisca e prescrizione dei reati presupposto, con particolare riferimento alla materia ambientale, cfr. per tutti, PIERDONATI, *Confisca e delitti ambientali*, in *Dir. Pen. Proc.* n. 1/2017, p. 100 ss. Per un inquadramento del reato di lottizzazione abusiva, invece, cfr. per tutti, PISANI, *La lottizzazione abusiva*, in *Commentario al Testo unico dell'edilizia* (a cura di FERRARA – FERRARI), Padova, 2005, p. 464 ss.



“allargata”. E così, anticipando riflessioni che verranno meglio svolte in seguito²³, nell’ipotesi in cui si ritenga che questa peculiare misura patrimoniale possa essere accostata allo schema e alla logica delle sanzioni penali, essa sembra giocoforza reclamare una sentenza di condanna in senso formale; onde evitare tensioni con i principi costituzionali che governano la materia penale (dal principio di legalità alla presunzione di innocenza)²⁴.

Parimenti problematiche appaiono le posizioni, dapprima solo giurisprudenziali e ora anche legislative, circa l’individuazione della sede “giurisdizionale” deputata all’applicazione della confisca “allargata”, vale a dire la sede esecutiva.

Invero, stando al tenore letterale dell’art. 240 *bis* c.p., che richiede la pronuncia di una sentenza di condanna, nonché alle indicazioni desumibili da ulteriori disposizioni (come i già citati artt. 578 *bis* e 578 *ter* c.p.p.), la fase giurisdizionale più ortodossa per la sua applicazione sembrerebbe essere al contrario quella della cognizione. In altri termini, ad applicare la misura dovrebbe essere il giudice (di merito) che, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, ritiene accertata la responsabilità penale del condannato in ordine ad uno dei reati presupposto legittimanti l’operatività dell’art. 240 *bis* c.p.²⁵.

Come si sa, nel corso degli anni si è invece affermata la prassi, avallata dapprima dalle Sezioni Unite²⁶ e poi dal legislatore mediante l’inserimento dell’art. 183 *quater* disp. att. c.p.p.²⁷, secondo cui la confisca “allargata” sia disposta dal giudice dell’esecuzione, in caso di inerzia del giudice della cognizione.

Senonché la soluzione escogitata, come anticipato, non sembra del tutto condivisibile; anzitutto alla luce delle caratteristiche proprie della sede esecutiva che la rendono, nei fatti, meno garantistica rispetto alla fase della cognizione. Basti pensare, a tacer d’altro, al fatto che la fase

²³ Sulla natura giuridica della confisca “allargata”, cfr. *infra*, § 6.

²⁴ Tra coloro che evidenziano le criticità di una nozione sostanzialistica di condanna, soprattutto con riferimento alla tenuta dei principi costituzionali, cfr. per tutti, MAUGERI, *Un ulteriore sforzo della Suprema Corte per promuovere uno statuto di garanzie nell’applicazione di forme di confisca allargata: art. 240-bis c.p., irretroattività e divieto di addurre l’evasione fiscale nell’accertamento della sproporzione*, in *Sist. pen.*, n. 4/2020, p. 208 s.

²⁵ In tal senso, cfr. CAPRIELLO, *Presupposti applicativi e regime processuale della confisca allargata: le Sezioni Unite chiariscono la disciplina sostanziale e processuale della misura disposta nel giudizio di esecuzione*, in *Cass. Pen.* n. 11/2021, p. 3545.

²⁶ In tal senso, cfr. la c.d. sentenza Derouach, Cass. Sez. U n. 29022 del 30/05/2001.

²⁷ Introdotto dal d.lgs. 21/2018, esso stabilisce che «competente ad emettere i provvedimenti di confisca in casi particolari previsti dall’articolo 240 bis del codice penale o da altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano dopo l’irrevocabilità della sentenza, è il giudice di cui all’articolo 666, commi 1, 2 e 3, del codice».



esecutiva non annovera, tra le sue caratteristiche proprie, quella dell'oralità, così rendendo il contraddittorio del tutto eventuale; lacuna, questa, che può generare delle conseguenze pregiudizievoli verso l'imputato, specie ove egli intenda giustificare il carattere proporzionato dei beni da lui posseduti; con tutto ciò che ne consegue sul piano del ridotto esercizio del diritto di difesa, pur a fronte di acquisizioni patrimoniali non di rado di notevoli proporzioni²⁸.

3. Il catalogo “eccessivamente aperto” dei reati-presupposto legittimanti la confisca “allargata”. In particolare: gli ecodeletti.

Presupposto applicativo indefettibile per legittimare la confisca “allargata” è che la condanna riguardi uno dei reati-presupposto tassativamente indicati all'interno dell'art. 240 *bis* c.p.

In linea con la *ratio* ispiratrice del d.l. 306/1992 in cui la confisca “allargata” trovava originariamente sistemazione – testo di legge esplicitamente votato al contrasto alla criminalità mafiosa²⁹ – tale misura patrimoniale operava esclusivamente in relazione ad un nucleo di reati connotati da un legame con le associazioni di stampo mafioso. E ciò in una logica ispirata all'esigenza di sottrarre alle organizzazioni criminali le risorse economiche illecitamente acquisite, altrimenti potenzialmente destinate a commettere ulteriori reati o, comunque, ad essere reintrodotte nel circuito economico lecito, con il rischio di “inquinare” il circuito medesimo.

Progressivamente, come si sa, il catalogo dei reati presupposto legittimanti la confisca “allargata” ha conosciuto estensioni non secondarie; ricomprendendo, dapprima, fattispecie

²⁸ Per una puntuale ricostruzione delle problematiche connesse all'individuazione della fase dell'esecuzione come quella deputata all'irrogazione della confisca “allargata”, cfr. per tutti, MAUGERI, *La riforma della confisca (d.lgs. 202/2016). Lo statuto della confisca allargata ex art. 240-bis c.p.: spada di Damocle sine die sottratta alla prescrizione (dalla l. 161/2017 al d.lgs. n. 21/2018)*, in *Arch. Pen.*, 2018, p. 252 ss. Suggestisce, invece, di demandare l'applicazione della confisca “allargata” ad una sede processuale apposita e differente da quelle della cognizione e dell'esecuzione FINOCCHIARO, *Le Sezioni unite fissano il limite temporale della confisca “allargata”: una decisione coerente... in un sistema incoerente*, in www.sistemapenale.it, 7 ottobre 2021.

²⁹ Il d.l. 306/1992 all'interno del quale era originariamente collocata la confisca di cui all'art. 12 *sexies*, è infatti esplicitamente rubricato «Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa».



realizzabili anche in contesti avulsi dalla criminalità organizzata e, poi, illeciti estranei ad essa³⁰, purché caratterizzati da una astratta «potenzialità lucrogenetica»³¹.

In questa evoluzione – o involuzione – di politica criminale, l'affilatissima arma della confisca “allargata” inizia ad allontanarsi dalla *ratio* originaria e, soprattutto, rischia di porsi in tensione, tra gli altri, con il canone indiscusso di ragionevolezza; posto che tale misura patrimoniale viene concepita dal legislatore anche per fronteggiare le forme “comuni” di criminalità, e non solo quelle più odiose a trazione mafiosa.

Sotto questo profilo, va segnalato – per quel che qui più interessa – come alcuni ecodeletti siano stati attratti nell'orbita applicativa della confisca “allargata”. Se già, difatti, nella precedente collocazione extracodicistica la confisca “allargata” annoverava, tra i reati presupposto, quelli di cui agli artt. 452 *quater* e 452 *octies*, primo comma c.p.³², progressivamente tale elenco è stato ampliato ricomprendendo anche i delitti disciplinati dagli artt. 452 *bis*, 452 *ter*, 452 *sexies* e 452 *quaterdecies* c.p.³³ fino ad includere la nuova fattispecie di cui all'art. 452 *bis*.1 c.p., rubricata «Commercio di prodotti inquinanti»³⁴.

³⁰ Limitando l'analisi ai principali ampliamenti intervenuti a seguito della trasposizione codicistica della misura, sono da segnalare: d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195 (che ha sostituito il riferimento all'art. 648, «esclusa la fattispecie di cui al secondo comma» escludendo, al contrario, la «fattispecie di cui al quarto comma»); l. 9 marzo 2022, n. 22 (che ha aggiunto i riferimenti agli articoli 518 *quater*, 518 *quinqies*, 518 *sexies* e 518 *septies* c.p.); d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito nella l. 28 marzo 2022, n. 25 (che ha aggiunto i reati di cui agli artt. 640, secondo comma, numero 1, con l'esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare e 640 *bis*); d.l. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, nella l. 9 ottobre 2023, n. 137 (che ha esteso l'applicabilità della misura anche ai reati previsti dagli artt. 452 *bis*, 452 *ter*, 452 *sexies* e 452 *quaterdecies* c.p.); d.l. 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2026, n. 54 (che ha contemplato anche i reati di cui agli artt. 628, terzo comma e 628 *bis* c.p.) nonché d.lgs. 21 aprile 2026, n. 81 (che ha da ultimo inserito l'art. 452 *bis*.1 c.p., da esso introdotto per la prima volta nel codice).

³¹ In tali termini, da ultimo, Corte cost. n. 166 del 22/09/2025.

³² Che contemplano rispettivamente la fattispecie di «Disastro ambientale» (art. 452 *quater* c.p.) e associazione per delinquere e di tipo mafioso, se commessi con l'aggravante ambientale (art. 452 *octies* c.p., invero rubricato «Circostanze aggravanti»).

³³ Il d.l. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 ottobre 2023, n. 137 ha inserito le fattispecie rubricate, rispettivamente, «Inquinamento ambientale» (art. 452 *bis* c.p.), «Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale e di commercio di prodotti inquinanti» (art. 452 *ter* c.p.), «Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività» (art. 452 *sexies* c.p.) e «Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti» (art. 452 *quaterdecies* c.p.). Con particolare riferimento alle novità introdotte da tale atto normativo, cfr. PIERDONATI, *Le modifiche al diritto penale dell'ambiente introdotte con il D.L. n. 105/2023*, in *Dir. Pen. Proc.* n. 5/2024, p. 583 ss.; RAMACCI, *Le novità del decreto-legge 105/23 convertito nella legge 137/2023*, in *Riv. trim. dir. pen. amb.* n. 1/2025, p. 1 ss.

³⁴ Il d.lgs. 21 aprile 2026, n. 81, di attuazione della Dir. 2024/1203/UE sulla tutela penale dell'ambiente ha inciso sull'intera materia del diritto penale dell'ambiente, introducendo, tra gli altri, anche il nuovo delitto di «Commercio di prodotti inquinanti» in forza del quale «È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle



Tale ampliamento dell'elenco degli ecolittici presupposto non convince sul piano politico criminale, anzitutto perché sembra dimenticare, almeno in parte, il monito proveniente dalla Corte Costituzionale³⁵.

Quest'ultima, chiamata a valutare la ragionevolezza dell'inserimento del delitto di ricettazione nel catalogo dei reati presupposto legittimanti la confisca "allargata", ha invitato, infatti, il legislatore a selezionare gli illeciti medesimi con criteri «ragionevolmente restrittivi»; cioè selezionando quelle fattispecie che, per la loro tipologia e la loro modalità commissiva, siano sintomatiche di un illecito arricchimento del loro autore che, però, trascenda la singola vicenda giudizialmente accertata, facendo emergere, invece, una ulteriore attività criminosa rimasta "sommersa"³⁶.

Ragionando in parte diversamente il legislatore ordinario, qui "fagocitato" anche da una parte della giurisprudenza, ha inserito taluni reati-presupposto alieni sia da una reale capacità lucrogenetica sia da un effettivo legame con l'ulteriore attività criminosa "sommersa"³⁷.

Ma, procedendo con ordine, con specifico riferimento agli ecolittici-presupposto legittimanti la confisca "allargata", la scelta di inserire³⁸ l'art. 452 *quaterdecies* c.p. («Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti») risulta ragionevole per almeno due ordini di ragioni: da un lato, come anche l'esperienza giudiziaria insegna, le (eco)mafie sono non di rado intervenute nella gestione del traffico illecito di rifiuti; dall'altro, il reato in questione reclama, ai fini della sua realizzazione, «l'allestimento

acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna».

³⁵ Tra gli ampliamenti più critici non può non segnalarsi quello realizzato dal d.l. 15 settembre 2023, n. 123 (convertito con modificazioni dalla l. 13 novembre 2023, n. 159) che ha ricompreso nell'ambito applicativo dell'art. 240 *bis* c.p. anche i delitti previsti dall'art. 73, co. 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 il quale punisce, con pene meno severe, chi commetta uno dei fatti sanzionati dall'art. 73 ove essi siano connotati da lieve entità per i mezzi, la modalità, le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e la quantità delle sostanze. Ebbene, nonostante la scarsa gravità e la scarsa offensività del predetto illecito, e pur facendo i conti con la precedente sentenza n. 33/2018, la Corte Costituzionale è di recente intervenuta (Corte cost. n. 166 del 22/09/2025) a negare la incostituzionalità di tale previsione. Sul punto, cfr. FINOCCHIARO, *Reati di "lieve entità" in materia di stupefacenti (73 c. 5) e confisca allargata a seguito del "Decreto Caivano": una recente, importante sentenza della Corte Costituzionale*, in *Sist. Pen.* n. 12/2025, p. 5 ss.

³⁶ In tali termini Corte cost. n. 33 del 7/11/2017 (dep. 2018), rispetto alla quale, in dottrina, cfr. per tutti AMARELLI, *Confisca allargata e ricettazione: in attesa di una riforma legislativa la Corte fissa le condizioni di legittimità con una sentenza interpretativa di rigetto dai possibili riflessi su altri 'reati-matrice'*, in *Giur. Cost.* n. 1/2018, p. 293 ss.

³⁷ A titolo meramente esemplificativo, sembrano alquanto eccentrici – specie ove si consideri la possibile portata dell'incapacitazione patrimoniale che può discendere dall'applicazione della confisca "allargata" – i riferimenti alle fattispecie di rapina, estorsione, ricettazione nonché peculato mediante profitto dell'errore altrui. Invero, sebbene si tratti di reati a cui anche la criminalità organizzata talora ricorre, essi ben possono essere perpetrati in contesti del tutto estranei ad essa.

³⁸ In realtà, l'art. 452 *quaterdecies* c.p. era già presente, seppur implicitamente, nel novero degli ecolittici presupposto per il tramite del richiamo all'art. 51, comma 3 *bis*, c.p.p., nell'ambito dei quali è, appunto, ricompreso anche il predetto delitto di «Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti».



di mezzi e attività continuative organizzate», nonché la realizzazione di più operazioni, dunque sottintendendo l'esistenza di una attività di carattere economico, intrinsecamente dotata di capacità lucrogenetica³⁹.

Per ragioni analoghe, anche l'inserimento dell'art. 452 *sexies* c.p. («Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività») tra i reati presupposto legittimanti la confisca "allargata" appare coerente sul piano delle scelte di politica criminale. Pur non richiedendo, invero, esplicitamente la presenza di una struttura di carattere economico, come quella richiamata dall'art. 452 *quaterdecies* c.p., l'illecito penale in questione esibisce comunque una forte connotazione economica; senza peraltro dimenticare che, nella prassi, esso è stato perlopiù commesso da soggetti agenti inquadrati all'interno di associazioni di stampo mafioso⁴⁰.

Poco felice, sul piano politico criminale, appare invece il richiamo del ritoccato art. 240 *bis* c.p. alle fattispecie previste dagli artt. 452 *bis* e 452 *ter* c.p. (rubricati rispettivamente, «Inquinamento ambientale» e «Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale e di commercio di prodotti inquinanti»), tendenzialmente estranee a sicuri collegamenti con la criminalità organizzata e a contesti lucrogenetici "professionali"⁴¹.

³⁹ Per un'analisi del reato di «Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti» cfr. *ex multis*, ACETO, 452 *quaterdecies*, in *Codice dell'ambiente. Profili generali e penali* (a cura di NESPOR – RAMACCI), Milano, 2022, p. 401 ss.; TALDONE, *Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti*, in *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, diretto da CORNACCHIA – PISANI, Bologna, 2018, p. 618 ss.

⁴⁰ Sulla fattispecie di «Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività», cfr. per tutti ANDRONIO, 452 *sexies*, in *Codice dell'ambiente. Profili generali e penali* (a cura di NESPOR – RAMACCI), Milano, 2022, p. 312 ss., spec. p. 317.

⁴¹ Senz'altro questo ampliamento degli ecoldelitti presupposto denota, da un lato, la fiducia riposta nella tecnica ablativa, ormai considerata dal legislatore panacea contro ogni forma di criminalità; dall'altro la centrale importanza che il bene ambiente ha assunto nell'ordinamento. A tal proposito, basti ricordare che grazie alla l.c. 11 febbraio 2022, n. 1, che ha inciso sugli artt. 9 e 41 della Costituzione, il bene ambiente ha definitivamente trovato una collocazione all'interno del testo costituzionale. Sulle ripercussioni di tale riforma nella materia penale, cfr. per tutti RUGA RIVA, *L'ambiente in Costituzione. Cambia qualcosa per il penalista?*, in *www.sistemapenale.it*, 16 febbraio 2023. Peraltro, l'importanza assunta, anche nell'ordinamento penale, dal bene ambiente è ancora più evidente ove si consideri che la sua tutela viene realizzata non solo con l'apprensione dei beni a vario titolo connessi all'ecodelitto perpetrato ma anche imponendo al reo di eliminare, a sue spese, il danno ambientale da lui cagionato con la sua condotta, con ciò rendendo ancor più diseconomica la realizzazione dell'illecito. Tra le disposizioni più rilevanti in tale ottica, vi è senz'altro l'art. 452 *decies* c.p. (rubricato «Ravvedimento operoso») che individua delle circostanze attenuanti a beneficio di chi ponga in essere determinate condotte susseguenti al reato volte, a titolo esemplificativo, a ripristinare lo stato antecedente alla commissione del reato ovvero ad evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori. Analogamente, seppur con conseguenze differenti, le condotte riparatorie sono valutate favorevolmente anche nell'impianto della confisca disciplinata dall'art. 452 *undecies* c.p. che, all'ultimo comma, prevede una causa di non confiscabilità ove il reo provveda ad eliminare i pregiudizi da lui cagionati all'ambiente. Sulle logiche premiali e sul ravvedimento operoso nel diritto penale ambientale, cfr. DI LANDRO, *La funzione ripristinatoria nel diritto penale ambientale. La bonifica ed il ripristino ambientale. Uno studio de iure condito e de iure condendo*, Torino, 2020, p. 55 ss.; ID., *La riparazione del danno ambientale in diritto penale, tra premio e sanzione*, in *Riv. trim. dir. pen. amb.* n. 3/2025, p. 1 ss.



Non si può, poi, tralasciare l'ultimo ampliamento realizzato dal d.lgs. 21 aprile 2026, n. 81 che, nell'introdurre – tra gli altri interventi – il nuovo delitto di «Commercio di prodotti inquinanti» (art. 452 *bis*.1 c.p.), non ha mancato di includere anche la neonata fattispecie nel catalogo dei reati-presupposto dell'art. 240 *bis* c.p.⁴².

Per quel che qui interessa, la norma intende punire chi abusivamente «immette sul mercato» o «mette comunque in circolazione» un prodotto il cui impiego cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili, tra gli altri, delle acque, dell'aria ovvero di un intero ecosistema. Ebbene, se la condotta di “immissione” sembrerebbe presentare una componente lucrogenetica, stante l'esplicito riferimento al mercato, lo stesso non può dirsi per quella, residuale e onnicomprensiva, di “messa in circolazione” del prodotto. Quest'ultima, invero può essere ravvisata in tutte le ipotesi in cui una cosa esca dalla disponibilità del detentore, con ciò generando il pericolo di una sua diffusione, non richiedendosi un'idoneità strutturale della condotta alla generazione di proventi illeciti, sembrando essa assolutamente compatibile persino con una “cessione” a titolo gratuito⁴³. Una condotta, dunque, che rende l'inserimento dell'art. 452 *bis*.1 c.p. nell'ambito dell'art. 240 *bis* c.p. quantomeno distonica rispetto alla *ratio* originaria dell'istituto ablativo in questione.

In definitiva e in sintesi, l'ampliamento “alluvionale” e, talora, disomogeneo e frastagliato del catalogo dei reati ambientali presupposto legittimante la confisca “allargata”, come testimoniato da ultimo dal d.lgs. 81/2026, dà l'impressione che – anche in questa materia – l'(ab)uso della confisca “allargata” sia da rinvenire principalmente nelle intenzioni di creare un modello *ad hoc* di apprensione patrimoniale tanto incisivo quanto efficace, propagando il messaggio, al contempo, di prevenzione generale e speciale, secondo cui “l'ecodelitto non solo non paga, ma costa” perché “chi inquina paga”.

⁴² Tale decreto, di attuazione della già citata Dir. 2024/1203/UE, ha così pienamente recepito le indicazioni della predetta Direttiva che, invero, nel prevedere molteplici obblighi di incriminazione, ha altresì sancito che il legislatore nazionale adotti le misure necessarie per consentire la confisca dei beni strumentali e dei proventi dei reati in essa contemplati, secondo le forme di cui alla Dir. 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che, tra le altre, contempla anche la confisca “allargata”.

⁴³ La condotta di “messa in circolazione”, invero, è sanzionata in diverse fattispecie riconducibili, a titolo meramente esemplificativo ai delitti contro l'economia, l'industria e il commercio (in tale materia, con particolare riferimento all'art. 517 c.p. – rubricato «Vendita di prodotti industriali con segni mendaci» –, sulla nozione di messa in circolazione, cfr. *ex multis*, Cass. Sez. III, n. 20191 del 20/02/2025; Cass. Sez. III, n. 1513 del 14/11/2018; Cass. Sez. III, n. 23514 del 14/06/2006) nonché ai reati contro la fede pubblica (nell'ambito dei quali, con riferimento all'art. 455, cfr. per tutte Cass. del 26/05/1980). Sul punto, anche in relazione alla nuova fattispecie di cui all'art. 452 *bis*.1 c.p., cfr. RAMACCI, *Decreto legislativo 21 aprile 2026, n. 81 di attuazione della Direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente: espansione della tutela e persistenti criticità interpretative*, in *lexambiente.it*, 22 maggio 2026.



4. L'oggetto materiale della confisca "allargata" nello "specchio" del principio di proporzione

Al ricorrere delle predette condizioni – la condanna (anche in senso sostanziale) o l'applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei reati tassativamente indicati all'art. 240 *bis* c.p. – il giudice deve disporre la confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato abbia la disponibilità, anche per interposta persona, in maniera sproporzionata rispetto al proprio reddito o alla propria attività economica.

Un primo punto è fuori discussione.

Il legislatore consente all'autorità giudiziaria di apprendere i beni indicati anche ove il condannato ne abbia la mera disponibilità sostanziale, non essendo dunque necessario che egli ne sia anche proprietario.

Nel valorizzare l'effettiva relazione tra il soggetto e la cosa, ossia la presenza di poteri di fatto corrispondenti a quelli propri del diritto di proprietà⁴⁴, emerge la volontà del legislatore di evitare che, per il tramite di intestazioni fittizie, il condannato possa sottrarsi all'apprensione patrimoniale. Peraltro, essendo la riferibilità del bene alla sfera di dominio – anche di fatto – del reo un presupposto della misura ablativa, l'onere di dimostrare la "disponibilità" – anche e soprattutto in relazione ad una eventuale interposizione fittizia – dovrebbe, a stretto rigore, pesare sull'accusa⁴⁵.

Chiarito ciò, il meccanismo escogitato di presunzioni, su cui si fonda la confisca "allargata", consente di intercettare – non senza forzature – i beni sopra indicati, (anche) in assenza di un nesso di pertinenzialità con il reato spia rispetto al quale è intervenuta la condanna.

Invero la condanna per uno dei reati spia indicati nell'art. 240 *bis* c.p., in presenza di beni sproporzionati al reddito o alla attività economica del reo, è sufficiente a fondare, da un lato, la presunzione (relativa)⁴⁶ per cui il soggetto svolga, o quantomeno abbia svolto, ulteriori attività delittuose; e, dall'altro, che da esse siano discesi i proventi illeciti sproporzionati, fungendo, in altri termini, la sentenza di condanna da indice di una spiccata propensione a delinquere del reo.

⁴⁴ In tali termini, PIERDONATI, *La confisca nel sistema dei delitti contro l'ambiente*, Milano, 2020, p. 249.

⁴⁵ Sul punto in dottrina, cfr. per tutti TRINCHERA, *Confiscare senza punire? Uno studio sullo statuto di garanzia della confisca della ricchezza illecita*, Torino, 2020, p. 160 ss. Peraltro, tale più garantistica posizione in merito al riparto degli oneri probatori è condivisa anche in giurisprudenza. In tal senso, cfr. *ex multis* Cass. Sez. II, n. 37880 del 15/06/2023; Cass. Sez. II, n. 11349 del 25/02/2022; Cass. Sez. V, n. 13084 del 6/03/2017; Cass. Sez. II, n. 3990 del 10/01/2008.

⁴⁶ La presunzione in forza della quale possono ritenersi di origine illecita tutti i beni posseduti, in misura sproporzionata e ingiustificata, dal condannato per determinati delitti è stata peraltro ritenuta legittima anche dalla Corte costituzionale. In tal senso, cfr. Corte cost., ordinanza n. 18 del 29/01/1996.



E così i beni potenzialmente aggredibili vengono nei fatti individuati, prescindendo dall'esistenza di un legame non solo con il reato presupposto (rispetto al quale è intervenuta la sentenza di condanna), ma anche con qualsiasi ulteriore forma di attività illecita⁴⁷; donando, al contrario, un ruolo di centrale importanza al requisito della sproporzione, allorché il condannato non sappia giustificare la legittima genesi dei beni medesimi.

Proprio il ruolo centrale rivestito dal requisito della (s)proporzione ha portato la giurisprudenza a dedicare ad essa approfondimenti ulteriori⁴⁸, perlopiù al fine di evitare che la confisca "allargata" diventi il grimaldello attraverso il quale si realizzino ingiustificate o, comunque, eccessive apprensioni patrimoniali, ben oltre il profitto illecito effettivamente conseguito.

A ben vedere, però, i traguardi raggiunti, per quanto apprezzabili sotto diversi profili, consentono di risolvere solo in parte i problemi connessi al rischio di applicare talora "alla cieca" la confisca "allargata".

Nell'ottica, allora, di tentare di meglio chiarire cosa debba intendersi più esattamente per "sproporzione", è ormai principio consolidato quello secondo il quale essa non sia integrata da ogni discrasia tra guadagni e possidenze, essendo infatti necessario che lo squilibrio sia incongruo e significativo⁴⁹. Di conseguenza, anche ove ricorressero tutti i presupposti applicativi dell'art. 240 *bis* c.p., il giudice può non applicare la predetta misura qualora, per le peculiarità del caso concreto, sia possibile ritenere che la commissione del reato spia sia una vicenda illecita del tutto occasionale; come tale non idonea a fondare la presunzione di illecita derivazione del patrimonio sproporzionato⁵⁰.

In aggiunta, è stato poi precisato e chiarito, in sede di elaborazione giurisprudenziale, che l'esistenza della sproporzione non deve essere apprezzata avendo riguardo al patrimonio

⁴⁷ Sul punto cfr. ampiamente TRINCHERA, *Art. 240-bis*, in *Codice penale commentato*, diretto da DOLCINI – GATTA, Milano, 2021, Tomo I, p. 2916. Sui vari orientamenti giurisprudenziali circa la portata del nesso che deve sussistere per poter applicare la confisca "allargata", cfr. MAUGERI, *Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo*, Milano, 2001, p. 319 ss. Essi, peraltro, sono stati riportati ad unità da Cass. Sez. U n. 920 del 17/12/2003 (dep. 2004), rispetto alla quale, in dottrina, cfr. per tutti CERASE, *La confisca dei beni sproporzionati innanzi alle Sezioni unite*, in *Dir. Pen. Proc.* n. 9/2004, p. 1111 ss.

⁴⁸ Con riferimento alle più recenti applicazioni del parametro della proporzione in materia di confisca cfr. Corte cost. n. 7 del 10/12/2024 (dep. 2025), sulla quale cfr. per tutti CIVELLO, *Costituzionalmente illegittima la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, dei beni strumentali nei reati societari (art. 2641 c.c.)*, in *Arch. Pen.* n. 2/2025, p. 1 ss. In generale, per un inquadramento del ruolo del canone interpretativo della proporzione, cfr. ampiamente RECCHIA, *Il principio di proporzionalità nel diritto penale. Scelte di criminalizzazione e ingerenza nei diritti fondamentali*, Torino, 2020, *passim*, spec. p. 122 ss.

⁴⁹ In tali termini Corte cost. n. 33 del 7/11/2017 (dep. 2018). Nella giurisprudenza di legittimità cfr. *ex multis* Cass. Sez. I, n. 26832 del 24/03/2015; Cass. Sez. U n. 920 del 17/12/2003 (dep. 2004).

⁵⁰ In giurisprudenza, in tali termini, cfr. per tutti Corte cost. n. 33 del 7/11/2017 (dep. 2018).



complessivamente posseduto dal soggetto al momento dell'applicazione della misura stessa. Al contrario il raffronto, da svolgere in relazione ad ogni singolo bene che si assume sproporzionato, deve avere come termine di comparazione il patrimonio posseduto dal condannato al momento dell'acquisto del bene stesso⁵¹.

Nella stessa ottica la Corte Costituzionale – riprendendo un orientamento già maturato nella giurisprudenza di legittimità⁵² – ha altresì consacrato il requisito della “ragionevolezza temporale”; nel senso che possono essere appresi, tramite la leva della confisca “allargata”, solo beni che siano entrati a far parte del patrimonio del condannato in un tempo ragionevolmente prossimo alla commissione del reato spia. Ed infatti, la presunzione su cui poggia la confisca “allargata” affonda le sue radici nella constatazione politico-criminale che le plurime condotte illecite, grazie alle quali il soggetto ha accumulato il suo patrimonio (illecito), siano state realizzate in un contesto temporale ravvicinato⁵³.

Tali principi, si noti, non cessano di trovare applicazione nemmeno ove la confisca “allargata” venga eseguita nella fase esecutiva.

Invero, le Sezioni Unite⁵⁴ hanno chiarito che, in tale circostanza, la misura patrimoniale in questione possa estendersi solo ai beni acquistati fino alla data dell'emissione della sentenza di condanna; non potendo, al contrario, colpire i beni che siano stati acquistati dopo l'emissione della sentenza, e prima del suo passaggio in giudicato. A meno che non si dimostri che i beni rinvenibili, in tale intervallo temporale, siano stati acquistati con risorse finanziarie possedute già prima dell'emissione della sentenza di condanna.

Non sottovalutando la portata garantistica dei citati correttivi auspicati dalla dottrina e, infine, valorizzati dalla giurisprudenza di legittimità, anche per contenere l'espansione a macchia d'olio di questa potente misura patrimoniale, va nondimeno segnalato come non si siano ancora consolidati

⁵¹ Tale principio, icasticamente esplicitato nella sentenza Cass. Sez. U n. 920 del 17/12/2003 (dep. 2004) è stato affermato a più riprese anche nella giurisprudenza successiva. In tal senso, *ex multis*, Cass. Sez. III, n. 11599 del 16/12/2021 (dep. 2022); Cass. Sez. III, n. 38009 del 10/05/2019.

⁵² Così Corte cost. n. 33 del 7/11/2017 (dep. 2018), che ha portato a maturazione il principio della ragionevolezza temporale, ad ogni modo, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità; in tal senso, Cass. Sez. VI, n. 58090 del 30/11/2017; Cass. Sez. I, n. 41100 del 3/10/2014; Cass. Sez. IV, n. 35707 del 7/05/2013.

⁵³ Sul punto cfr. FINOCCHIARO, *La Corte Costituzionale sulla ragionevolezza della confisca allargata. Verso una rivalutazione del concetto di sproporzione?*, in *Dir. pen. cont.* n. 2/2018, p. 141; TRINCHERA, *Art. 240-bis*, cit., p. 2917.

⁵⁴ Cass. Sez. U n. 27421 del 25/02/2021, con nota di FINOCCHIARO, *Le Sezioni unite fissano il limite temporale della confisca “allargata”: una decisione coerente... in un sistema incoerente*, cit.



affidabili criteri, al ricorrere dei quali l'acquisizione patrimoniale possa dirsi ragionevolmente prossima dal punto di vista temporale.

5. Significato e portata della presunzione relativa inerente l'illecita provenienza dei beni

La presunzione, per cui i beni posseduti in misura sproporzionata al proprio reddito o alla propria attività economica siano di origine illecita, è di carattere relativo.

Sicché il soggetto può sconfiggere l'apprensione patrimoniale, dimostrandone la lecita provenienza.

In proposito, la giurisprudenza ha a più riprese ribadito che non si tratta di un'inversione dell'onere probatorio in senso tecnico, quanto, piuttosto, di un onere di allegazione di elementi idonei a chiarire, da parte del destinatario della misura, la lecita provenienza dei beni acquisiti⁵⁵.

Sebbene venga qualificato, almeno formalmente, come un mero onere di allegazione, a meglio vedere si impone al reo di indicare non semplicemente che la cosa non provenga dal reato; bensì di fornire una giustificazione credibile e dettagliata, anche in termini economici⁵⁶, circa la provenienza legittima dei beni. Il che rischia, inutile nascondere, di introdurre, nella sostanza, un'inversione dell'onere della prova, quest'ultima peraltro ostica da perfezionare in base ai criteri reclamati.

Tra gli altri limiti, spicca anche l'impossibilità di indicare, quale giustificazione della liceità dei beni, la circostanza secondo cui i beni sproporzionati posseduti siano il provento di un'evasione fiscale; come infine sancito all'esito di un lungo dibattito, che non ha mancato di coinvolgere la dottrina e la giurisprudenza più autorevoli⁵⁷.

⁵⁵ In tali termini Corte cost. n. 166 del 22/09/2025; Cass. Sez. U n. 8052 del 26/10/2023 (dep. 2024); Corte cost. n. 33 del 7/11/2017 (dep. 2018); Cass. Sez. U n. 4880 del 26/06/2014 (dep. 2015).

⁵⁶ Sul punto cfr. ampiamente Cass. Sez. U n. 920 del 17/12/2003 (dep. 2004).

⁵⁷ Se da un lato, la giurisprudenza aveva posizioni oscillanti sul punto, buona parte della dottrina sottolineava che impedire ciò al condannato significava stravolgere la *ratio* dell'istituto, deputato a colpire i proventi delle più gravi attività criminose e non a sanzionare le condotte tributarie scorrette. In tal senso, in dottrina, cfr. ACQUAROLI, *Confisca e tassazione. Proposte di riforma e ipotesi di un modello integrato di disciplina della ricchezza "di origine illecita"*, in *La riforma del sistema sanzionatorio fiscale* (a cura di ACQUAROLI), Macerata, 2007, p. 167 ss.; MAUGERI, (voce) *Confisca*, cit., p. 216 ss.; nonché, più in generale, ID., *La confisca allargata: dalla lotta alla mafia alla lotta all'evasione fiscale?*, in *Dir. pen. cont.* n. 2/2014, p. 191 ss. In giurisprudenza, sull'impossibilità di indicare l'evasione fiscale come causa giustificativa della legittima provenienza dei beni ai fini dell'applicazione della misura allora prevista dall'art. 12 *sexies* d.l. 306/1992, cfr. Cass. Sez. I, n. 13425 del 21/02/2013; Cass. Sez. I, n. 11473 del 24/02/2012; Cass. Sez. II, n. 36913 del 28/09/2011. *Contra*, invece, Cass. Sez. VI, n. 21265 del 15/12/2011; Cass. Sez. VI, n. 29926 del 31/05/2011, con nota di MENDITTO, *Sulla rilevanza dei redditi non dichiarati al fisco ai fini del sequestro e della confisca di cui all'art. 12-sexies del d.l. n. 306/92, conv. dalla l. n. 356/92*, in *Dir. pen. cont.*, 15 dicembre 2011.



In verità, in assenza di una chiara indicazione legislativa sul punto – giunta, invero, solo nel 2017 – le Sezioni Unite Repaci, nel 2014, avevano statuito che fosse possibile, con riferimento alla sola confisca “allargata” (in contrapposizione a quella di prevenzione), ricorrere a tale giustificazione⁵⁸. Al contrario, nel 2017 il legislatore⁵⁹ ha ritenuto di discostarsi dal principio di diritto enunciato dalla sentenza Repaci, escludendo, anche con riferimento alla confisca “allargata”, la possibilità per il condannato di giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli fosse il provento o il reimpiego dell'evasione fiscale; salvo che, si badi bene, l'obbligazione tributaria fosse estinta.

Tale intervento normativo chiarificatore, però, da un lato ha ampliato il catalogo dei reati presupposto – ricomprendendovi, in sostanza, anche l'evasione fiscale⁶⁰ – e, dall'altro, ha generato alcune problematiche di diritto intertemporale, che hanno finito per richiedere, da ultimo, l'intervento delle Sezioni Unite⁶¹, chiamate a precisare se tale divieto fosse destinato a colpire anche i cespiti acquisiti prima della sua entrata in vigore⁶².

⁵⁸ Così Cass. Sez. U n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, con nota di TRINCHERA, *La sentenza delle Sezioni Unite sulla rilevanza dei redditi non dichiarati al fisco ai fini della confisca di prevenzione*, in *Dir. pen. cont.*, 23 settembre 2014. Sul punto cfr. altresì MAUGERI, *La lotta all'evasione fiscale tra confisca di prevenzione e autoriciclaggio*, in *Dir. pen. cont.* n. 4/2015, p. 207 ss. Più nel dettaglio, la questione di diritto rimessa alle Sezioni Unite concerneva la possibilità di ricorrere a tale giustificazione nell'ottica della confisca di prevenzione ma tale decisione aveva finito per lambire anche il contiguo istituto della confisca “allargata”. E così, valorizzando le differenze tra i due istituti in punto di *ratio* e natura giuridica, la Cassazione aveva ammesso tale possibilità solo in relazione alla confisca “allargata”. Per una puntuale ricostruzione delle questioni sollevate dall'ordinanza di remissione alle Sezioni Unite cfr. Cass. Sez. I, n. 7289 del 12/12/2013 (dep. 2014), con nota di MAUGERI, *La confisca allargata: dalla lotta alla mafia alla lotta all'evasione fiscale?*, cit., p. 191 ss.; MENDITTO, *La rilevanza dei redditi da evasione fiscale nella confisca di prevenzione e nella confisca “allargata”*, in *Dir. pen. cont.*, 9 marzo 2014, p. 1 ss.

⁵⁹ A seguito dell'entrata in vigore della l. 17 ottobre 2017, n. 161, al primo comma dell'allora art. 12 *sexies* d.l. 306/1992 è stato aggiunto il periodo «in ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale».

⁶⁰ Sul punto, cfr. ampiamente per tutti, anche per i relativi riferimenti dottrinali e giurisprudenziali, MAUGERI, *La riforma della confisca (d.lgs. 202/2016). Lo statuto della confisca allargata ex art. 240-bis c.p.: spada di Damocle sine die sottratta alla prescrizione (dalla l. 161/2017 al d.lgs. n. 21/2018)*, cit., p. 277 ss.

⁶¹ Ci si riferisce a Cass. Sez. U n. 8052 del 26/10/2023 (dep. 2024) sulla quale in dottrina cfr. per tutti FINOCCHIARO, *Le Sezioni Unite sul regime intertemporale del divieto di giustificare la sproporzione patrimoniale con l'evasione fiscale per evitare il sequestro e la confisca allargata*, in *www.sistemapenale.it*, 23 aprile 2024.

⁶² Sulla possibilità di giustificare l'origine dei beni sproporzionati, a prescindere dal momento di ingresso nel patrimonio del condannato, con l'evasione fiscale cfr. *ex multis* Cass. Sez. III, n. 11599 del 16/12/2021 (dep. 2022); Cass. Sez. I, n. 37287 del 3/06/2021; Cass. Sez. VI, n. 23243 del 9/03/2021; Cass. Sez. IV, n. 1178 del 2/10/2018 (dep. 2019). *Contra* Cass. Sez. II, n. 6587 del 12/01/2022; Cass. Sez. II, n. 15551 del 4/11/2021 (dep. 2022).



E così, nel ribadire l'inquadramento della confisca "allargata" all'interno della categoria delle misure di sicurezza atipiche⁶³ per le quali, dunque, non trova applicazione il principio costituzionale di legalità e, dunque, l'irretroattività della norma penale sfavorevole, la Cassazione è giunta ad affermare il principio secondo cui tale divieto, oltre ad applicarsi ai beni acquisiti in seguito alla sua entrata in vigore, opera anche in relazione a quelli acquisiti anteriormente. Con un'unica eccezione. Invero, la Cassazione ha riconosciuto la possibilità di giustificare la legittima provenienza dei beni, valorizzando il loro legame con l'evasione fiscale esclusivamente in relazione ai beni acquisiti dal 29 maggio 2014 – data di emissione della sentenza Repaci – al 19 novembre 2017, data di entrata in vigore del divieto normativo, ma ciò esclusivamente al fine di non frustrare il legittimo affidamento sorto nei consociati a seguito della sentenza a Sezioni Unite del 2014⁶⁴.

6. Il problema della natura giuridica della confisca "allargata"

I nodi interpretativi esaminati, che aggrovigliano la "matassa" della confisca "allargata", possono essere in parte dipanati ove si chiarisca la natura giuridica da attribuire all'istituto.

Si tratta, come si sa, di una questione interpretativa fondamentale, quanto controversa.

La giurisprudenza prevalente, da un lato, non esita a definire tale istituto una misura di sicurezza – complice, probabilmente, la stessa collocazione topografica dell'art. 240 *bis* c.p. all'interno del titolo a queste dedicato – seppur atipica⁶⁵. Dall'altro lato, accostando tale istituto alla confisca-misura di prevenzione – in quanto *species* del più ampio *genus* della confisca dei beni di sospetta origine illecita – non mancano pronunce in cui ad essa viene attribuita una funzione ripristinatoria della situazione patrimoniale del reo antecedente all'illecito arricchimento⁶⁶.

Al contrario, a noi sembra che la confisca "allargata" abbia delle peculiarità tali, ben apprezzabili già a partire dall'analisi dei suoi presupposti applicativi, che le donano dei tratti particolarmente afflittivi e la allontanano dalla disposizione che la precede, così rendendo necessarie riflessioni ulteriori.

⁶³ In giurisprudenza sulla natura di misura di sicurezza atipica della confisca "allargata" cfr. *ex multis* Cass. Sez. II, n. 1729 dell'11/07/2024 (dep. 2025); Cass. Sez. U n. 8052 del 26/10/2023 (dep. 2024); Cass. Sez. U n. 27421 del 25/02/2021.

⁶⁴ Sulla tutela dell'affidamento e la prevedibilità della decisione giudiziale, cfr. per tutti VIGANÒ, *Discrezionalità interpretativa del giudice e valore dei precedenti*, in *sistemapenale.it*, 1° luglio 2025.

⁶⁵ Per alcuni riferimenti giurisprudenziali, cfr. *retro*, nota 63.

⁶⁶ Così, di recente, anche Corte cost. n. 166 del 22/09/2025.



LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Fasc. 1/2026

Peraltro, come è noto, abbracciare una tesi ricostruttiva piuttosto che un'altra non costituisce una questione meramente nominalistica, avendo delle notevoli ricadute applicative, in quanto la riconduzione della confisca "allargata" alle misure di sicurezza piuttosto che alla categoria delle sanzioni penali patrimoniali, comporta la sottoposizione della misura stessa a principi garantistici differenti⁶⁷.

Ciò posto, per individuare la natura giuridica di una misura non ci si dovrebbe lasciar guidare esclusivamente dal criterio formale del suo *nomen iuris* ma, anche alla luce dei criteri Engel individuati dalla giurisprudenza della Corte Edu⁶⁸, occorre avere riguardo anche (e soprattutto) alla "sostanza" dell'istituto, e quindi ai suoi presupposti applicativi, allo scopo che esso persegue nonché alla sua concreta portata afflittiva. E proprio alla luce di ciò, a noi sembra preferibile un inquadramento che valorizzi la componente sanzionatoria della confisca "allargata", non solo con riferimento alla più invasiva confisca "allargata" di valore, ma anche relativamente a quella di proprietà⁶⁹.

D'altronde, la riconduzione alla categoria dogmatica delle misure di sicurezza è ostacolata da una serie di elementi, primo tra tutti l'assenza di rilievo – tra i requisiti della confisca "allargata" –

⁶⁷ Sul punto, cfr. *infra*, nota 70.

⁶⁸ Invero la Corte Edu ha nel corso degli anni individuato degli indici sostanziali, cc.dd. criteri Engel, alla stregua dei quali valutare se una misura sanzionatoria, qualunque sia l'etichetta formale ad essa attribuita dal legislatore nazionale, abbia o meno carattere penale. In tale ottica, in aggiunta alla qualifica formale della sanzione, assumono particolare rilievo la sua *ratio*, la sua natura, nonché il suo grado di afflittività. Tali indici, enunciati per la prima volta da Corte EDU 8/06/1976, *Engel c. Olanda*, sono stati poi meglio chiariti da Corte EDU 21/02/1985, *Öztürk c. Germania*, con nota di PALIERO, "Materia penale" e illecito amministrativo secondo la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: una questione "classica" e una svolta "radicale", in *Riv. It. D.P.P.* n. 3/1985, p. 894 ss., nonché da Corte EDU 9/02/1995, *Welch c. Regno Unito*, e costantemente ribaditi nella giurisprudenza successiva, come accaduto, a titolo meramente esemplificativo, nella sentenza Corte EDU 28/06/2018, *G.i.e.m. S.r.l. e altri c. Italia*.

⁶⁹ Anche in dottrina coesistono differenti inquadramenti della natura giuridica della confisca "allargata". Innanzitutto, anche alcuni Autori la qualificano come una misura di sicurezza atipica; in tal senso cfr. BALSAMO, *Il sistema delle misure patrimoniali antimafia tra dimensione internazionale e normativa interna*, in *Le misure patrimoniali contro la criminalità organizzata*, A. BALSAMO – V. CONTRAFFATTO – G. NICASTRO, Milano, 2010, p. 19; MENDITTO, *La riforma delle misure di prevenzione*, in *Libro dell'anno del diritto 2013*, 2013, p. 650. Tra coloro che, invece, sostengono la natura punitiva della confisca "allargata", cfr. FORNARI, *Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie. Confisca e sanzioni pecuniarie nel diritto penale "Moderno"*, Padova, 1997, p. 66; FORNASARI, *L'ultima forma di manifestazione della "cultura del sospetto": il nuovo art. 12-sexies, l. n. 356/1992*, in *Cr. Dir.*, 1994, p. 17; MAUGERI, (voce) *Confisca*, cit., p. 222; ID., *Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo*, cit., p. 317 ss.; MAZZA, *Commento al d. l. 20/6/1994, n. 399, convertito con modifiche dalla l. 18/8/1994, n. 501. Disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati*, in *Leg. Pen.*, 1995, p. 33. Da ultimo, accostano la confisca "allargata" alla categoria delle pene accessorie MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, Padova, 2009, p. 850; VINCIGUERRA, *Diritto penale italiano, I, Concetto, fonti, validità, interpretazione*, Padova, 2009, p. 322.



della pericolosità; parametro, al contrario, di fondamentale importanza nell'impianto delle misure di sicurezza.

Invero, i beni colpiti dalla confisca "allargata" vengono individuati a prescindere non solo dalla loro pericolosità, ma anche dall'esistenza di un qualsivoglia nesso di pertinenza con il reato spia rispetto al quale è intervenuta la condanna. Ciò, in uno con il fatto che si tratti di un'ipotesi di confisca obbligatoria che discende automaticamente dall'irrevocabilità della sentenza di condanna per determinati reati, rende ancor più pronunciate le componenti afflittive della predetta misura. Specialmente ove i beni appresi abbiano una notevole consistenza patrimoniale, mentre il disvalore posseduto dall'illecito commesso non sia altrettanto consistente.

Non solo. Le componenti afflittive della confisca "allargata" – che aumentano sempre più il divario tra questa e le misure di sicurezza – sono annidate in gran parte dei suoi presupposti applicativi. A titolo esemplificativo, basti pensare al fatto che sia possibile attivare la confisca "allargata" anche in assenza di una sentenza di condanna in senso formale per uno dei reati spia (risultando sufficiente una mera sentenza di condanna in senso sostanziale o, addirittura, un provvedimento di "patteggiamento").

Al di là della componente afflittiva, ma sempre in sintonia con le funzioni della pena, la confisca "allargata" sembra obbedire a uno schema e a una logica di prevenzione. Proprio in ragione delle sue peculiarità e, in particolar modo, dell'estensione che può guadagnare, essa è in grado di disincentivare, da un lato, il condannato dal reiterare nuovi reati, rendendo, in buona sostanza, diseconomica la realizzazione dell'illecito e, dall'altro lato, più ampiamente tutti i consociati, mediante la diffusione del messaggio di orientamento culturale (o "intimidatorio"), secondo cui "il reato non paga".

Una funzione preventiva, sia nella declinazione generale che speciale, che, unitamente alla funzione afflittiva che la misura esibisce sembra confermare l'opportunità di accostarla alla categoria delle sanzioni penali patrimoniali; naturalmente con tutto ciò che ne dovrebbe conseguire sul piano dell'allineamento ai principi garantistici (costituzionali e convenzionali) della materia penale (quali il principio di legalità, con tutti i suoi corollari)⁷⁰.

⁷⁰ Invero, se fosse una pena, essa dovrebbe rispettare i pregnanti principi garantistici che presidiano la materia penale quali, ad esempio, la presunzione di non colpevolezza nonché il principio di legalità, con tutti i suoi corollari, tra cui quello della irretroattività della norma sfavorevole. Limitando l'analisi a tale profilo, allora, nel caso in cui fosse possibile ricondurla al novero delle pene, le modifiche normative che la dovessero riguardare non avrebbero che efficacia *pro futuro* non potendo, per il principio di irretroattività della legge penale appunto, retroagire. Al contrario, se essa fosse



7. Considerazioni conclusive

In conclusione, la confisca “allargata” risulta essere senza dubbio uno degli istituti di maggiore attualità del diritto penale dell'ambiente, ma anche uno dei più complessi, sia sotto il versante dogmatico che sotto quello applicativo.

In aggiunta, non può nemmeno trascurarsi come i nodi problematici, nonché i suoi stessi presupposti applicativi, soprattutto a contatto con la materia ambientale, siano, con ogni probabilità, in procinto di conoscere nuove configurazioni alla luce delle più recenti innovazioni legislative. Invero, se da un lato l'intera materia ambientale ha conosciuto delle innovazioni ad opera del d.lgs. 81/2026, nei prossimi mesi il legislatore sarà chiamato a dare attuazione anche alla Direttiva europea in materia di confisca⁷¹.

Sotto il primo profilo, infatti, nel dare attuazione alla Dir. 2024/1203/UE in materia di tutela penale dell'ambiente il legislatore nazionale è intervenuto in plurime direzioni. Per ciò che qui più interessa, e limitando l'analisi alle sole ripercussioni sulla disciplina codicistica, l'intero Titolo VI *bis* è stato ritoccato, ora intervenendo sulle fattispecie già esistenti – ampliandone i requisiti applicativi o inasprendone il trattamento sanzionatorio – ora introducendo nuove fattispecie incriminatrici⁷², subito ricondotte all'ambito applicativo della confisca “allargata”. Si consideri che, tale elenco, a breve, potrebbe essere ulteriormente rimpinguato all'esito dell'attuazione della Dir. 2024/1260/UE che, nel tentativo di rendere sempre più efficiente il sistema di apprensione dei beni di origine illecita,

considerata una mera misura di sicurezza, in virtù dell'art. 200 c.p. e, più in generale, del meno favorevole principio del *tempus regit actum* che governa le misure di sicurezza, troverebbe attuazione la disciplina del tempo in cui deve applicarsi la misura. Più in generale, per un inquadramento delle misure di sicurezza, cfr. per tutti FIANDACA – MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, 2024, p. 875 ss.

⁷¹ Come affermato in precedenza, relativamente alla confisca, si fa riferimento alla predetta Dir. 2024/1260/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 riguardante il recupero e la confisca dei beni. In materia ambientale, invece, si richiama la Dir. 2024/1203/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le Dir. 2008/99/CE e 2009/123/CE.

⁷² L'art. 3 del d.lgs. 81/2026, entrato in vigore il 2 giugno 2026, ha recepito la predetta direttiva incidendo in vario modo sulla normativa in materia ambientale. Limitando l'analisi alle sole modifiche concernenti il codice penale, oltre all'introduzione del nuovo art. 452 *bis*.1 (rubricato «Commercio di prodotti inquinanti»), esso ha modificato la fattispecie di inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.) ricomprendendo la nozione di habitat tra le entità che possono essere compromesse o deteriorate, così abrogando l'art. 733 *bis* c.p. (rubricato, invece, «Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto»), ritoccando altresì le circostanze aggravanti previste al secondo comma; ha inasprito il trattamento sanzionatorio dell'art. 452 *ter* c.p., divenuto ora applicabile sia ove la morte e le lesioni siano conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.) sia ove esse discendano dal nuovo art. 452 *bis*.1; ha introdotto i nuovi artt. 452 *quinqüesdecies* c.p. – che definisce, agli effetti della legge penale, la nozione di abusività – e 452 *sexiesdecies* c.p. che, invece, prevede nuove circostanze aggravanti ad effetto comune applicabili a tutti i reati previsti dal Titolo VI *bis*. Più ampiamente sul tema RAMACCI, *Decreto legislativo 21 aprile 2026, n. 81 di attuazione della Direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente: espansione della tutela e persistenti criticità interpretative*, cit.



impone di contemplare l'applicabilità della confisca estesa – assimilabile alla nostra confisca “allargata” – in una eterogenea pluralità di ipotesi⁷³.

Accanto all'evoluzione legislativa, peraltro, occorre altresì preventivare delle innovazioni di carattere ermeneutico, non infrequenti con riferimento a tutte le molteplici forme di confisca previste dall'ordinamento, come testimoniato dal recente *revirement* delle Sezioni Unite⁷⁴. Esse, tra le altre cose, hanno invero rinnegato il consolidato binomio confisca diretta – misura di sicurezza; confisca per equivalente – pena⁷⁵ sostenendo, al contrario, che la natura giuridica dell'istituto sia del tutto avulsa dalla mera casualità che l'irrogazione avvenga in forma diretta o per equivalente dipendendo, invece, dall'oggetto dell'apprensione. E così, se la confisca – di proprietà o di valore – ha ad oggetto il prezzo o il profitto del reato, essa avrebbe una funzione meramente ripristinatoria della situazione patrimoniale antecedente alla commissione del reato; viceversa avrebbe un carattere solo potenzialmente punitivo qualora l'apprensione riguardi il prodotto o gli *instrumenta delicti*.

Sul punto occorrerà dunque monitorare la giurisprudenza al fine di analizzare se, e in che termini, le nuove conclusioni potranno avere delle ripercussioni sul già complesso istituto della confisca “allargata”.

⁷³ A tal proposito cfr. l'art. 2 della predetta direttiva che, nell'individuare il proprio ambito di applicazione, richiama tutti i reati contemplati in più di dieci atti normativi unionali purché essi siano sanzionati, nella normativa nazionale, con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà della durata di almeno un anno. Tra gli *eurocrimes* così individuati, figurano altresì quelli contemplati dalla Dir. 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente e dalla Dir. 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, anche penali, per i reati di inquinamento; entrambe, però, destinate a essere sostituite dalla nuova Dir. 2024/1203/UE.

⁷⁴ Cfr. Cass. Sez. Un., n. 13783 del 26/09/2024 (dep. 2025), con nota di M. PIERDONATI, *La confisca del profitto al vaglio delle Sezioni Unite: verso nuovi equilibri applicativi*, in *Giur. It.* n. 10/2025, p. 2132 ss.

⁷⁵ In tal senso cfr. *ex multis* Cass. Sez. III, n. 30758 del 7/07/2023; Cass. Sez. U n. 4145 del 29/09/2022 (dep. 2023); Cass. Sez. III, n. 7285 del 4/02/2022; Cass. Sez. U n. 31617 del 26/06/2015.



OSSERVATORIO NORMATIVO – GENNAIO-AGOSTO 2026

(a cura di Mattia COLOMBO)

I) LEGGI, DECRETI LEGGE E DECRETI LEGISLATIVI

1. Pubblichiamo in forma integrale il **decreto legislativo 21 aprile 2026, n. 81**, che, recependo la direttiva UE 2024/1203, apporta sostanziali modifiche al titolo VI-bis del Codice Penale (dedicato ai “delitti contro l’ambiente”) e al d.lgs. 231/2001. Si segnala in particolare ai lettori l’introduzione dell’“habitat” accanto all’“ecosistema” nella fattispecie di inquinamento ambientale (art. 1, lett. c)), che vede così ampliato il proprio ambito oggettivo di applicazione, del reato di “commercio di prodotti inquinanti” nel nuovo art. 452-bis.1 c.p. (art. 1, lett. d)) e dell’art. 452-*quinqüesdecies* c.p., recante la nozione, comune ad alcuni dei delitti contro l’ambiente, di “abusività” (art. 1, lett. f)). Inoltre, il nuovo decreto criminalizza la “produzione e commercio di sostanze ozono lesive” (art. 4) e la “produzione e commercio di gas a effetto serra” (art. 5), così ampliando la tradizionale area di operatività del diritto penale dell’ambiente anche alla tutela di obiettivi di mitigazione del cambiamento climatico dovuto ad attività umane.

Titolo I: OGGETTO E DEFINIZIONI

(omissis)

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto attua la direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024 sulla tutela penale dell’ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, di seguito denominata «direttiva».

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni seguenti:

a) «habitat all’interno di un sito protetto»: habitat di specie per cui una zona è classificata come zona di protezione speciale a norma dell’articolo 4, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o habitat naturale o habitat di specie per cui un sito è designato come zona speciale di conservazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE o per cui un sito è classificato come di importanza comunitaria a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE;

b) «ecosistema»: complesso dinamico di comunità di piante, animali, funghi e microrganismi e del loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un’unità funzionale, e comprende tipi di habitat, habitat di specie e popolazioni di specie.

Titolo II: MODIFICHE AL CODICE PENALE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ AMBIENTALE



LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Fasc. 1/2026

Art. 3. Modifiche al codice penale

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32-quater, dopo le parole: «452-bis,» sono inserite le seguenti: «452-bis.1,»;

b) all'articolo 240-bis, dopo le parole: «452-bis,» sono inserite le seguenti: «452-bis.1,»;

c) all'articolo 452-bis:

1) al primo comma, al numero 2), dopo le parole «di un ecosistema,» sono inserite le seguenti: «di un habitat»;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La pena è aumentata da un terzo alla metà quando l'inquinamento è prodotto alternativamente:

1. in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;

2. in danno di specie animali o vegetali protette;

3. in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli;

4. in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli.»;

3) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: «Nel caso in cui l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ne causi la distruzione, la pena è aumentata da un terzo a due terzi. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata.»;

d) dopo l'articolo 452-bis è inserito il seguente:

«Art. 452-bis.1 (Commercio di prodotti inquinanti). - Alle pene stabilite dall'articolo 452-bis, primo comma, soggiace chiunque abusivamente immette sul mercato o mette comunque in circolazione un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l'emissione o l'immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che ne deriva, cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La pena è aumentata se dal fatto deriva:

1) un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone;

2) un pericolo rilevante alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, a un habitat, alla fauna o alla flora.



LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Fasc. 1/2026

La pena è aumentata da un terzo alla metà quando l'inquinamento è prodotto alternativamente:

- 1) in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;
- 2) in danno di specie animali o vegetali protette;
- 3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli;
- 4) in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli.

Nel caso in cui l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ne causi la distruzione la pena è aumentata da un terzo a due terzi.»;

e) all'articolo 452-ter, al primo comma: le parole: «all'articolo 452-bis» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 452-bis e 452-bis.1»; la parola: «nove» è sostituita dalla seguente: «undici»; la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «dodici»; alla rubrica, dopo le parole «delitto di inquinamento ambientale» sono aggiunte le seguenti: «e di commercio di prodotti inquinanti»;

f) dopo l'articolo 452-quaterdecies sono inseriti i seguenti:

«Art. 452-quinquiesdecies (Nozione di abusività). – Agli effetti della legge penale, il termine abusivamente si intende riferito anche alle condotte poste in essere:

1) in violazione di disposizioni legislative dell'Unione europea in materia di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente;

2) in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative attuative delle disposizioni di cui al numero 1);

3) sulla base di autorizzazioni ottenute fraudolentemente ovvero con violenza o minaccia o mediante la commissione di reati contro la pubblica amministrazione.

Art. 452-sexiesdecies (Circostanze aggravanti). - Per i reati previsti dal presente titolo la pena è aumentata:

- 1) se dal reato deriva un profitto di rilevante entità;
- 2) se il fatto è commesso mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere.»;

g) l'articolo 733-bis è abrogato.

Art. 4. Produzione e commercio di sostanze ozono lesive



LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Fasc. 1/2026

1. Chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta, usa o rilascia sostanze che riducono lo strato di ozono, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo già autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 80.000.

2. Alle stesse pene soggiace chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta o usa prodotti e apparecchiature, e loro parti, che contengono sostanze che riducono lo strato di ozono di cui all'articolo 2, lettera b), di detto regolamento o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo già autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti.

3. Se taluno dei fatti di cui ai commi precedenti è commesso per colpa grave, le pene ivi previste sono diminuite da un terzo a due terzi.

Art. 5. Produzione e commercio di gas a effetto serra

1. Chiunque abusivamente produce, importa o esporta, gas fluorurati a effetto serra, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o dell'ammenda da euro 10.000 a euro 150.000.

2. Chiunque abusivamente immette sul mercato, usa o rilascia alcuna delle sostanze di cui al comma 1, o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono alcuna di dette sostanze o il cui funzionamento dipende dalle medesime, è punito con la pena dell'arresto da due a sei mesi o dell'ammenda da euro 1.000 a euro 50.000.

Art. 6. Disposizioni applicabili

1. Ai reati di cui al presente titolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 452-decies, 452-undecies e 452-duodecies del codice penale.

Art. 7. Pubblicazione della sentenza di condanna

1. La condanna per i reati di cui al titolo VI-bis del codice penale e di cui al presente titolo importa la pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti nell'articolo 36 del codice penale.

2. I dati personali della persona condannata sono riportati solo se sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di pubblico interesse espressamente indicate in sentenza.

Titolo III: MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

Art. 8. Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, all'articolo 25-undecies, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:



LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Fasc. 1/2026

1) alla lettera a), le parole: «dell'articolo 452-bis» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 452-bis e 452-bis.1.»;

2) alla lettera b), la parola: «novecento» è sostituita dalla seguente: «milleduecento»;

b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: «1-ter. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo attuativo dell'articolo 9 della legge 13 giugno 2025, n. 91, per la violazione degli articoli 4 e 5, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; 1-quater. Per i delitti aggravati ai sensi degli articoli 452-bis, secondo, terzo e quarto comma, 452-bis.1, secondo, terzo e quarto comma, e 452-quater, terzo comma, del codice penale, le sanzioni pecuniarie previste dal comma 1 sono aumentate di un terzo. Il medesimo aumento si applica per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 452-sexiesdecies, primo comma, n. 1, del codice penale».

Titolo IV: ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 9. Raccolta e trasmissione dei dati statistici

1. Il Ministero della giustizia invia ogni anno alla Commissione europea i seguenti dati statistici relativi ai delitti di cui al libro II, titolo VI-bis, del codice penale, alla parte quarta, titolo VI, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché ai delitti di cui al presente decreto:

a) numero di reati iscritti per i quali è intervenuta sentenza di condanna o decreto penale di condanna non più soggetti ad impugnazione;

b) numero dei procedimenti definiti con provvedimento di archiviazione;

c) numero delle persone fisiche:

1) nei cui confronti è stata esercitata azione penale;

2) nei cui confronti sono stati pronunciati sentenza di condanna o decreto penale di condanna non più soggetti ad impugnazione;

d) numero degli enti:

1) nei cui confronti è stata elevata contestazione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

2) nei cui confronti è stata applicata taluna delle sanzioni previste dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

e) la tipologia e l'ammontare delle pene e delle sanzioni irrogate.

2. Il Ministero della giustizia, pubblica con cadenza triennale i dati di cui al comma 1 in apposita sezione del proprio sito istituzionale e provvede all'aggiornamento periodico dei dati pubblicati.

Art. 10. Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale



LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Fasc. 1/2026

1. Al fine di assicurare il coordinamento e la cooperazione tra tutte le autorità competenti coinvolte nella prevenzione e nella lotta contro i reati ambientali di cui all'articolo 19 della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, presso la Procura generale presso la Corte di cassazione è istituito il Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale di cui fanno parte:

- a) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione e il suo delegato;
- b) i Procuratori generali presso le Corti d'appello e i loro delegati;
- c) il Procuratore nazionale antimafia e il suo delegato.

2. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione è il responsabile del funzionamento del Sistema di coordinamento nell'ambito delle attività di attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 e ne convoca le riunioni con cadenza almeno annuale, con possibilità di fissare riunioni estese alla partecipazione dei rappresentanti di uffici giudiziari non facenti parte del Sistema. Per la partecipazione al Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, acquisite le opportune informazioni dalle altre autorità competenti di cui al comma 1 e d'intesa con le stesse, provvede, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ad emanare le linee-guida operative del Sistema e di orientamento volte a garantire l'effettività e l'efficacia dell'attività di coordinamento investigativo e le attività di ricognizione, diffusione e condivisione di buone prassi, comuni moduli organizzativi, conoscenze e protocolli, programmando le opportune iniziative. Le linee-guida sono aggiornate con cadenza almeno biennale. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, nell'ambito dei compiti e delle attività a lui attribuite nel Sistema, può altresì avvalersi della collaborazione specialistica dell'Arma dei Carabinieri, in virtù delle peculiari funzioni di polizia forestale e ambientale ad essa devolute dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

Art. 11. Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali

1. Entro il 21 maggio 2027 il Governo approva la Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali. A tal fine, lo schema della Strategia nazionale è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Il parere è reso entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale la Strategia può essere comunque adottata. Del provvedimento è data adeguata pubblicazione nei siti istituzionali.

2. La Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali individua gli obiettivi strategici e le risorse necessarie per conseguirli, nonché adeguate misure strategiche e normative al fine di raggiungere e mantenere un livello elevato di contrasto a detti crimini.

3. La Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali comprende almeno:



LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Fasc. 1/2026

a) gli obiettivi e le priorità della politica nazionale in materia di reati ambientali, anche nei casi transfrontalieri, e le modalità per una valutazione periodica del loro conseguimento;

b) i ruoli e le responsabilità di tutte le autorità competenti coinvolte nella lotta contro i reati ambientali, anche per quanto riguarda il coordinamento e la cooperazione tra le autorità competenti nazionali e gli organismi competenti dell'Unione nonché la fornitura di assistenza alle reti europee che si occupano di questioni direttamente pertinenti al contrasto di tali reati, compresi i casi transfrontalieri;

c) le modalità di sostegno dei professionisti preposti all'azione di contrasto, una stima delle risorse destinate alla lotta alla criminalità ambientale e una valutazione delle esigenze future al riguardo;

d) le misure necessarie, per aumentare il livello generale di consapevolezza dei cittadini in materia ambientale.

4. Ogni tre anni, entro il 21 maggio, il Governo procede, con le modalità di cui al comma 1, a rivedere e aggiornare la Strategia nazionale, secondo un approccio basato sull'analisi dei rischi, tenendo conto degli sviluppi e delle tendenze in materia nonché delle minacce poste dalla criminalità ambientale.

Art. 12. Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 256, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'arresto da due a sei mesi o dell'ammenda da duemila a diciottomila euro nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b). Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, sempre che non ricorrano le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b), la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni.»

(omissis)

2. Il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, in esecuzione del regolamento UE 2025/40, ha introdotto alcune modifiche alla parte IV del Codice dell'ambiente – mediante un nuovo art. 226-*quinquies* – in materia di **obbligo di compostabilità di imballaggi**, prevedendo che determinate categorie di imballaggi, *“messi a disposizione per la prima volta sul mercato nazionale”*, vengano prodotti in conformità *“alla norma UNI EN 13432 o a standard di compostabilità equivalenti riconosciuti a livello europeo”*. La disposizione regola altresì casi di esenzioni in conformità al citato regolamento, oltre che il rapporto con la normativa preesistente, anche con riferimento agli standard di sicurezza alimentare (4°co.). Viene contestualmente introdotta una nuova fattispecie di illecito amministrativo (art. 261, co. 4-*quinquies*): *“Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 226-quinquies, anche attraverso l'utilizzo di dichiarazioni di conformità o altre diciture ingannevoli o elusive, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro. La sanzione amministrativa di cui al primo periodo è aumentata fino*



LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Fasc. 1/2026

al quadruplo del massimo se la violazione dell'obbligo riguarda quantitativi di imballaggi il cui valore è superiore al dieci per cento del fatturato del trasgressore (...)".

II) REGOLAMENTI MINISTERIALI

1. Il decreto del Presidente della Repubblica del 20 febbraio 2026, n. 73, "Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31" (in GU Serie Generale n. 108 del 12.5.2026) introduce alcune semplificazioni in materia di **autorizzazione paesaggistica** ai sensi del d.lgs. 142/2004 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio") con riferimento, segnatamente, alle opere su beni paesaggistici che vanno esenti da detta autorizzazione (art. 4 e all. A al d.p.R. 31/2017), o il cui procedimento autorizzativo è semplificato (all. B al d.p.R. 31/2017). Le modifiche interessano campeggi e altre strutture turistico-ricettive. Si riporta uno stralcio del decreto.

[...] *"Al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera A.27 dell'allegato A sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "collocazione da parte del gestore o di terzi, anche in via continuativa, all'interno di strutture turistico-ricettive all'aperto munite di autorizzazione paesaggistica inerente specificamente anche alle aree attrezzate dotate di sistemi di utenza elettrica, idrica e fognaria, ivi insistenti, di mezzi mobili di pernottamento, con eventuali pertinenze e accessori, quali caravan, case mobili per vacanze e autocaravan con le caratteristiche dei veicoli ricreazionali definite dalle norme UNI EN 13878: 2007 e successive modifiche e aggiornamenti, aventi i requisiti per la circolazione o il trasporto su strada, dotati di meccanismi di rotazione in funzione, con caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive conformi alla normativa regionale di settore ove esistente, che non abbiano alcun collegamento di natura permanente al suolo, siano dotati di sistemi di aggancio alle reti tecnologiche facilmente rimuovibili e siano rimossi alla cessazione definitiva dell'azienda turistico-ricettiva senza provocare mutamenti dell'aspetto esteriore dei luoghi";

b) alla lettera B.26 dell'allegato B sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "interventi sulle strutture turistico-ricettive all'aperto, munite di autorizzazione paesaggistica, che comportino la realizzazione di infrastrutture a rete e modifiche del numero o della collocazione delle aree attrezzate dotate di sistemi di utenza elettrica, idrica fognaria, senza realizzazione di nuove costruzioni o aumento della capacità ricettiva".

2. Il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 26 marzo 2026 recante la "disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato" (in GU Serie Generale n. 98 del 29.4.2026), definisce le caratteristiche essenziali dei "Centri di raccolta rifiuti" istituiti ai sensi dell'art. 183, lett. mm), TUA, *"per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento"* (artt. 1 e 2). Vengono poi riportati i requisiti minimi per l'esercizio dell'attività di "centro di raccolta rifiuti" (art. 3), tra i quali spicca l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 TUA. La disciplina definisce anche le modalità concrete di conferimento nei centri (art. 4),



LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Fasc. 1/2026

che deve avvenire solo “*a seguito dell'esame visivo effettuato dal personale addetto*”, e di deposito temporaneo dei rifiuti che “*sono collocati per flussi omogenei in aree distinte del centro, attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, garantendo la separazione dei rifiuti potenzialmente pericolosi*”. In più, è fatto obbligo ai gestori di provvedere, “*nelle giornate di apertura*” dei centri, “*alla rimozione dei rifiuti che dovessero trovarsi al di fuori dei contenitori appositamente dedicati o all'esterno del centro e, laddove necessario, [di avviare] le procedure per la rimozione e la gestione in sicurezza dei rifiuti non conferibili nei medesimi centri*”. Infine, vengono stabilite specifiche condizioni di conferimento e gestione per particolari categorie di rifiuti (art. 5). Si tratta di disposizioni imperative che vincolano l'attività del gestore dei centri all'attuazione di cautele determinate in funzione della pericolosità per l'ambiente del deposito, anche solo temporaneo, di oggetti appartenenti a singole categorie merceologiche. Il decreto è compendiato da un allegato che riporta le tipologie di rifiuti conferibili per le utenze domestiche (all. 1) mentre le utenze non domestiche subiscono un'ulteriore preclusione, essendo ammesse al deposito presso i centri delle sole tipologie che compaiono anche nell'all. L-quater alla parte IV del TUA.

3. Il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 maggio 2026, recante “attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2025/1802/UE, 2025/2363/UE e 2025/2364/UE dell'8 settembre 2025 mediante modifica dell'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche” (in GU Serie Generale n.144 del 24-06-2026) apporta modifiche alla disciplina sull'utilizzo di metalli o altre sostanze pericolose (RoHS) di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) di cui al richiamato d.lgs. n. 27/2014, a sua volta emanato in attuazione della direttiva 2011/65/UE “sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche”. Le modifiche riguardano tutta la tabella di cui all'all. III del decreto legislativo, recante specifici limiti quantitativi e condizioni per cui le sostanze generalmente vietate ex art. 4, 1° co. (e, in particolare, il piombo), sono invece ammesse in via eccezionale.

III) ATTI NORMATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

1. Con delibera del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea dell'11 febbraio 2026 è stato approvato il Regolamento UE 2026/405 relativo ai detersivi e ai tensioattivi e che abroga il regolamento (CE) n. 648/2004.

Dopo un capo I, dedicato esclusivamente a disposizioni di carattere definitorio, il regolamento riserva il capo II ai requisiti di messa in circolazione nel mercato dei prodotti, per garantire quell’*“elevato grado di protezione della salute umana e dell'ambiente”* cui gli estensori fanno riferimento nell'art. 1. Essi sono la biodegradabilità (art. 4, secondo i parametri analiticamente riportati nell'all. I), il rispetto degli standard nel caso di prodotti a base di microrganismi (art. 5 e all. II) e le limitazioni per quelli contenenti fosfati e altri composti del fosforo (art. 6, all. III). All'art. 7 sono altresì contenute disposizioni per la sperimentazione degli effetti dei prodotti sugli animali. Il capo III è invece dedicato agli obblighi di fabbricanti (art. 8), importatori (art. 10) e distributori (art. 11). Questi ultimi due soggetti sono equiparati ai fabbricanti se “a) immettono sul mercato un detersivo o tensioattivo con il proprio nome o marchio commerciale; b) modificano un detersivo o tensioattivo già immesso sul mercato in modo tale da incidere sulla conformità al presente regolamento; oppure c) mettono a disposizione degli utilizzatori finali sul mercato un tensioattivo che non è destinato



LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Fasc. 1/2026

all'utilizzatore finale" (art. 13) e sono soggetti ad obblighi aggiuntivi se comunque "confezionano o riconfezionano un detergente o un tensioattivo" (art. 14). Il capo IV è dedicato alla etichettatura, mentre con il capo V il legislatore eurounitario introduce il passaporto digitale di prodotto, ossia uno strumento "*accessibile ai consumatori o ad altri utilizzatori finali, alle autorità di vigilanza del mercato, alle autorità doganali, alla Commissione e ad altri operatori economici, conformemente ai diritti di accesso stabiliti (...)*" (art. 21, par. 1, lett. f)) che "*indica che è stata dimostrata la conformità del detergente o del tensioattivo destinato all'utilizzatore finale al presente regolamento*" (art. 21, par. 1, lett. b)). Sarà un atto attuativo della Commissione a specificare i requisiti tecnici che dovrà presentare questo supporto informativo digitale (par. 10).



LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Fasc. 1/2026

OSSERVATORIO DOTTRINALE
aprile-agosto 2026

(a cura di Mattia COLOMBO)

[Animali] *Detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura: tra tutela “diretta” dell'animale ed esigenze di bilanciamento*, Federico Bacco, in *Foro it.*, 2026, 5, II, 316-320, nota a Cass. sez. 3, 17 novembre 2025, n. 1918.

[Reati ambientali] *La riforma dei reati ambientali in attuazione della Direttiva (UE) 1203/2024: il D.Lgs. 81/2026 e le relative modifiche al codice penale e al D.Lgs. 231/2001*, Martina Magro Malosso, in *Giur. pen. web*, 2026, 6.

ABSTRACT: Il contributo analizza la riforma dei reati ambientali introdotta dal D.Lgs. 81/2026 in attuazione della direttiva (UE) 1203/2024, entrata in vigore il 2 giugno 2026. L'intervento normativo segna il passaggio da una tutela fondata sulle singole matrici ambientali a una concezione unitaria ed ecosistemica dell'ambiente quale bene giuridico autonomo. Si esaminano le principali modifiche apportate al Titolo VI-bis c.p., con particolare riguardo alla riformulazione dell'art. 452-bis c.p. che estende la tutela penale all'ecosistema e all'habitat e all'introduzione del delitto di commercio di prodotti inquinanti di cui all'art. 452-bis.1 c.p. Vengono inoltre analizzati il recepimento legislativo della nozione di “abusività” (art. 452-quinquiesdecies c.p.), l'inasprimento del trattamento sanzionatorio nei casi di morte o lesioni conseguenti a fenomeni di inquinamento e l'introduzione di nuove circostanze aggravanti connesse al profitto rilevante e all'utilizzo di documentazione falsa. L'articolo approfondisce altresì le ricadute della riforma sulla responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, evidenziando l'ampliamento del catalogo dei reati presupposto e l'incremento delle sanzioni pecuniarie, con conseguente necessità di adeguamento dei sistemi di compliance ambientale gravanti sulle imprese.

[Inquinamento] *Inquinamento ambientale: “misurabile, non misurato”*, Salvatore Rocco, in *RGAonline*, 1.7.2026, nota a Cass. sez. 3, 11 febbraio 2026, n. 7066.



LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Fasc. 1/2026

[Rifiuti] *Responsabilità concorsuale in materia di gestione di rifiuti: forse è il momento che la Cassazione faccia chiarezza*, Vincenzo Paone, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2026, 4.

ABSTRACT: Il contributo passa in rassegna alcune recenti sentenze della Cassazione in tema di concorso del proprietario del fondo nel reato di discarica abusiva. L'A. analizza alcune circostanze valorizzate dalla giurisprudenza, come la cessione in uso del terreno a soggetto che poi vi scarica i rifiuti oppure la tolleranza prolungata del comportamento illecito, ritenendole non sufficienti per configurare la partecipazione nell'attività criminosa.

La conversione del decreto-legge 116/2025: poche modifiche e qualche pezza a colori (in particolare in tema di abbandono di rifiuti), Paolo Della Sala, in *RGAonline*, 1.11.2025.

Il Decreto Legge n. 116/2025: Le ragioni di un fermo dissenso, Roberto Losengo, in *RGAonline*, 1.10.2025.

ABSTRACT: *In prossimità del termine di 60 giorni per la conversione del decreto legge 8 agosto 2025, n. 116 (c.d. "Terra dei fuochi") si analizzano i molteplici profili di criticità e incoerenza del provvedimento normativo.*

[Scarichi] *La disciplina degli scarichi idrici: uno sguardo alle novità della Cassazione*, Vincenzo Paone, *Amb&Svil.*, 2026, 7, 32-39.

ABSTRACT: Il contributo evidenzia le questioni in tema di disciplina degli scarichi idrici maggiormente ricorrenti nella pratica quotidiana. In particolare, l'A. pone l'accento sulla necessità del provvedimento abilitativo espresso e non tacito per attivare uno scarico; sui criteri per la qualificazione dei reflui industriali; sulla prova del reato di superamento dei limiti tabellari di accettabilità degli scarichi, il tutto rivisitato alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità.



LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Fasc. 1/2026

[Tutela penale dell'ambiente in genere] *Criminal Law in the Age of Sustainability: From Punishment to Preventive Liability*, Federica Raffone, in *European Criminal Law Review*, 2026, 1, 58-88.

ABSTRACT: *The development of a criminal law of sustainability is still in its infancy, but fundamental issues that deserve attention are already emerging. This contribution aims to offer some initial reflections on a topic that is destined to occupy legal doctrine in the years to come. Starting from some recent European directives, such as the Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) and the Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDD), the paper explores the potentially controversial role of the penal system in promoting sustainability, through the complementary functions of deterrence and prevention.*

[Tutela del clima] *Cambiamenti climatici, disastri ambientali e responsabilità penale*, Antonella Madeo, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Ec.*, 2026, 1-2, 1-21.

ABSTRACT: Il presente contributo intende affrontare il tema del rapporto tra cambiamento climatico e diritto penale sotto due profili. Da un lato, il profilo repressivo, in una visione storica, in relazione alla responsabilità degli esercenti attività industriali per inquinamento atmosferico e disastro ambientale, mediante emissione di notevoli quantità di gas serra, che ha contribuito all'innalzamento delle temperature, con conseguenti cambiamenti climatici. Dall'altro, il profilo preventivo, in una visione prospettica, che nasce dalla constatazione degli squilibri negli ecosistemi provocati dai cambiamenti climatici. All'esigenza di prevenire non tanto i disastri naturali (di per sé inevitabili) quanto gli effetti dannosi di essi si aggiunge il problema di individuare eventuali responsabilità per gli eventi calamitosi all'interno del Servizio di protezione civile. L'analisi della giurisprudenza in relazione a entrambi gli aspetti intende evidenziare le difficoltà di accertamento della causalità e della colpa che nel primo porta spesso a esiti di condanne senza pena, e nel secondo a condanne a volte indebitamente circoscritte ai livelli più bassi, spesso con torsioni delle categorie generali del diritto penale.



LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell’Ambiente
Fasc. 1/2026

[Reati urbanistici] *Trasformazione urbanistica del territorio e “reato paesaggistico”: punti fermi della Corte Suprema in tema di mutamento di destinazione d’uso*, Elio Lo Monte, in *Cass. pen.*, 2026, 6, 1988-1996, nota a *Cass. sez. 3*, 16 marzo 2026, n. 10010.

ABSTRACT: La decisione in commento merita apprezzamento in quanto si pone in armonia con una concezione dell’ambiente – comprensiva del paesaggio – funzionale allo sviluppo bio-psichico della persona. La sentenza si allinea all’opzione antropocentrica ed ha il pregio di assicurare una più incisiva tutela dell’ambiente, perché l’offesa al paesaggio riverbera sulla persona umana. Il mutamento di destinazione d’uso dell’area integra il reato paesaggistico giacché idoneo a cagionare una alterazione dell’ambiente nonché il disturbo alla fauna e alla proliferazione della vegetazione.

Sequestro e confisca nel reato di lottizzazione abusiva: la continua dialettica tra Corte EDU, Corte costituzionale e giudici ordinari, Alberto Macchia, in *Cass. pen.*, 2026, 4, 955-976.

ABSTRACT: La confisca prevista in tema di lottizzazione abusiva rappresenta, ormai da tempo, un “incrocio pericoloso” tra gli approdi giurisprudenziali della Corte EDU, della Corte costituzionale e dei giudici nazionali, non sempre sintonici fra loro. La più recente pronuncia della Corte EDU apre scenari nuovi e per molti aspetti problematici, che sembrano chiamare in causa un intervento del legislatore.

[Beni culturali] *Profili critici delle misure ablatorie nel nuovo diritto penale dei beni culturali*, Pierluigi Cipolla, in *Cass. pen.*, 2026, 3, 912-943.

ABSTRACT: L’autore dopo aver ricostruito la natura e i presupposti delle ipotesi di confisca previste dalla legge n. 22 del 2022 in tema di beni culturali, enuclea le principali criticità, da cui desume che la novità e l’efficacia repressiva delle nuove disposizioni è più apparente che reale.

[Reati alimentari] *I delitti contro il patrimonio agroalimentare: le ombre della recente riforma*, Riccardo Battistoni, in *Dir. pen. proc.*, 2026, 6, 718-733.



LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Fasc. 1/2026

ABSTRACT: La L. 21 aprile 2026, n. 75 introduce nel codice penale un nuovo Capo II-bis dedicato ai delitti contro il patrimonio agroalimentare, costruendo un micro-sistema a offensività crescente che ruota attorno alla nuova frode alimentare (art. 517-sexies c.p.), al commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-septies c.p.) e alla riformata contraffazione di indicazioni geografiche e denominazioni protette (art. 517-quater c.p.), quest'ultima oggetto di un parallelo e non sempre coordinato intervento del D.Lgs. n. 51/2026. Il contributo analizza struttura, soggetti attivi, condotte, oggetto materiale e coefficiente soggettivo delle nuove fattispecie, soffermandosi criticamente sul doppio dolo specifico e sulla peculiare causa di non punibilità per lieve entità prevista dall'art. 517-sexies, comma 2, c.p. Vengono inoltre esaminati il mutato rapporto tra la nuova frode alimentare e la tradizionale frode in commercio ex art. 515 c.p., le incertezze sull'oggetto materiale dell'art. 517-quater c.p. e la sorte, ridimensionata, della fattispecie di agropirateria, divenuta circostanza aggravante. L'analisi si conclude con un bilancio critico sul mancato inserimento delle nuove fattispecie tra i reati presupposto del D.Lgs. n. 231/2001, lacuna che rischia di tradursi in un paradossale arretramento della tutela penale del settore, piuttosto che nel suo rafforzamento.



LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Fasc. 1/2026

OSSERVATORIO GIURISPRUDENZIALE

(a cura di Riccardo Ercole OMODEI)

Acque

Cass. Sez. III n. 22017 del 15 giugno 2026 (CC 28 maggio 2026), Pres. Ramacci Rel. Bucca Ric. Rosanova.

Acque. Scarico industriale illecito, rinnovo dell'autorizzazione e legittimazione al riesame del legale rappresentante.

Integra il reato di scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione (art. 137, d.lgs. 152/2006) la condotta di chi prosegue lo sversamento dopo la scadenza del titolo, qualora sia già intervenuto un preavviso di diniego del rinnovo per ragioni ostative insuperabili, quali l'abusività edilizia dell'opificio; in materia ambientale non opera infatti il modello del silenzio-assenso. Ai fini del sequestro preventivo, il giudice può desumere il superamento dei limiti tabellari attraverso un procedimento induttivo basato su gravi criticità gestionali (es. valvole di bypass) che rendano i campionamenti, seppur effettuati a monte dello scarico finale, indicativi della carica inquinante. In tema di impugnazione, il legale rappresentante che agisca in proprio non è legittimato a proporre riesame avverso il sequestro di beni societari se non allega un interesse concreto, attuale e diretto, non potendosi questo identificare nella mera aspettativa di restituzione di beni di cui non è titolare.

Alimenti

Cass. Sez. III n. 22979 del 22 giugno 2026 (UP 13 maggio 2026), Pres. Ramacci Rel. Gai Ric. Delia.

Alimenti. Controlli, garanzie procedurali e causa estintiva.

In tema di sicurezza alimentare, l'inosservanza delle garanzie procedurali di cui al Reg. UE 2017/625 durante le ispezioni non determina l'inutilizzabilità dei risultati probatori ex art. 191 c.p.p., non essendo tale sanzione prevista dalla normativa unionale né da quella nazionale (D.Lgs. 27/2021). L'omesso avviso della facoltà di assistenza legale configura una nullità a regime intermedio, sanata se non eccepita. L'omessa indicazione delle prescrizioni di



regolarizzazione non è causa di improcedibilità dell'azione penale per le contravvenzioni della L. 283/1962. Infine, la procedura estintiva introdotta dalla "Riforma Cartabia" (art. 12-ter L. 283/1962) non è applicabile ai procedimenti in cui l'azione penale sia stata già esercitata prima della sua entrata in vigore, stante la deroga espressa all'art. 2, comma 4, c.p. stabilita dalla disciplina transitoria.

Ambiente in generale

Cass. Sez. III n. 25825 del 10 luglio 2026 (UP 8 luglio 2026), Pres. Di Stasi Rel. Corbetta Ric. PG in proc. Paluca.

Presupposti per l'ammissione alla prova nei reati paesaggistici ed edilizi.

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, la prescrizione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, ai sensi dell'art. 168-bis, comma 2, cod. pen., costituisce un elemento indefettibile, prioritario e non surrogabile dal solo svolgimento del lavoro di pubblica utilità o dall'affidamento al servizio sociale. Tali obblighi riparatori hanno natura cumulativa e non alternativa, rappresentando una condizione necessaria sia per l'ammissione al beneficio che per il suo esito positivo. Ne consegue che, in fattispecie di reati ambientali o paesaggistici, il giudice non può limitarsi a imporre prescrizioni generiche o meramente pecuniarie, ma deve necessariamente prevedere condotte specifiche dirette al ripristino dello stato dei luoghi o alla mitigazione del danno ambientale, la cui mancata previsione vizia l'ordinanza di ammissione e la successiva sentenza di estinzione del reato.

Cass. Sez. III n. 22855 del 22 giugno 2026 (CC 8 aprile 2026), Pres. Ramacci Rel. Galanti Ric. Procuratore della Repubblica di Siracusa.

Sindacato del giudice penale sulle misure di bilanciamento per impianti di interesse strategico nazionale.

In tema di sequestro di stabilimenti di interesse strategico nazionale, il giudice penale,



pur vincolato ad autorizzare la prosecuzione dell'attività in presenza di un decreto governativo di bilanciamento, conserva il potere-dovere di esercitare un sindacato incidentale di legittimità finalizzato all'attivazione del c.d. "freno di emergenza". Tale controllo deve verificare che le misure non travalichino il "punto morto inferiore" della tutela costituzionale, identificato nel divieto per l'iniziativa economica di recare danno alla salute e all'ambiente ex art. 41 Cost.. Il giudice è tenuto ad accertare la sussistenza di un'adeguata istruttoria, di una motivazione non apparente e di un sistema di monitoraggio effettivo che garantisca la protezione dei beni giuridici. È, in particolare, illegittimo il superamento dei limiti di emissione per inquinanti "assolutamente inderogabili" operato mediante il ricorso a medie mensili o annuali che aggirino i limiti giornalieri fissati dalla normativa primaria (T.U.A.), eludendo l'obiettivo di ricondurre gradualmente l'attività entro i parametri di sostenibilità legale.

Cass. Sez. III n. 21990 del 15 giugno 2026 (UP 25 mar 2026), Pres. Ramacci Rel. Andronio Ric. Magazzù.

Occupazione di demanio marittimo: distinzione tra reato e illecito amministrativo.

In tema di occupazione abusiva di spazi demaniali marittimi, la distinzione tra il reato di cui all'art. 1161, comma 1, cod. nav. e l'illecito amministrativo previsto dal comma 2 del medesimo articolo risiede nell'immediata rimovibilità del mezzo. Perché l'occupazione integri solo la violazione amministrativa, i veicoli impiegati devono essere effettivamente capaci di circolare su strada, garantendo una rimozione agevole che non comporti modificazioni permanenti dello spazio. Qualora il mezzo perda le sue caratteristiche di mobilità (ad esempio mediante sollevamento delle ruote o allaccio stabile alla rete elettrica), la condotta configura la fattispecie penale.

Caccia e animali

Cass. Sez. I n. 27109 del 17 luglio 2026 (UP 12 giugno 2026), Pres. Casa Rel. Natalini Ric. Pelle.

Caccia e animali. Colonie feline e getto pericoloso di cose.



LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Fasc. 1/2026

Non è configurabile il reato di getto pericoloso di cose (art. 674 cod. pen.) a carico di chi accudisce una colonia felina, poiché il semplice foraggiamento di gatti randagi non determina l'assunzione di una posizione di garanzia ai sensi dell'art. 40, comma 2, cod. pen. I felini che compongono la colonia vivono per legge in libertà e il soggetto che se ne occupa non ne acquista la detenzione, né il potere giuridico di controllo necessario a impedire deiezioni o esalazioni odorigene. Inoltre, ai fini della tipicità del fatto, il giardino privato di proprietà esclusiva non è suscumbibile nella nozione di "luogo di comune o altrui uso", restando estraneo al perimetro dell'ambientazione tassativa richiesta dalla norma incriminatrice.

Cass. Sez. III n. 21998 del 15 giugno 2026 (UP 27 maggio 2026), Pres. Ramacci Rel. Noviello Ric. De Bernardi.

Caccia e animali. Commercio di avorio e certificazione CITES.

In tema di commercio internazionale di specie protette, la commercializzazione di oggetti in avorio di elefante lavorati e acquisiti da oltre cinquant'anni richiede necessariamente il preventivo vaglio dell'organo di gestione nazionale (CITES). L'esenzione generale dal divieto di commercio non opera in via automatica o sulla base di semplici perizie tecniche di parte, ma postula un giudizio formale dell'autorità competente volto a verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, lett. w), del Regolamento (CE) n. 338/97. Tale regime è stato ulteriormente inasprito dal Regolamento (UE) 2021/2280, che ha soppresso la deroga generale per i manufatti in avorio di elefante, rendendo sempre obbligatorio il rilascio di un certificato individuale per ogni transazione commerciale, al fine di potenziare la lotta al bracconaggio e al commercio illegale.

Cass. Sez. III n. 21300 del 10 giugno 2026 (UP 23 gennaio 2026), Pres. Andreazza Rel.



Battistini Ric. Martinucci.

Caccia e animali. Uccisione di animali e nozione di necessità.

In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, il reato di uccisione di animali ex art. 544-bis cod. pen. si configura a dolo specifico se la condotta è tenuta per crudeltà, e a dolo generico se tenuta "senza necessità". La nozione di "necessità" che esclude la punibilità non si limita allo stato di necessità previsto dall'art. 54 cod. pen., ma comprende ogni situazione che induca all'uccisione per evitare un pericolo imminente o impedire un danno aggravato alla persona o ai beni, qualora tale danno sia altrimenti inevitabile. La sussistenza del dolo generico può essere legittimamente desunta dalla veemenza e brutalità del colpo inferto con un oggetto contundente di rilevanti dimensioni, tale da rendere superflua l'indagine sul dolo eventuale o sulla colpa cosciente.

Ecodeletti

Cass. Sez. III n. 21524 del 11 giugno 2026 (UP 2 dicembre 2025), Pres. Aceto Rel. Gentili Ric. PMT Gorizia.

Ecodeletti. Raddoppio dei termini di prescrizione per i delitti ambientali e sospensione della prescrizione per gli enti.

In tema di reati ambientali, i termini di prescrizione per i delitti previsti dal titolo VI-bis del libro secondo del codice penale (come l'inquinamento ambientale ex art. 452-bis c.p.) sono raddoppiati ai sensi dell'art. 157, comma 6, c.p., introdotto dalla legge n. 68 del 2015. Parallelamente, per quanto concerne la responsabilità degli enti derivante da reato (d.lgs. n. 231 del 2001), la contestazione dell'illecito amministrativo (come la richiesta di rinvio a giudizio) non solo interrompe il termine quinquennale di prescrizione, ma ne sospende il decorso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio relativo al reato presupposto, ai sensi dell'art. 22, comma 4, d.lgs. n. 231 del 2001. Ne consegue che è errata la sentenza che dichiara la prescrizione applicando i termini ordinari ai delitti ambientali o ignorando l'effetto sospensivo della contestazione sull'illecito amministrativo dell'ente.



Cass. Sez. III n. 17576 del 15 maggio 2026 (UP 13 febbraio 2026), Pres. Gentili Rel. Giorgianni Ric. Graziano e Miraglia.

Ecodelitti. Inquinamento ambientale: nozione di compromissione e deterioramento.

Il delitto di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) è un reato di danno a condotta alternativa, integrato dal deterioramento o dalla compromissione, "significativi" e "misurabili", delle matrici ambientali o dell'ecosistema. La "compromissione" consiste in un'alterazione funzionale del bene che incide sulla sua relazione con l'uomo e sui bisogni che deve soddisfare; il "deterioramento" consiste in uno squilibrio strutturale connesso al decadimento dello stato o della qualità del bene. Ai fini della sussistenza del reato, non è richiesta la tendenziale irreversibilità del danno (elemento distintivo del disastro ambientale), né è necessario il superamento di limiti tabellari prefissati o l'espletamento di analisi tecniche basate su scale graduate. Il reato ha natura di reato comune e può essere commesso da chiunque, compreso il gestore di fatto di un'azienda agricola che, attraverso lo sversamento illecito di reflui zootecnici, cagioni una concreta contaminazione del suolo, del sottosuolo o delle acque.

Rifiuti

Cass. Sez. III n. 25510 del 8 luglio 2026 (UP 10 giugno 2026), Pres. Ramacci Rel. Corbetta Ric. Alfonso e Mazzara.

Rifiuti. Responsabilità del proprietario per discarica abusiva su terreno privato.

Concorre nel reato di cui all'art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006 il proprietario di un fondo che, pur non essendo l'autore materiale dello scarico, mantenga il costante controllo di fatto e di diritto sull'area e ne consenta l'utilizzo a terzi per l'accumulo di rifiuti, traendone un profitto economico. Tale condotta trascende la mera connivenza non punibile, configurandosi come una partecipazione morale e materiale nell'illecito, poiché il cosciente e volontario consenso alla gestione abusiva del sito, unito alla percezione di un compenso ("prezzo del reato"), costituisce un contributo specifico alla realizzazione della discarica. La disponibilità giuridica del bene e la presenza costante sul luogo rendono il proprietario garante dell'integrità del fondo, fondando la responsabilità concorsuale ai sensi dell'art. 110 cod. pen.



LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Fasc. 1/2026

Cass. Sez. III n. 20746 del 5 giugno 2026 (CC 26 maggio 2026), Pres. Di Stasi Rel. Noviello Ric. Turturiello.

Rifiuti. Irretroattività sanzione accessoria.

In tema di abbandono di rifiuti (art. 255, comma 1, d.lgs. 152/2006), la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, introdotta con il D.L. n. 116 dell'8 agosto 2025, non è applicabile a condotte poste in essere in data antecedente all'entrata in vigore della nuova normativa. Il principio di legalità e il divieto di retroattività della norma penale meno favorevole impongono l'eliminazione della sanzione qualora il fatto sia stato commesso sotto il vigore della precedente disciplina, che non prevedeva tale misura accessoria anche nell'ipotesi in cui l'abbandono fosse avvenuto tramite l'utilizzo di un veicolo a motore.

Cass. Sez. III n. 20126 del 01 giugno 2026 (UP 25 febbraio 2026), Pres. Ramacci Rel. Zunica Ric. Alferi e Scerra.

Rifiuti. Criteri di configurabilità del trasporto illecito di rifiuti.

In tema di gestione illecita di rifiuti, l'occasionalità del trasporto deve essere esclusa quando la condotta presenti caratteri di strutturazione desumibili dall'impiego di un mezzo idoneo (autocarro con cassone), dalla natura eterogenea e ingombrante dei beni trasportati e dal concorso di più persone.

Urbanistica

Cass. Sez. III n. 25338 del 6 luglio 2026 (UP 12 marzo 2026) Pres. Ramacci Rel. Noviello Ric. Blasi.

Urbanistica. Illiceità di interventi su strutture abusive; principio di correlazione.

In materia edilizia, l'installazione di pannelli fotovoltaici su una struttura portante abusiva non sana l'illiceità di quest'ultima, in quanto ogni nuovo intervento su un manufatto abusivo ne eredita le caratteristiche di illegittimità, dovendo la qualificazione dell'opera discendere da una



LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Fasc. 1/2026

valutazione unitaria che ne escluda il frazionamento. Ai fini della configurabilità del reato di "nuova costruzione" ex art. 3 DPR 380/01, è sufficiente la realizzazione di uno scheletro metallico destinato a trasformare durevolmente il territorio, anche se privo di copertura. Inoltre, non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza qualora la condanna riguardi solo una parte dell'opera contestata (nella specie, la sola struttura verticale rispetto alla tettoia completa); tale variazione configura un "minus" che non altera il fatto storico essenziale né pregiudica il diritto di difesa, essendo l'imputato stato posto in condizione di interloquire sull'intero oggetto della contestazione durante l'iter processuale.

Cass. Sez. III n. 24403 del 2 luglio 2026 (CC 10 aprile 2026), Pres. Gentili Rel. Giorgianni Ric. Sicignano e altra.

Urbanistica. Difetto di legittimazione ed interesse del precedente proprietario.

In tema di reati edilizi, l'avvenuta acquisizione gratuita dell'immobile abusivo al patrimonio comunale, ai sensi dell'art. 31, comma 5, d.P.R. n. 380 del 2001, determina la perdita della titolarità del bene in capo al precedente proprietario, il quale diviene terzo estraneo alle vicende giuridiche dello stesso. Ne consegue l'inammissibilità, per difetto di legittimazione ed interesse, delle istanze di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione proposte dall'ex proprietario, fatta salva l'ipotesi in cui siano finalizzate esclusivamente all'esecuzione spontanea del provvedimento. La pendenza di giudizi amministrativi avverso il silenzio del Comune sull'adozione di regolamenti per l'edilizia sociale non sospende l'esecuzione, in assenza di una specifica delibera consiliare che destini l'immobile a housing sociale o ne dichiari la conservazione per prevalenti interessi pubblici, restando la demolizione l'esito obbligato del procedimento sanzionatorio.

Cass. Sez. III n. 23908 del 30 giugno 2026 (CC 20 maggio 2026), Pres. Liberati Rel. Scarcella Ric. Martorana.

Urbanistica. Inammissibilità del condono edilizio per frazionamento elusivo e poteri del giudice dell'esecuzione.



LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Fasc. 1/2026

In tema di abusi edilizi, non è consentito aggirare il limite volumetrico di 750 mc previsto dall'art. 39 della legge n. 724 del 1994 attraverso il frazionamento artificioso di un unico manufatto in più istanze di condono riferibili ad un medesimo centro sostanziale di interessi. Il giudice dell'esecuzione, nell'esercizio del potere-dovere di verifica della legittimità sostanziale del titolo abilitativo sopravvenuto (o atto equiparabile), deve accertare l'effettiva unitarietà dell'organismo edilizio e l'eventuale natura elusiva della pluralità di domande, non essendo vincolato dalle risultanze di una perizia giurata prodotta ai sensi della normativa regionale (nella specie, art. 28 L.R. Sicilia n. 16 del 2016). Tale procedura semplificata non può infatti incidere sui requisiti di condonabilità fissati dalla legge statale, né precludere al giudice penale un controllo pieno sulla sussistenza dei presupposti per la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione, che resta atto dovuto a fronte di un'opera non sanabile in diritto.

Cass. Sez. III n. 23007 del 22 giugno 2026 (CC 11 giugno 2026), Pres. Ramacci Rel. Bucca Ric. Lombardi e altro.

Urbanistica. Abuso edilizio e interruzione della prescrizione.

In tema di reati edilizi e paesaggistici, il principio di "immanenza" dell'abuso comporta che l'illiceità di un'opera permanga sulla struttura in modo persistente e ininterrotto, anche dopo la cessazione della consumazione del reato originario. Di conseguenza, qualsiasi attività edilizia sopravvenuta su un manufatto abusivo non sanato — ancorché materialmente "lieve" o qualificabile come mera "manutenzione" — costituisce prosecuzione dell'opera illecita e integra un'autonoma condotta abusiva. Tale intervento dà inizio a un nuovo corso della prescrizione, rendendo influente l'eventuale maturazione del termine prescrizionale riguardante l'attività edificatoria iniziale.

Cass. Sez. III n. 23004 del 22 giugno 2026 (CC 11 giugno 2026), Pres. Ramacci Rel. Bucca Ric. Chiaro.

Urbanistica. Ordine di demolizione: natura giuridica e test di proporzionalità.

L'ordine di demolizione del manufatto abusivo ha natura di sanzione amministrativa di tipo



ripristinatorio e non di pena, con la conseguenza che esso non è soggetto alla prescrizione delle pene ex art. 173 c.p., né a quella quinquennale delle sanzioni amministrative pecuniarie. In sede esecutiva, il test di proporzionalità volto a bilanciare l'interesse statale al ripristino della legalità urbanistica con il diritto al domicilio (art. 8 CEDU) deve considerare la consapevolezza dell'illiceità da parte del reo e il tempo trascorso. Tale bilanciamento non può però premiare l'inerzia del condannato che, pur consapevole dell'irrevocabilità dell'ordine, non si sia attivato per anni (nella specie diciassette) nel reperire soluzioni abitative alternative. L'ordine non può essere sospeso per la pendenza di un'istanza di sanatoria qualora non ne sia plausibilmente prossimo l'accoglimento, escluso in radice in caso di violazione della normativa sismica.

Cass. Sez. III n. 19245 del 27 maggio 2026 (UP 09 aprile 2026), Pres. Ramacci Rel. Di Stasi Ric. De Angelis e altro.

Urbanistica. Autonomia del giudice penale e limiti del giudicato amministrativo in materia edilizia.

In tema di reati edilizi, il giudice penale conserva piena autonomia di giudizio rispetto alle decisioni del giudice amministrativo acquisite ex art. 238-bis cod. proc. pen., non sussistendo alcun automatismo nel recepimento dei fatti e dei giudizi ivi contenuti. Tale autonomia è particolarmente rilevante qualora il giudicato amministrativo si sia formato su presupposti formali o su rappresentazioni dei luoghi risultate false in sede penale. Il principio di correlazione tra accusa e sentenza (artt. 521 e 522 cod. proc. pen.) non è violato se il fatto storico dell'edificazione abusiva rimane immutato, pur mutando la valutazione sulla legittimità del titolo abilitativo. Infine, la prosecuzione di lavori su un manufatto abusivo configura una nuova condotta illecita autonoma, a prescindere dall'entità degli interventi e anche se i reati relativi alla costruzione iniziale sono estinti per prescrizione, in quanto i nuovi lavori mutano l'illegittimità dell'opera principale.